# BIBLIOTECA

SCELTA

DI

# OPERE TEDESCHE

TRADOTTE

IN LINGUA ITALIANA

*volume sesto*

DE SCHEIDLEIN

VOL. QUARTO

# ANALISI
DELLA
## PROCESSURA CIVILE AUSTRIACA
OVVERO
## *SCHIARIMENTI*
SUL
REGOLAMENTO GIUDIZIARIO CIVILE
DEL SIG. DE SCHEIDLEIN
PROFESSORE DI DIRITTO AUSTRIACO PROVINCIALE IN VIENNA

*TRADUZIONE DAL TEDESCO*
DI GAETANO SENONER
GIA' SEGRETARIO PRESSO IL TRIB. MERCANTILE
DI TRIESTE, E CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
DI VILLACO IN ILLIRIA

*ARRICCHITA DI NOTE, LEGGI, MODULE PER CIASCUN ATTO, NON CHE DI UN INDICE RAGIONATO ED ADATTATO AL VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DEL PROCESSO CIVILE PEL REGNO LOMBARDO-VENETO*

VOLUME QUARTO

*SECONDA EDIZIONE DI QUESTA TIPOGRAFIA*

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXXIII.

## CAP. TRENTESIMOSECONDO

### DEL MORATORIO E DEL PATTO PREGIUDIZIALE.

### § 456.

*Non potrà in avvenire aver luogo alcun moratorio.*

I moratorj sono da qui in avanti soppressi e di niun valore. Un debitore che possedeva bensì delle facoltà sufficienti a pagare tutti i suoi creditori, ma per mancanza di numerario non era in istato di soddisfarli tutti in un momento, ed il quale simultaneamente comprovare poteva che le disgrazie avvenutegli furono il motivo della sua insolvenza, aveva una volta il diritto d'implorare dal giudice un *moratorio*, cioè un decreto con cui i creditori per un certo tempo obbligati fossero di non molestarlo, e di aspettare quietamente dopo il suo espiro il loro pagamento.

Nè questo moratorio, nè le così dette *fide* e salvocondotti non sono più permessi, e quindi con questo paragrafo aboliti.

## § 457.

*Non si ammetterà neppure il patto pregiudiziale o sia la composizione, per cui i creditori vengano obbligati a rimettere una parte delle loro pretensioni, se non allorchè uno dei creditori o un terzo assumerà in sè il pagamento de' debiti che si residueranno dopo il diffalco dell' implorato ribasso, e che il pagamento assunto sarà più vantaggioso ai creditori di quello che essi possano sperare dalle facoltà del debitore.*

Per meglio dare un' idea del patto pregiudiziale fa d' uopo addurre il seguente esempio: Gaspare N. deve ai suoi creditori lir. 8000, e le sue facoltà non importano che la somma di lir. 2000; il padre, teneramente commosso verso suo figlio, pensa liberarlo dal carico de' suoi debiti, ed offre ai creditori di pagar la metà delle loro pretensioni,

cioè lir. 4000: in questo caso assumendo un terzo il pagamento dei debiti, e potendo i creditori conseguire più di quello che potessero sperare dalla sostanza di Gaspare N., si dovrebbe, qualora la loro pluralità acconsentisse nel ribasso della metà, e previa l'osservanza del § 459, condannare il restante de' creditori all'adesione del medesimo ribasso.

## § 458.

*Quegli che si costituirà solvente a scarico del debitore nel modo espresso, sarà tenuto, ad istanza anche di un sol creditore, a giurare di non avere alcuna segreta intelligenza nè diretta nè indiretta, nè col debitore o suoi parenti, nè coi creditori singolari. Egli è però tenuto a soddisfare i creditori a tenore del patto stipulato, o vero di prestare idonea cauzione pel promesso futuro pagamento.*

## § 459.

*I creditori che avranno il diritto di priorità, o saranno coperti da una ipoteca o da un pegno, e si vorranno attenere unicamente a questo, non saranno tenuti ad entrare nella composizione pregiudiziale; ma gli altri creditori saranno obbligati ad accedere alla conclusione che sarà presa a pluralità di voti.*

## § 460.

*La pluralità o sia preponderanza de' voti non si desumerà dal numero delle persone votanti, ma dall' importo delle rispettive pretensioni. Se però le pretensioni di quelli i quali accetteranno il patto pregiudiziale saranno eguali a quelle degli altri che lo ricuseranno, si dovrà attendere il numero delle persone; se poi i voti di quelli che accordano il ribasso e degli altri che lo ricusano, sono eguali e per l' importo della pretensione e pel numero delle persone, dovrà prevalere il voto de' ricusanti.*

## § 461.

*Prima che si pronunzj se alcuno sia tenuto ad accedere alla pluralità de' voti, dovranno i votanti maggiori comprovare validamente le loro pretensioni in contesto di un difensore, da nominarsi anch' esso a pluralità di voti dai creditori che ricusano il patto pregiudiziale. Ad un tempo dovrà il debitore, ad istanza anche di un sol creditore, giurare di non aver del suo patrimonio nascosta alcuna cosa, di non aver esposto verun debito fittizio, e di non avere con alcuno de' creditori particolari veruna intelligenza ignota agli altri creditori.*

## § 462.

*Il patto pregiudiziale si dovrà implorare presso il giudice al quale sarà sottoposta la persona del debitore.*

## § 463.

*Tostochè sarà fatta l'istanza pel patto pregiudiziale, il giudice dovrà citare* ex officio *tutti i creditori mediante pubblico avviso, coll'avvertenza che gli assenti, in quanto eglino non avranno diritto di priorità o vero ipoteca, verranno considerati come se avessero aderito alle deliberazioni prese dalla pluralità de' presenti: rispetto poi alla sostanza del debitore, dovrà dare, sopra istanza anche d' un sol creditore, tutti quei provvedimenti che sono prescritti pei casi del concorso aperto dei creditori.*

## § 464.

*Dopochè sarà conchiuso il patto pregiudiziale, non si potrà pel ribasso accordato promuovere alcuna pretensione nè contro la persona del debitore, nè contro l'avanzo del patrimonio, o contro le sostanze da lui acquisite posteriormente al patto pregiudiziale;*

*eccetto se nel patto pregiudiziale stesso si fosse per tale riguardo fatta un'espressa riserva, o venisse dimostrata una frode intervenuta nel componimento de' creditori.*

Il patto pregiudiziale si dovrà implorare presso quel giudice al quale sarà sottoposta la persona del debitore. La parte supplicante osserverà nella sua istanza le seguenti prescrizioni:

*a*) Essa narrerà con tutte le prove possibili le disgrazie che la ridussero allo stato d'insolvenza;

*b*) Ella vi aggiungerà con la propria firma lo stato attivo e passivo della sua facoltà;

*c*) Nominerà il terzo che s'incarica di pagare i debiti che ancor si residueranno dopo la diffalcazione dell'implorato ribasso;

*d*) Addurrà pure la dichiarazione di quei creditori i quali avessero forse già acconsentito al patto pregiudiziale, e non tralascerà poi di esporre i motivi dai quali consti che il pagamento assunto sarà più vantaggioso ai creditori di quello che essi possano sperare dalle sue sostanze; e finalmente

*e*) Domanderà la deputazione di una giornata per trattarvi la composizione. Ecco una modula di questa istanza:

" Malattie ed altre frequenti disgrazie
" unite a quest'ultima, in cui perdetti 4 ba-
" stimenti, diminuirono la mia facoltà e mi
" costrinsero a fare dei debiti di molta im-
" portanza, di modo che ora non mi rimane
" in facoltà, come appar dall'inventario A,
" che lire 8000 italiane, le quali bastar non
" possono a coprire i creditori, nel qui *sub*.
" B annesso elenco descritti, per le loro pre-
" tese in lir. 18000 italiane e più. Per sal-
" varmi dalla totale miseria che mi sovrasta,
" il mio carissimo padre N. N., si è, come
" dalla qui unita dichiarazione *sub*. C, risolto
" di pagare ai miei creditori subitamente ed
" in contanti la metà dei loro crediti, qua-
" lora m'accordassero il ribasso dell'altra
" metà. Essendo quindi il pagamento di mio
" padre offerto ai creditori più vantaggioso
" di quello che dalla mia facoltà sperar ne
" possono, non dubito punto che i creditori
" se ne accontentino. Vengo perciò ad im-

" plorare questo regio tribunale che voglia
" deputare una giornata per sentire i credi-
" tori, e di decidere poscia con sentenza,
" qualora non acconsentissero tutti, ma bensì
" la maggior parte del suddetto ribasso, che
" anche il resto dei ricusanti sia tenuto ad
" accedervi. ,,

Per procedere legalmente dovrà il giudice distinguere due casi, cioè, 1.° il caso in cui il debitore vuol obbligare i creditori ricusanti al patto pregiudiziale già seguito con altri stragiudizialmente; e 2.° il caso in cui il debitore implora direttamente dal giudice il permesso d'entrare in composizione coi suoi creditori.

Nel primo caso, cioè quando i creditori si sono convenuti stragiudizialmente od in giudizio nel modo che più loro piace col debitore, il giudice non potrà entrare nel punto se una tal convenzione, fra loro volontariamente fatta, sia sortita a loro utile o danno, attesochè tutte le transazioni dipendono dall' arbitrio delle parti interessate, ed egli avrà da decretare come in ogni altra convenzione.

Quando però il debitore viene ad implorare che sieno obbligati i creditori ricusanti ad accettare il patto già con altri stragiudizialmente seguito, producendo in pari tempo un terzo, il quale assume in sè l'obbligo di pagare i debiti che si residueranno dopo il diffalco del ribasso già dal maggior numero accordato, o che presta sufficiente cauzione nel caso di rate da stabilirsi, allora il giudice procederà alla decisione se abbia o no luogo il patto pregiudiziale a senso del § 459 del Regolamento.

Nel secondo caso, cioè quando il debitore direttamente ricerca presso il giudice il permesso del patto pregiudiziale, e propone il terzo che assume in sè il pagamento de' suoi debiti, il giudice dovrà aver la dovuta attenzione se forse questa istanza non fosse uno stratagemma del debitore, mediante il quale credesse evitare un concorso; se questo si verificasse, o che esistesse soltanto la menoma apparenza o sospetto d'un tale stratagemma, si dovrebbe tosto trattare questo debitore con tutto il rigore che prescrive il capitolo del

*Concorso*, e procedere tosto all'inquisizione voluta dal § 92 del Regolamento.

In caso contrario poscia, trovandosi fondato il componimento, si procederà a termini del § 465, eccettuato che i creditori concordemente si ricercassero il contrario; ed in pari tempo si dovrà, sopra istanza di un sol creditore, rilevare qual pagamento il debitore vi possa prestare della sua propria facoltà, perchè a norma del § 457, ed a vantaggio dei creditori, la più essenziale condizione pel patto pregiudiziale consiste nel sapere se il pagamento assunto da un terzo sarà ai creditori più vantaggioso di quello ch' essi possano sperare dalla facoltà del debitore; e per esattamente venirne in cognizione si deputerà un commissario che sigilli, descriva e faccia stimare la sostanza a metodo di concorso, poscia si destinerà alla massa un amministratore, e si farà tutto ciò che a tale scopo si crederà opportuno; bene inteso che i creditori non volessero il contrario o domandassero altre provvidenze.

A norma del § 463 decreta il giudice l'istanza come segue:

" S'intimi l'originale cogli atti A, B, C,
" al primo nominato N. N., il duplo al sup-
" plicante ed una rubrica del presente de-
" creto a cadaun degli altri creditori, con la
" facoltà di farsi comunicare l'originale ed
" allegati per l'ispezione dal primo nomi-
" nato; e compariranno le parti all'aula ver-
" bale di questo regio tribunale il giorno ...
" alle ore... della mattina per dare nel pro-
" posito le loro dichiarazioni in conformità
" dell'editto che in pari tempo sarà pubbli-
" cato ed affisso. „

L'istanza evasa in tal modo sarà intimata a tutti i creditori notificati dalla parte supplicante, cioè al primo nominato la scrittura per esteso, ed agli altri mediante rubrica, nella quale si farà l'avvertenza presso qual creditore si possa far l'ispezione dell'originale.

L'editto da pubblicarsi in questo caso sarà del seguente tenore:

" Dal regio tribunale civile di prima istanza
" di... si notifica col presente editto a tutti
" quelli che aver potessero interesse, essere
" stato da N. N., con istanza del giorno...

" al num... proposto a tutti i suoi creditori
" un patto pregiudiziale, con cui offre ai me-
" desimi sotto la guarentia solidale di N. N.,
" il 50 per cento da esser pagato subitamente
" ed in contanti all' atto che gli verrà resti-
" tuita la massa dei beni; ed essere contem-
" poraneamente stato da lui supplicato che
" sentiti fossero i creditori stessi, e che indi
" pronunziato venga, in caso che la plura-
" lità dei voti fosse per l' accettazione, che i
" dissenzienti sieno pure tenuti di accedervi.
" Accordata quindi l'istanza del suddetto
" N. N. pel supplicato effetto, vengono, me-
" diante il presente, citati i creditori di N.
" N., tanto presenti quanto assenti, a compa-
" rire all' aula verbale di questo regio tri-
" bunale nel giorno... alle ore... della mat-
" tina per dar nel proposito la loro dichia-
" razione, e per procedere indi secondo l'or-
" dine prescritto dal § 363 del vegliante
" Regolamento Giudiziario; coll' avvertenza
" che gli assenti, in quanto non avranno di-
" ritto di priorità od ipoteca, verranno con-
" siderati per aderenti alle deliberazioni prese

" dalla pluralità dei presenti. Ed il presente
" sarà pubblicato ed affisso nei soliti luoghi,
" ed inserito per tre successive volte nelle
" pubbliche gazzette. „

Si dovrà osservare che una tale processura non può mai essere intrapresa *ex officio*, e che il giudice l'introdurrà soltanto dietro ricerca del debitore o di quel terzo che assume in sè il pagamento dei debiti residui; al qual effetto si dovrà sempre precisare la quantità del ribasso che si vuole accordare.

In ordine al relativo decreto, emanato in regola ed a norma dell'editto, compariranno, oltre i creditori, anche il debitore supplicante, e principalmente l'assuntore dei debiti, e questi daranno contraddittoriamente a protocollo verbale le loro dichiarazioni sul punto se aderiscono o no all'offerta composizione.

In caso affermativo per parte di tutti i creditori, non si avrà più bisogno della ordinata liquidazione dei creditori con processura regolare, e basta che il giudice assuma a protocollo verbale le pretese esposte da cadaun debitore e dall'assuntore, ed annoti fi-

nalmente se la liquidità d' ogni credito viene confessata o negata. Se fosse negata, si dovrebbe tuttavia notar in protocollo fra gli altri crediti anche questo, ma parimente rimettere il rispettivo creditore ed il debitore, rapporto alla somma controversa alla via di giustizia. Questo protocollo assunto, in cui deesi annotare precisamente l'avvenimento e corso dell' affare, servirà di prova a norma del pagamento da farsi in seguito. Qualora però tutti i creditori non fossero concordi intorno alla composizione offerta, ed alcuni si opponessero, il giudice dovrebbe rimettere gli aderenti creditori alla regolare liquidazione delle loro pretensioni, ed ingiungere agli opponenti la nomina di un curatore, in confronto del quale saranno insinuati da cadaun creditore assenziente, come è di regola in ogni causa, i rispettivi crediti. Terminata la liquidazione, dovrà il giudice decidere secondo la maggiorità dei voti, a senso del § 460, se abbia o no luogo il patto pregiudiziale. Pronunziato pel patto pregiudiziale, si avrà per terminato l' affare; si dovranno resti-

tuire al debitore le sostanze, qualora fossero state sotto amministrazione, ed i creditori potranno ricercare il pagamento dei loro crediti, secondo le stipulate condizioni, da quel terzo che assumette in sè l'obbligo di soddisfarli. Emanata la sentenza contraria al componimento, si formerà la classificazione, e si procederà in ordine come in ogni concorso, ed in conseguenza si farà effettuare il sigillamento, la descrizione e stima della facoltà del debitore, se prima i creditori ne avessero tralasciata la ricerca. Il protocollo di cui si fece menzione potrà farsi secondo la modula seguente.

# PROTOCOLLO

*Assunto in seguito all' editto pubblicato il giorno ... al num ... con cui vennero citati a comparire oggi innanzi all' aula di questo regio tribunale tutti i creditori di N. N. per dichiararsi sopra il patto pregiudiziale proposto dal suddetto N.*

Presenti

| | |
|---|---|
| N. N. regio consigliere e commissario delegato. | N. N. debitore. |
| | N. N. assuntore. |
| N. N. segretario ed attuario delegato. | N. N. / N. N. / N. N. / N. N. } creditori. |

N. N. ed N. N. asseriscono d'essere insieme creditori di l. 12000 dipendenti da scritture d'obbligo del giorno... e del giorno..., e dichiarano d'accettare il proposto patto pregiudiziale.

N. N., N. N. ed N. N., i quali asseriscono di essere insieme creditori di lir. 6000 come dai contratti e pagherò dell' anno scorso, si dichiarano di non poter accettare il proposto patto pregiudiziale, e ciò per le ragioni che a suo tempo saranno addotte.

Il qui presente debitore N. N. accetta a favor suo le dichiarazioni dei creditori assenzienti, accusa la contumacia dei creditori non comparsi, e si riserva di fare gli opportuni passi contro i dissenzienti, onde astringerli all' accesso; e supplica che prima di tutto destinata venga una giornata per la liquidazione dei crediti

e pretese degli assenzienti, ed eccitati vengano i creditori ricusanti per la nomina del loro difensore.

Il giudice fece presente ai creditori ricusanti di poter, ad oggetto dell' addimandata liquidazione e per maggior sollecitudine, nominare tosto un difensore comune.

N. N. N. N. ed N. N., nominano in difensore l'avvocato N. N., contro il quale i creditori assenzienti si potranno rivolgere.

Fatto a Milano . . .

N. N. consigliere.
N. N. segretario.

N. N.
N. N. } creditori.
N. N.

N. N. debitore.

N. N. assuntore dei pagamenti.

A questo protocollo verbale si potrebbe fare presso a poco il seguente decreto:

" In evasione del protocollo verbale del
" giorno... al num... seguito tra N. N. ed

" i creditori N. N., N. N., ecc., in punto di
" adesione al patto pregiudiziale, proposto
" coll' istanza del giorno... al num..., que-
" sto regio tribunale civile di prima istanza
" decretando, destina la giornata del... e le
" ore... per la comparsa all' aula verbale di
" questo regio tribunale per la liquidazione
" implorata delle pretese dei creditori assen-
" zienti, coll' avvertenza che non comparendo
" per liquidare contro il nominato difensore
" N. N. i loro crediti, non sarà, nel computo
" da farsi fra i creditori assenzienti o dis-
" senzienti, fatto alcun riflesso; notizia dando
" altresì alle parti che i creditori N. N., N.
" N. ed N. N., i quali asseriscono d' essere
" insieme creditori di lir. 12000 italiane,
" siensi dichiarati d' accettare il proposto
" patto pregiudiziale, e che all' incontro, i
" creditori N. N. N. N. ed N. N., i quali a
" loro asserzione sono creditori insieme di
" lir. 6000, abbiano ricusato il suddetto pro-
" posto patto. Il che s'intimi al supplicante
" ed a tutti i creditori assenzienti e ricusanti
" per loro lume e direzione. ,,

Se poi dal protocollo constasse che tutti i creditori comparsi aderirono alla domanda del supplicante, e che i crediti tutti furono senza eccezione riconosciuti dal debitore, si potrebbe dare al detto atto questa evasione:

" All'archivio il protocollo e la rispettiva
" convenzione, la quale sarà a cadauna delle
" parti intimata per estratto a suo lume e
" direzione. „

Quali sono i creditori che possono obbligarsi ad entrare nella composizione pregiudiziale? Tutti i creditori vi sono obbligati, e la legge non ne esenta che quelli soli ai quali spettasse un diritto di priorità, p. e., se nella classificatoria venissero collocati in una classe privilegiata oppure *ante classes*, od i quali fossero assicurati con pegno od ipoteca e volessero attenersi unicamente a questa (§ 459).

Prima che si pronunzj se alcuno sia tenuto ad accedere alla pluralità dei voti, dovranno,

1. I votanti maggiori comprovare validamente e con documenti le loro pretensioni, vale a dire, saranno tenuti alla regolare liquidazione delle loro ragioni in confronto di

un difensore, da nominarsi anch' esso a pluralità di voti dai creditori che ricusano il patto pregiudiziale ( Aul. Dec. del 9 gennaio, 1788, e § 461 del Regolamento). Il protocollo di liquidazione potrà assumersi nel modo seguente:

## PROTOCOLLO

*Assunto in ordine al decreto del regio tribunale di prima istanza di... con cui furono citati i creditori di N. N., i quali accettarono nella giornata di... il patto pregiudiziale proposto, per liquidare le loro pretese in confronto del difensore nominato dai creditori dissenzienti.*

*Actum* al num... il...

Presenti

N. N. regio consigliere e commissario delegato.
N. N. segretario ed attuario delegato.

N. N. difensore nominato.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N. } creditori assenzienti.
N. N. debitore.

| | |
|---|---|
| Il creditore N. N. insinua il suo credito | Il qui presente cu- |

di lir. 5000 ital., ed interessi di lir. 1000, dal giorno..., in poi, e l'appoggia sulla scrittura d'obbligo del giorno ... fatta e firmata di proprio pugno del debitore N. N. *sub. A.*

N. N. creditore.

N. N. difensore *ut supra.*

ratore dei creditori dissenzienti N. N. riconosce per liquido l'insinuato credito di lir. 4000, e lir. 1000 d'interessi.

Il creditore N. N. insinua il suo credito di lir. 6000 in dipendenza dell'obbligazione del debitore N. N. data *sub. B.*

Il qui presente curatore riconosce per liquido l'insinuato credito di lir. 6000 italiane.

N. N. creditore.

N. N. difensore *ut supra.*

Così si continua con tutti i creditori, e poi si dice:

Il curatore, essendo ora terminata la liquidazione, insta che venga profferita analoga sentenza.

N. N. curatore.

*Actum ut supra.*

N. N. consigliere.

N. N. segretario.

Il giudice pronunzia indi la sentenza di liquidità con questa modula:

" Nella causa vertente tra N. N., N. N.
" ed N. N., attori da una, ed N. N. cura-
" tore nominato dai N. N., N. N. ed N.N.,
" reo convenuto dall'altra parte, in punto di
" liquidità delle loro pretese verso N. N. de-
" bitore, che ricercò il patto pregiudiziale;
" chiuso il processo verbale il...; il regio
" tribunale civile di prima istanza ha giudi-
" cato e pronunciato, come giudica e pro-
" nuncia, 1. essere liquido il credito insi-
" nuato da N. N. di lir. 5000 italiane di ca-
" pitale, e di lir. 1000 d'interessi, dal giorno...
" in poi, dipendentemente da scrittura d'ob-
" bligo del giorno... fatta e firmata da N.

" N. debitore, *sub.* A; 2. essere liquido il
" credito insinuato da N. N. di lir. 6000
" italiane indipendentemente dall' obbliga-
" zione del debitore N. N. del giorno *sub.* B.
" Compensate le spese giudiziali, pagherà
" cadauna delle parti la metà dell'onorario
" di questa sentenza. „

Con la scorta di tale sentenza, che non comprova altro che la vera liquidità delle somme onde formare legalmente la maggiorità dei voti, e mediante il protocollo da cui apparisce l'accettazione degli assenzienti, il debitore propone l'azione contro i creditori dissenzienti mediante formale e regolare petizione in punto di dover accedere alla pluralità dei voti, e rispettivamente accettare il patto pregiudiziale; e quivi si procede come in qualunque altra causa. Formola della sentenza che si profferirà, dopo le liquidazioni avute, in punto di dover accedere o no alla maggiorità dei voti.

" Nella causa vertente tra Giuseppe N.,
" patrocinato dall' avvocato N., attore da una,
" ed Antonio N., Carlo N. e Giovanni N.,

" difesi dall' avvocato N., rei convenuti dal-
" l' altra parte, in punto di decisione sul patto
" pregiudiziale che i detti suoi creditori sieno
" tenuti ad accedere alla pluralità dei voti
" rapporto al ribasso della metà del credito
" del quale l' attore va debitore: chiuso il
" processo verbale il giorno...; questo regio
" tribunale civile di prima istanza ha giudi-
" cato e pronunziato, come giudica e pro-
" nunzia esser tenuti Giuseppe N., Carlo N.
" e Giovanni N. ad accedere alla pluralità
" dei voti, rapporto al ribasso implorato con
" istanza di patto pregiudiziale del giorno ...
" al num.... da Giuseppe N., della metà
" dei crediti di quelle somme di cui egli va
" debitore. Compensate le spese, pagherà
" cadauna delle parti la metà dell' onorario
" della presente sentenza. „

2. Ad istanza anche di un sol creditore giureranno tanto la parte debitrice quanto il terzo assuntore dei debiti, il primo di non aver del suo patrimonio nascosto alcuna cosa, nè di aver prodotto alcun debito fittizio, nè di essere passato d' intelligenza con alcuno

dei creditori o col terzo medesimo intorno ad un ribasso simulato o ad un pagamento maggiore segretamente promesso; l'altro di non aver nè direttamente nè indirettamente concerti od intelligenze col debitore o suoi parenti, oppure con altre persone che per esso eventualmente si fossero intromesse, nè con alcuno dei creditori in particolare.

Cosa sarà di ragione se la maggiorità dei votanti è contraria alla composizione pregiudiziale? La legge non ha provveduto espressamente per questo caso. Ma siccome, a termini del § 459, non si può obbligare il minor numero ad accedere alla maggiorità se non allora quando i voti maggiori dimandassero il ribasso, ed in generale dovendo i dissenzienti essere scrupolosamente conservati in tutti quei diritti che ad essi concede la legge (Aul. Dec. del 9 gennaio, 1789); così non può aver luogo il patto pregiudiziale nel caso che il maggior numero dei votanti fosse dissenziente. Il decreto sul protocollo, in cui la pluralità dei creditori ricusa d'aderire alla domanda del debitore, è il seguente:

" In evasione del protocollo verbale del
" giorno ... al num..., seguìto tra N. N. ed
" i suoi creditori N. N., N. N., N N., ecc.,
" in punto d'adesione del patto pregiudi-
" ziale proposto dall'attore coll'istanza del
" giorno... al num. ...; questo regio tribu-
" nale civile di prima istanza desumendo
" dalla pluralità dei voti non esservi stato
" aderito all'istanza del supplicante, decre-
" tando, dichiara non farsi luogo al patto
" pregiudiziale proposto da N. N. con istanza
" del giorno ... al num... Compensate le
" spese, sarà a carico delle parti in comune
" l'onorario di questo decreto. Il che s'in-
" timi ad ambe le parti per loro lume e di-
" rezione. ,,

Sembra, per altro, qualora non venisse acconsentito alla composizione pregiudiziale, ed il debitore avesse, mediante la relativa sua istanza, confessata l'insolvenza, che il giudice in tal circostanza debba senza perdita di tempo decretare a norma del § 47 l'aprimento del concorso.

La conclusione del patto pregiudiziale porta l'effetto

*a*) Che quegli che in tale maniera assumette in sè i debiti d'un altro, è in obbligo di soddisfare i creditori a tenore del patto stipulato, ovvero di prestare idonea cauzione pel promesso futuro pagamento (§ 458). *Fit expromissio*, dicono le leggi, ed il debitore di prima n'è liberato (1).

*b*) La composizione pregiudiziale effettivamente conchiusa ha la forza di sospendere qualunque atto esecutivo, ma il patto ancora in pendenza non potrà mai arrestare od in-

---

(1) *L'espromissione* si avvicina di molto alla *fidejussione*, ma si distingue dalla circostanza che con essa intieramente viene estinto il debito principale e l'obbligazione del debitore di prima; ove all'incontro nella fidejussione il primo debitore continua a rimanere obbligato. Fra la *delegazione* e l'*espromissione* passa poi la differenza, che nella prima vi occorre l'approvazione del vecchio debitore, e nella seconda, al contrario, non rendesi assolutamente necessaria, in modo che ad onta del suo rifiuto, p. e., egli diviene sciolto e libero da qualunque debito assunto da un terzo.

terromperlo (Aul. Dec. del 4 novembre, 1791).

§ 465.

*Quando nel rilevare lo stato attivo e passivo di un negoziante si scoprisse che i creditori vanno a perdere sui loro crediti più del dodici per cento, si dovrà farne rapporto al dicastero o tribunale competente per la soppressione di siffatto negozio mercantile decaduto, qualsiansi le condizioni che pel componimento de' creditori si venissero a proporre.*

§ 466.

*Quand' anche fosse seguito il componimento dei creditori col loro debitore, ma il debitore però fosse convinto o confesso, o vero per fondati motivi sospetto di frode, dovrà il giudice, malgrado l'accomodamento suddetto, procedere contro di lui* ex officio, *ed imporgli la pena che sarà di giustizia.*

Il debitore potrebbe andar esente dall' inquisizione e relativa pena solo allora quando

l'accomodamento con ciò venisse sconcertato, ed i creditori, ne fossero di troppo pregiudicati (2).

---

(2) Nel nuovo Regolamento di Borsa mercantile, emanato il 2 luglio, 1804, e pubblicato in Trieste, si rinviene al capitolo XIX una specie di accomodamento fra i negozianti che in qualche punto differisce dal Regolamento Giudiziario. Egli è del seguente tenore:

§ 162. « Anche senza compromesso sarà libero alle persone addette al commercio di ricorrere alla Borsa per procurare l'accomodamento di differenze in affari mercantili, però avanti l'apertura di un formale concorso degl' individui caduti nello stato d'insolvenza. »

§ 163. « Sopra simili ricorsi il primo deputato nominerà uno o due membri della deputazione o della consulta, unitamente all'attuario, per conferire con le parti, e procurare il bramato accomodamento. »

§ 164. « Se l'accomodamento si effettua, sarà questo presentato con la soscrizione delle parti e dei commissarj per la di lui custodia nell'archivio della Borsa. »

§ 165. « Fra gli accomodamenti s'intende quello ancora che taluno, addetto al commercio,

e ridotto per infortunio allo stato di momentanea od assoluta insolvenza, bramasse di fare coi suoi creditori.»

§ 166. « Tostochè però si trattasse di un debitore che si fosse o assentato od occultato, o che la deputazione od i suoi commissarj comprendessero che il fallimento sia doloso o colposo, si troncherà qualunque trattativa, nè più la Borsa vi si avrà da ingerire.

# CAP. TRENTESIMOTERZO

## DELLA CESSIONE DE' BENI.

### § 467.

*Chiunque per causa d'infortunio e senza propria colpa sarà ridotto all'incapacità di pagare i suoi debiti, avrà la facoltà di domandare che contro la cessione di tutte le sue sostanze ai creditori, 1. esso venga dichiarato libero dall'esecuzione personale; 2. gli sia permesso di ritenere i vestimenti, letti ed altre suppellettili che saranno indispensabili al medesimo, alla moglie ed ai figli non ancora provveduti di sussistenza; 3. siano continuati pure sì a lui come alla moglie ed ai figli non provveduti altronde gli alimenti assolutamente necessarj in ragione di dieci fino a trenta soldi al giorno per caduna persona: dopo la di lui morte non avranno però nè la moglie nè i figli alcun diritto a questo provvedimento.*

## § 468.

*Il debitore non potrà domandare il proprio mantenimento, fuorchè ai seguenti creditori, e secondo l'ordine qui stabilito : 1. quelli la pretensione de' quali derivasse da una donazione o atto di mera beneficenza del debitore; 2. ai congiunti di sangue, ascendenti e discendenti; 3. alla moglie colla quale il debitore si troverà in pacifica convivenza, ovvero, se in divorzio, allorchè questo sarà seguìto per colpa di essa ; 4. a fratelli e sorelle consanguinei ed uterini.*

## § 469.

*Qualora però i consanguinei ascendenti o discendenti, la moglie, i fratelli e le sorelle avessero a soffrire essi medesimi la mancanza del necessario, o pure se il debitore fosse in grado di procurarsi da sè stesso la sussistenza (ciò che il giudice deciderà dal complesso delle circostanze), in questi casi il debitore non potrà pretendere gli alimenti come sopra.*

Dal contenuto di questi paragrafi si deduce che il debitore non è autorizzato a chiedere gli alimenti che dalle persone entro espresse, e ciò pure coll' osservanza del § 469. Sarà quindi sempre la più grande ingiustizia di far contribuire i creditori che col debitore non hanno alcun vincolo di sangue o di gratitudine.

Questo favore, dai creditori usato inscientemente o per forza, non farebbe che aumentare il numero dei debitori, e sarebbe una mal intesa generosità. Secondo l'opinione dei molti, per non dare da parte del giudice alcun indizio ad altri debitori, non si dovrebbe neppure ai creditori (qualora volontariamente volessero, commossi da pietà verso il cedente, accordargli gli alimenti) concedere che tale accordo sia fatto in giudizio e messo a protocollo come altre cose di ragione; salvo sempre loro di fare estragiudizialmente quelle opere che crederanno buone ed opportune alla miseria di un infelice debitore.

Per altro l' istanza di cessione de' beni sospende l'arresto personale contro il debitore,

ed il giudice non potrebbe farlo eseguire, quand'anche fosse già prima accordato, se non dopo decisa la questione se la domanda di cessione de' beni abbia luogo o no (Aul. Dec. del 21 maggio, 1791).

## § 470.

*Chi vorrà usare del benefizio della cessione de' beni, dovrà formare un elenco di tutti i suoi creditori, come pure una specifica di tutto il suo avere, o sia stato attivo, e presentare l'uno e l'altra al giudice, alla di cui giurisdizione sarà sottoposto, con una supplica, nella quale egli dovrà esporre tutto ciò che crederà di poter domandare contro i suoi creditori.*

## § 471.

*Sopra tale supplica il giudice dovrà assegnare una giornata per conoscerne il merito, e decidere ciò che di ragione; ma non sarà permesso al supplicante alcun raggiro.*

Chiunque vorrà cedere i suoi beni è tenuto di presentare, tosto che perviene a conoscer la propria incapacità di pagare i suoi debiti, una nota de'suoi creditori, non che una specifica di tutto il suo avere al giudice cui va soggetto, con un'istanza diretta in confronto di tutti i creditori da nominarsi, in cui dee esporre e provare i suoi infortunj e le vicende che lo ridussero a tale stato d'insolvenza, supplicando perchè accordati gli sieno i benefizj contemplati nel § 467 del Regolamento. Siccome la domanda in generale debb'essere spiegata con tutta la possibile chiarezza e precisione (§ 7), così ne segue che il debitore è obbligato a precisare anche in questo caso quali vestimenta, biancherie, letti e suppellettili, non che quale somma debbasi corrispondergli pel giornaliero suo mantenimento.

La confessione poi del debito, che depone il cedente a termini del § 470 nella specifica di tutte le sue passività, non servirà se non di prova contro lo stesso debitore, e non potrà quindi pregiudicare i creditori nel diritto di chiedere al concreditore annunziatosi la rego-

lare liquidazione della sua pretesa (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787, lett. *n n*).

Sopra l'istanza del debitore, prodotta coi requisiti voluti dal paragrafo antecedente, il giudice assegnerà una giornata per conoscere il merito della cessione, ed aprirà nel medesimo decreto, a termini del § 475, il concorso dei creditori, senz' aspettarne l'esito della sessione ordinata (Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1784, lett. *z*). Il decreto sarà il seguente:

" All'archivio il duplicato di quest'istanza
" coll'originale stato attivo e passivo, e s'in-
" timi personalmente l'istanza originale cogli
" allegati A *usque* F al primo nominato dei
" creditori; ed a ciascun degli altri una ru-
" brica colla copia del decreto, colla facoltà
" di farsi comunicare dal primo l'originale
" per l'ispezione; e compariranno le parti
" all'aula verbale di questo regio tribunale
" il giorno . . . alle ore . . . per conoscere
" il merito della cessione de'beni. Frattanto
" si dichiara aperto il concorso generale sopra
" tutte le sostanze mobili, ecc., ovunque esi-
" stenti in questa Veneta Provincia, di ra-

" gione del cedente; e si pubblichino i cor-
" rispondenti editti col termine di mesi tre
" per le insinuazioni delle pretese dei credi-
" tori; e si deputa in curatore *ad lites* l'av-
" vocato N. N., e per la destinazione dell'am-
" ministratore interinale si prefigge il giorno...
" e le ore . . . Restano inoltre delegati il
" segretario N. N. e l'attuario N. N. pel
" rispettivo sigillamento, inventario e stima,
" da effettuarsi coi periti N. N. ed N. N. nel
" giorno . . . ; e finalmente per la elezione
" di un amministratore stabile, per la con-
" ferma del provvisoriamente nominato, e per
" la delegazione dei creditori si deputa la
" giornata del . . . e le ore . . . in cui tutti
" i creditori insinuati dovranno comparire:
" e perciò si daranno a tutti i delegati gli
" opportuni ordini di conformità per loro
" norma e direzione. „

(Vedi rapporto all'aprimento del concorso il capitolo IX del Regolamento).

Nella giornata prefissa per conoscere il merito della cessione saranno da assumersi in protocollo le deduzioni del debitore e dei

creditori; e qualora i creditori si opponessero alla domanda, si dovrà sopra di esse, senza permettere alcun raggiro o prolissità, decidere con sentenza come di ragione. La sentenza si potrà stendere in questo modo:

" Nella causa vertente tra N. N. cedente
" i suoi beni, patrocinato da N. N., da una
" parte, ed i suoi creditori N. N. difeso dal-
" l'interveniente N. N., N. N., patrocinato
" da N. N. (qui saranno inseriti tutti i cre-
" ditori), ecc., dall'altra parte, in punto di
" riconoscimento del merito della cessione
" dei beni fatta da N. N., come dalla sua
" supplica del giorno . . . al num. . . ., per
" l'effetto dei tre benefizj implorati dal detto
" cedente, cioè dell'esenzione di ogni esecu-
" zione personale, del vestiario ed alimenti,
" come nella detta supplica; chiusi gli atti
" del processo verbale il giorno . . .; l'I. R.
" tribunale civile di prima istanza ha giudi-
" cato e pronunziato, come giudica e pro-
" nunzia libero ed esente il N. N., cedente
" i suoi beni, da ogni esecuzione personale.
" Ha inoltre giudicato e pronunziato doversi

" assegnare al detto N. gli effetti tutti de-
" scritti nella specifica, allegato *D* (il quale
" sarà posto in archivio); ed ha finalmente
" giudicato e pronunziato non aver luogo la
" domanda degli alimenti fatta dal cedente,
" e quindi non esser tenuti i soprannominati
" creditori alla prestazione di lir. 3 al giorno
" a titolo d'alimenti domandati dal suddetto
" N. N.: compensate le spese, sarà a carico
" comune delle parti l'onorario della presente
" sentenza, ecc. ecc. „

Qualora tutti i creditori acconsentissero alla domanda o si fossero già convenuti col creditore sui benefizj conceduti dalla legge, non si avrà più bisogno di profferire una sentenza in tal proposito, e si assumerà soltanto a protocollo la convenzione fra loro seguita e le dichiarazioni dei creditori per tutti gli effetti di giustizia, e si evaderà poscia il protocollo e l'istanza colle seguenti formole di decreto.

Sul protocollo: " All'archivio il protocollo
" e la rispettiva convenzione giudiziale, la
" quale s'intimerà per estratto a cadauna
" delle parti. „

Sull'istanza del cedente per subattergato:
" In evasione del protocollo verbale del
" giorno . . . al num. . . . seguìto tra N. N.,
" N. N. ed N. N. (qui s'inseriscono tutti i
" creditori) in punto di riconoscimento del
" merito della cessione dei beni fatta da N.
" N. all'effetto dei tre benefizj contemplati
" dal § 467; questo regio tribunale civile di
" prima istanza, essendosi i suddetti credi-
" tori tutti dichiarati concordemente aderenti
" alla domanda del supplicante N. N., de-
" cretando, dichiara esser libero ed esente
" il detto N. N. da ogni esecuzione perso-
" nale, e poter egli avere i vestiti e mobili
" tutti indicati nella specifica *sub.* D. Il che
" s'intimi a tutte le parti per loro lume e
" direzione. „

La specifica e l'elenco voluti dalle leggi saranno formati come segue:

*Specifica dello stato attivo.*

ATTIVO.

| | | |
|---|---|---|
| In mobili, come appare dall' allegato A. . . . . . . | lir. | 2000 — |
| In crediti, come dalla specifica B. | ,, | 500 — |
| In stabili, come dalla perizia C. | ,, | 1500 — |
| In effetti d'oro e preziosi, danaro, come dall'allegato D. . | ,, | 30 — |
| In effetti, come dall'allegato E. . | ,, | 2000 — |
| In un legato vitalizio, come da istromento F. . . . . . | ,, | 1000 — |
| Nel salario che percepisce come Regio Attuario dell' amministrazione N. . . . . . | ,, | 5000 — |
| Somma dello stato attivo. | lir. | 12030 — |

N. N.

*Elenco dei creditori.*

PASSIVO.

| Creditore | | Somma |
|---|---|---|
| Giovanna Sandri, nata Poli, per pagamento di sua dote. | lir. | 3000 — |
| Giorgio Frinzi, mercante a . . . per danaro imprestato. . . | „ | 400 — |
| Angelo Salomoni (Negozianti in ... per merci somministrate) | „ | 1000 — |
| Leon Battaglia (Negozianti in ... per merci somministrate) | „ | 2000 — |
| Isacco Brander (Negozianti in ... per merci somministrate) . | „ | 1500 — |
| Il Regio Fisco per una multa. | „ | 8000 — |
| N. N. fratelli per eredità della N. N. . . . . . . . . | „ | 15010 — |
| Somma del passivo. . . | lir. | 30910 — |

N. N. „

Se accadesse, come è solito, che alcuni creditori aderissero alla dimanda del cedente ed altri si opponessero o non comparissero nella giornata, si dovrebbe pure profferire la relativa sentenza; e siccome in questo capi-

tolo non si fa menzione della norma dietro la quale dovrassi giudicare la maggiorità dei voti, così non rimane altro che di attenersi a quanto prescrive il capitolo precedente intorno al patto pregiudiziale, e particolarmente nel § 459, ove gli assenti sono tenuti come aderenti alla conclusione che sarà stata presa a pluralità di voti.

Alcuni giudici cercano d'introdurre l'uso di farsi presentare dai debitori cedenti due suppliche separate, cioè una con cui cedono i loro beni, e sopra la quale si apre il concorso come d'ordine senza fare menzione del prescritto dal § 471 del Regolamento, ed un'altra con cui addomandar possono i benefizj a loro spettanti; e questa poscia viene decretata da alcuni per la risposta entro il termine prescritto dal § 31 del Regolamento, e da altri viene prefissa sopra di essa la giornata per riconoscer il merito della cessione. Quantunque questa processura non sia irregolare, senza parlare d'altri inconvenienti che ne risulterebbero, è per altro contraria al chiaro tenore delle legge, la quale nel § 470

dice di doversi , nel caso che si voglia usare del benefizio della cessione , presentare una supplica nella quale sia esposto tutto ciò che si crederà di poter domandare ai suoi creditori. Non vuole dunque la legge che sia separata la dichiarazione di cedere i beni dalla domanda dei benefizj, i quali si sottintendono nell'ultima espressione del paragrafo medesimo. Ed inoltre nel § 471 prescrive essa troppo espressamente la processura verbale sopra tale supplica, per voler seguire la norma del § 30 dello stesso Regolamento.

## § 472.

*Chiunque intenderà fare la cessione dei beni, sarà tenuto, anche ad istanza d'un sol creditore, di confermare con giuramento lo stato attivo e passivo che avrà presentato, e di promettere, pure sotto giuramento, ch'esso pagherà possibilmente i suoi debiti a misura dei mezzi che potrà acquistare nel tratto successivo.*

## § 473.

*Il debitore ridotto insolvente senza sua colpa, fatta la cessione de'beni, potrà ritenere sopra la sostanza che avesse acquistato in seguito, quella porzione che sarà necessaria al mantenimento proprio, della moglie e dei figli non provveduti d'altronde; ciò però è da intendersi soltanto in riguardo agli antichi creditori ai quali esso avrà ceduto i suoi beni.*

All' ultima espressione di questo paragrafo si dovrà, rispetto ai nuovi creditori, aggiungere ancora ciò che segue. Un debitore il quale dopo la cessione dei beni acquistò delle nuove sostanze, si trova in riguardo a queste, e relativamente a'suoi creditori che al tempo della cessione non vi esistessero, nella stessa condizione come se mai non fosse seguita cessione di sorta, ed egli non potrà di questa sostanza ritenere cosa alcuna in pregiudizio dei nuovi creditori medesimi, sotto pretesto che questa sia occorrente al mantenimento

di lui, della moglie e de' figli altronde per anco non provveduti (Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1784, lett. q).

Si domanda se questa legge abbia da valere anche nel patto ed accomodamento pregiudiziale. Verificandosi in questo una espromissione, si scioglie per sempre il debitore da qualunque obbligo verso i creditori in riguardo ai quali ebbe luogo la trattazione pregiudiziale. In questo caso prescrive provvidamente il § 464 del Regolamento che dopo conchiuso il patto pregiudiziale non si potrà sul ribasso accordato promovere alcuna pretensione nè contro la persona del debitore, nè contro le sostanze da lui acquistate posteriormente al patto pregiudiziale, eccetto se nel patto pregiudiziale stesso si fosse per tale riguardo fatta un' espressa riserva, o venisse dimostrata una frode intervenuta nel componimento dei creditori.

## § 474.

*Se un debitore avrà presa la fuga; si sarà occultato; non potrà dimostrare un vero in-*

*fortunio; ovvero dopo che gli sarà già nota la sua impotenza di pagare, avrà pagato o coperto alcuni creditori, contratto nuovi debiti; o non avrà manifestato sinceramente il suo stato attivo e passivo; o finalmente avrà agito dolosamente in altro modo, in tutti questi casi si dovrà procedere contro il medesimo* ex officio,*ed anche all'inquisizione criminale secondo la natura delle circostanze.*

## § 475.

*Tosto che il debitore avrà denunziata la propria insolvenza, si dovrà aprire il concorso senza aspettare l'esito della sessione ordinata nel § 471.*

Per rilevare i casi contemplati in questi due paragrafi, è prescritto dal § 92 del Regolamento che il giudice subito dopo l'aprimento del concorso proceda all' inquisizione contro l'oberato, e decreti anche contro di esso l'arresto qualora fosse sospetto di fuga.

Quanto alla processura, da praticarsi *ex officio* rispetto all' oberato, prescritta dal § 474, saranno da osservarsi le seguenti regole:

1. Quando il concorso viene pubblicato contro un oberato a sua istanza o per qualche altra causa legale, senza ch' egli abbia domandato i benefizj legali, allora si procederà contro di lui senza dilazione alcuna, a fine di verificare se egli per puro infortunio, o per colpa o dolo sia caduto nello stato d'insolvenza.

2. Qualora poi l'oberato avesse introdotta la sua domanda de' benefizj legali, si potrà soprassedere alla suddetta processura fintanto che sia seguìta la decisione del merito dei benefizj legali, semprechè l'oberato o colla fuga o coll'occultarsi o con altri fatti ed emergenti indizj non dia evidenti motivi di sospetto, nel qual caso si dovrà immediatamente procedere contro di lui.

3. Accordati al cedente i benefizj legali, non avrà più luogo alcuna processura contro di lui, reggendo in tal caso la presunzione d'esser egli caduto nell' insolvenza per puro infortunio. Qualora poi venisse scoperta fra lui ed i creditori una qualche collusione tendente ad eludere il rigore delle leggi ed a

sottrarre lo stesso cedente al meritato castigo, si dovrà niente di meno far luogo alla prescritta processura; come pure

4. Si dovrà generalmente fare lo stesso ogni qual volta emergessero prove o positivi indizj de' fatti accennati nel § 474.

5. Alla formazione di tal processura la presidenza deputerà due consiglieri con un attuario, a fine di esaurire intieramente l'argomento, informando il tribunale se ed in quanto il debitore si sia reso colpevole nel fatto della sua insolvenza, oppure se questa gli sia sopravvenuta per puro infortunio.

6. Quanto al metodo da osservarsi nella formazione di questa processura, esso sarà il seguente: Si citerà con semplice decreto il debitore, qualora cioè non vi sia pericolo della di lui fuga od occultazione, e si assumeranno a protocollo sopra opportuni interrogatorj quelle deposizioni e quegli schiarimenti che vagliono a mettere in chiaro la quistione, se ed in quanto gli possa venir imputato il fatto della sua insolvenza. Qualora occorra di sentire a tal fine anche altre

persone, le medesime dovranno essere citate, e si assumeranno le loro deposizioni, oppure, se sono domiciliate in un altro territorio, se ne ricercherà il giudice del luogo. In somma, siccome tale processura incumbe al giudice *ex officio*, così dovranno essere messi in opera tutti quei provvedimenti che tendano a tale scopo e che possano meglio dilucidare l'argomento.

7. Qualora il debitore si renda sospetto di fuga, o che sia effettivamente fuggito o si occulti, e che al tribunale importi assai e per rilevanti motivi di aver presente la sua persona, in tal caso si potrà procedere al di lui arresto personale, facendolo effettuare mediante requisitorie dirette alla direzione di polizia, o al giudice del territorio ove esso dimora.

8. Terminato l'operato della commissione, se ne farà il referato nel consiglio per l'opportuna decisione dell'affare. Se dal medesimo non risultasse alcuna imputabilità contro il debitore, gli dovrà essere ciò intimato con decreto per sua giustificazione, ordinando nel medesimo tempo il di lui rilascio dall'arresto, quando questo fosse stato prima eseguito.

9. All'incontro, quando il tribunale trovasse risultarne indizj sufficienti di qualche reità criminale, egli dovrà tosto comunicare gli atti al giudice criminale per l'ulteriore processura, ricercandolo dell'analogo riscontro intorno all'esito che avrà avuta l'inquisizione. Trovando il giudice criminale fondati i comunicatigli indizj, egli ordinerà tosto la catturazione dell'inquisito, oppure il suo trasferimento nelle carceri criminali.

10. Ma qualora il giudice criminale non trovi qualificati i fatti del debitore per la processura criminale, egli restituirà gli atti, ed allora il tribunale civile potrà nuovamente prendere l'affare in matura deliberazione, decretando quella pena che dietro le leggi troverà corrispondente al caso, avuto però riflesso all'arresto che il debitore avesse per avventura già sofferto, rendendone sempre inteso per via di decreto il reo; e qualora si pronunzj per la pena d'arresto, ricercando dell'esecuzione la direzione di polizia.

## CAP. TRENTESIMOQUARTO

### DELLA RESTITUZIONE IN INTIERO.

### § 476.

*In virtù del presente Regolamento compete la restituzione in intiero, 1. alla parte senza di cui colpa sarà scaduto un termine perentorio ; 2. quando sarà emanata una sentenza contro chi avrà in seguito trovati nuovi mezzi probatorj a suo favore che siano attendibili, ed i quali il medesimo non avea potuto sapere o ritrovare prima. Contro la scadenza dei termini per la produzione dei gravami e loro risposte d'appello e di revisione non avrà però luogo la restituzione in intiero.*

Col presente Regolamento si stabiliscono due casi particolari nei quali può la parte pregiudicata implorare il benefizio della restituzione in intiero; questi sono,

*a*) Quando è scaduto senza sua colpa un termine perentorio. Contro il termine spirato

per presentare i gravami appellatorj non ha però luogo la restituzione in intiero (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787). Dovrà accordarsi bensì questo benefizio contro il termine scaduto a produrre un ricorso; e qualora per altro ciò fosse necessario pel motivo che esistono ragioni in favore d'un terzo, non potrà mai essere d'impedimento la circostanza che il decreto, contro del quale s'intende interporre il ritardato ricorso, sia emanato senza esserne stata previamente sentita la parte contraria (Aul. Dec. dell' 8 gennajo, 1795, lett. *a*). In egual modo alla parte condannata mediante una *nozione* è permesso di domandare la restituzione quando il termine accordatole per presentare la sua petizione provocatoria in confronto dell'uffizio fiscale è scaduto senza sua colpa (Aul. Dec. del 16 febbrajo, 1792).

*b*) Allorchè sarà emanata una sentenza contro chi avrà in seguito trovati mezzi probatorj a suo favore che sieno attendibili, ed i quali il medesimo non avea potuto sapere o ritrovare prima. Questa restituzione *ob*

*noviter reperta* avrà pure luogo nel caso che la prestazione del giuramento decisorio non si fosse verificata entro il termine legale prescritto (Aul. Dec. del 23 luglio, 1789, lett. *b*).

Incumbe al giudice nella decisione di una causa in punto di restituzione in intiero *ob noviter reperta* di esaminare se le prove nuovamente sieno rilevanti e qualificate talmente, che col loro mezzo vengano perfettamente comprovate le circostanze di fatto; e dietro tale esame dovrà poi decidersi aver luogo o no l'implorata restituzione.

Dovendo ciascheduno comprovare la ragione della sua istanza, non si può dubitare che chi insta per la restituzione *ob noviter reperta*, dee dimostrare di non aver potuto sapere o ritrovare prima i nuovi mezzi probatorj: ora si domanda, come dimostrare tale circostanza, che quasi sempre si appoggia soltanto sulla propria scienza? Perchè non poter, come nell'istanza pel giudiziale permesso d'addurre nuovi amminicoli a termini de' §§ 40 e 45, comprovare questa mediante il giuramento? L'autore opina che il giuramento del sup-

plicante possa essere sufficiente per tale prova in riguardo all' analogia dei casi. Se poi il libello di restituzione è corredato di nuovi certificati in prova di quanto si asserisce, non occorre che vi sieno uniti già gli articoli probatorj, o che vi venga offerto il giuramento suppletorio, perciocchè tanto l'uno quanto l'altro spetta soltanto alla causa in merito dopo ch'è stata ammessa la restituzione in intiero (Aul. Dec. del 20 aprile, 1792).

Se il termine per la restituzione in intiero *ob lapsum temporis* fosse pure spirato, la parte per sanare tale trascuranza non potrà mai implorare un' ulteriore restituzione, perchè altrimenti le controversie non verrebbero mai al loro fine, e le petizioni prodotte non avrebbero alcun fondamento.

Il giudice non potrà rigettare *ex officio* un' istanza prodotta per la restituzione in intiero pel motivo che non vi esistano ragioni sufficienti per la restituzione, o perchè la petizione non è istruita a dovere (Aul. Dec. del 30 settembre, 1785).

Se però la petizione peccasse nella forma,

ed avesse dei vizj esterni visibili e contrarj al prescritto dal Regolamento Giudiziario, è fuori di ogni dubbio che il giudice dovrebbe restituire l'atto coll'avvertenza alla parte di emendare i falli di cui si tratta (Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *f*).

*c*) Un terzo caso di restituzione in intiero è contenuto negli Aul. Dec. del 13 settembre, 1787, e del 5 luglio, 1795. Se da una parte fossero prodotti in causa dei testimonj, ammessi già anche con sentenza interlocutoria, i quali morirono prima di essere esaminati, la parte producente non potrebbe sostituire un altro testimonio in luogo del defunto; quand'anche fosse dello stesso comune, od avesse le stesse condizioni dell'altro. In tal caso non rimarrebbe quindi altro spediente che d'intentare l'azione di restituzione in intiero sul punto di poter produrre dei nuovi testimonj in luogo dei defunti, ed il giudice, qualora non si frapponesse altro ostacolo che quello della seguita morte, potrebbe senz'altro dar luogo a tal genere d'azione.

*d*) Chi per una lesione sofferta in causa di

un fatto obbligatorio credesse di poter addomandare la restituzione in intiero, dovrebbe ricorrere alle leggi contenute nel Codice Civile (Si vedano in questo proposito *Dig.* lib. IV, tit. 1, 8, L. 28, tit. 6, L. 48, tit. 23, di Finsterwalder, lib. I, *Observ.* 94 *e sequ.*; non che Vossio, § 345 e seg.) (3).

---

(3) La base delle *ragioni determinate* per esser restituito in intiero sta da una parte nella qualità della persona da porsi nel primiero suo stato, e dall' altra nel motivo dal quale derivò la lesione. Fra i motivi si annoverano *dolus, metus, vis, absentia, capitis deminutio, alienatio, iudicii mutandi caussa.* Le persone che meritano la restituzione sono i minori, lo Stato, la chiesa, le fondazioni pie, ecc.

Le *ragioni indeterminate* si fondano sulle parole ben note dell' editto romano: *item si quae alia mihi justa caussa esse videbitur, in integrum restituam.* Qui appartengono tutti i casi che non ispettano alla categoria di quelli disopra annunziati, ma i quali sono di tale qualificazione, che sarebbe ingiusto di denegare la restituzione in intiero: così, p. e., la

Contro la prescrizione compiuta non ha luogo in particolare alcuna restituzione in intero.

## § 477.

*Nel primo caso dovrà la parte domandare la restituzione in intiero entro quattordici giorni dopo che sarà scaduto il termine pe-*

---

povertà, una continua malattia, un errore perdonabile, il fallo del giudice, ecc. ecc.

Per ottenere la restituzione non è sempre necessario che chi la dimanda faccia vedere ch'è stato ingannato dal dolo della parte avversaria, ma basta in molti casi che concorra una lesione di altra natura, se sia tale che debba avere questo effetto (L. 36, ff. *de verb. obl.*); p. e., se un minore ha preso in prestito danaro che ha malamente impiegato, la buona fede del suo creditore non impedirà la restituzione. Così un maggiore che si trova leso notabilmente in una divisione, la farà riformare, ancorchè non si possa imputare alcun dolo al suo socio (si veda il Codice Civile, e l'opera di *Domat*, tom. VI, lib. IV, tit. 6, pag. 64, edizione di Venezia, 1803).

*rentorio, altrimenti non sarà più ascoltata. Questi quattordici giorni si devono contare dal giorno in cui l'ordinazione, alla quale avrebbesi dovuto dare esecuzione entro un certo termine, sarà stata notificata alla parte ovvero al di lei patrocinatore, e l'impedimento che vi ostava sarà cessato. Nel secondo caso all' incontro potrà domandarla, fino a tanto che la ragione non sarà estinta dalla prescrizione.*

Questo paragrafo tratta del tempo entro il quale si può chiedere la restituzione in intiero.

*a*) Contro la scadenza d'un termine perentorio si dee domandare la restituzione entro 14 giorni decorribili dal momento in cui la parte o il suo patrocinatore venne a conoscere la trascuranza del termine suddetto, cioè, nel caso di una scrittura non presentata in debito tempo, entro 14 giorni dopo l'intimazione del decreto che ingiunse l' inrotulazione degli atti (Risol. del 31 ottobre, 1785, lett. *h h*).

*b*) Se la parte lesa implorar vuole la resti-

tuzione in intiero contro una sentenza perchè ritrovò dei nuovi documenti in suo favore, è autorizzata a domandarla fino a tanto che la sua ragione non sarà estinta dalla prescrizione (p. e. entro 30 anni dopo l'intimazione della sentenza) (4).

---

(4) Le restituzioni *in integrum* debbono dimandarsi entro il tempo stabilito dalle leggi. Spirato questo termine, rimane estinta l'azione per dimandarle. Il tempo di questa prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa per chiedere la restituzione. In conseguenza pei minori comincia dal giorno in cui sono usciti dalla minorità; pei maggiori dal giorno in cui hanno proposto il loro gravame.

Per ciò che appartiene agli eredi che dimandano la restituzione, il tempo della prescrizione si conta in maniera, che si unisce il tempo decorso contro di essi col tempo ch'era già decorso contro coloro cui succedono. Ma se l'erede fosse minore, il tempo della prescrizione contro di lui non si unirebbe a quello del defunto se non dopo la sua maggior età, perchè sarebbe egli restituito *in in-*

*c*) Dimandandosi la restituzione in intiero onde poter produrre un nuovo testimonio in luogo dell'ammesso defunto, sarà questa da riguardarsi come qualunque altra restituzione *ob noviter reperta*, e si dovrà, rispetto al termine, osservare generalmente il prescritto dalle leggi civili (Aul. Dec. del 5 luglio, 1795).

Può egli il giudice licenziare un'istanza di restituzione troppo tardi presentata? Il

---

*tegrum* per aver mancato di dimandare la restituzione durante la sua minorità.

La minorità in Austria non finisce se non nell'ultimo momento del vigesimoquarto anno compiuto, contandosi dal momento della nascita di colui che pretende essere restituito *in integrum*. Perciò un minore può essere estituito contro gli atti che han preceduto quest' ultimo momento.

Il tempo della prescrizione differisce secondo la varietà degli oggetti. Tutti i diritti contro il terzo si estinguono di regola col non uso di 30 anni, e col silenzio osservato durante questo tempo (vedansi gli articoli 1478 sino al 1491 del Codice Civile Austriaco).

giudice di prima istanza non potrà mai rigettare *ex officio* un' istanza per restituzione in intiero, e dovrà procedere su d'essa come sopra ogni altra petizione. Così si esprime l'Aul. Dec. del 30 settembre, 1785, e continua dicendo che si dee decretare la petizione per la comparsa all'aula verbale, in cui l'avversario può dedurre le sue eccezioni sul punto della fuori di tempo presentata petizione, ed allora questa trascuranza eccepita dall'avversario porta l'effetto che al supplicante viene restituita la sua petizione. Nel caso però che la controparte sopportasse tacitamente la produzione fuori di tempo e contestasse le ragioni in merito del supplicante, allora rinunziato avendo essa al vantaggio che poteva ritrarre dalla ritardata produzione, dovrà anche il giudice ponderare le ragioni della supplica, e secondo quella decretare come di ragione, ed in modo come se tutto fosse stato prodotto in tempo prescritto (Risol. dell'11 settembre, 1784, lett. *u*). Se però accadesse che l'avversario non rispondesse ad una tale petizione, allora si dovrebbe resti-

tuire al supplicante la petizione per motivo della ritardata produzione, senza entrare nel merito da lui addotto, attesochè la mancanza della risposta in tal caso non può tenersi per rinunzia al diritto che gli compete (Risoluzioni dell' 11 settembre, e 31 ottobre, 1785, lett. *o o*, ed Aul. Dec. del 19 maggio, 1786, lett. *b*).

Il termine che viene conceduto alla parte che fu condannata mediante *nozione* dell'amministrazione delle finanze, per produrre la sua petizione provocatoria, è pure annoverato fra i perentorj, i quali essendo spirati senza colpa, dee ricercarsi la restituzione in intiero entro giorni 14, dopo la cui scadenza l'ufficio fiscale sarà libero da ogni provocazione. Tuttavia si potrà domandare la restituzione contro una *nozione* passata in giudicato, come contro ogni altra giudiziale sentenza, entro il termine comunemente prefisso dalla prescrizione; ma allora la parte che la impetrò dovrà per la pretesa del creduto suo diritto entrare in giudizio in qualità di attore, ed addurre i mezzi probatorj contro la *nozione* medesima.

## § 478.

*Se anche taluno avesse diritto di chiedere la sua indennizzazione dal suo patrocinatore ovvero da un terzo, e potesse conseguirla dal medesimo, avrà ciò non ostante la facoltà di domandare la restituzione in intiero.*

A tenor delle leggi romane la restituzione in intiero era un rimedio straordinario, ed in tale qualità non poteva per regola servirsene colui che era certo di conseguire le sue ragioni nella via regolare, o sia col rimedio ordinario (L. 16, ff. *de minor.*). A norma di questo Regolamento, colui che ha diritto di chiedere la propria indennizzazione da un terzo, è pure autorizzato a ricercare la restituzione in intiero. Da ciò ne segue che presso di noi la restituzione in intiero non è un rimedio straordinario o sussidiario. Può quindi essere restituita in intiero anche la parte che fosse pregiudicata dalla condotta del suo patrocinatore. Il giudice ha la libera facoltà di esaminare fondatamente le ragioni dell'addo-

mandata restituzione, ed è obbligato a condannare il patrocinatore colpevole all' abbonamento delle spese giudiziarie incontrate da ambedue le parti, e lo punirà in particolare ancora secondo che lo richiederanno le circostanze (Pat. del primo luglio, 1790).

## § 479.

*La restituzione in intiero si dovrà in ogni caso domandare presso il giudice avanti al quale sarà stata dedotta o penderà in prima istanza la lite. Nella domanda che si presenterà a tal uopo dovrà con precisione esprimersi il fine per cui verrà prodotta.*

Presso qual fôro deesi produrre l' istanza della restituzione in intiero? Qual processura ha luogo in questo argomento? E quali effetti porta seco il presente benefizio?

I. La restituzione in intiero si ricerca in qualunque caso presso quel giudice avanti il quale sarà stata promossa o penderà in prima istanza la causa (Pat. del primo febbrajo, 1782, lett. *d*, e del 14 giugno, 1784, lett.

*b b*). Ciò avrà luogo anche allora quando la lite pendesse, o fosse stata decisa dall'appello o dal revisorio (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785, lett. *i i*). Se però una o l'altra delle parti sorpassasse la prima istanza, e volesse chiedere dal giudice di appello la restituzione in intiero, dovrebbe questi senz' altro restituire l'atto, e rimettere la parte al fôro competente (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. *b b*).

II. A senso dell'Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1784, lett. *t*, deesi trattare la causa, che fu introdotta entro il termine legale, in punto di restituzione in intiero come qualunque altro genere di azione in una lite civile. Ma dietro il contenuto della Sovrana Patente del primo luglio, 1790, si dovrà distinguere, se la domanda per la restituzione sia stata fatta contro la scadenza d'un termine perentorio, oppure contro una sentenza emanata. L'istruzione della processura in questi due casi segue nei paragrafi 480, 481, 482 e 483 di questa *Analisi*.

§ 480.

*Quando si chiederà la restituzione nel primiero stato contro una sentenza riportata, si dovrà procedere nel modo prescritto per ogni altra causa civile.*

§ 481.

*Quando però essa verrà richiesta contro la scadenza di un termine perentorio, e la parte nel termine portato dal § 477 avrà fatta la sua istanza, dovrà il giudice ordinare una comparsa ad un termine breve, e, sentite in essa ambedue le parti, decidere l'affare per decreto da attergarsi all'esibito.*

§ 482.

*Venendo con questo decreto dal giudice, sia di prima, sia di seconda istanza, accordata la restituzione in intiero, dovrà il giudice contestualmente nel decreto medesimo*

*fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò, per cui la parte sarà stata restituita in intiero, ed in questo caso non potrà aver luogo riclamo ulteriore contro il decreto; la via del ricorso sarà quindi in allora soltanto aperta quando il giudice avrà negata la restituzione in intiero.*

## § 483.

*In qualunque caso siasi accordata ovvero negata la restituzione in intiero, dovrà sempre la parte che l'avrà implorata venir obbligata a rifondere alla parte contraria le spese per detta causa incontrate, le quali a tal uopo avranno da fissarsi nel decreto. Qualora però si scoprisse che il lasso del termine fosse avvenuto per colpa della parte ovvero dell'avvocato, dovrà ancora questa negligenza parzialmente punirsi, ed all'avvocato colpevole verrà ingiunta la rifazione delle spese causate ad ambedue le parti.*

Richiedendosi la restituzione in intiero contro la scadenza d'un termine, non s'intro-

duce alcun corso regolare di giustizia (processo in iscritto); ma il giudice dovrà deputare una giornata a breve termine sulla petizione prodotta entro i prescritti giorni 14; e sentite ambedue le parti in contraddittorio, deciderà con decreto come di ragione. La modula del decreto è la seguente:

" S'intimi ad N. N. personalmente, e com-
" pariranno le parti all'aula verbale di que-
" sto regio tribunale il giorno . . . alle ore...
" per dedurre le loro occorrenze sul punto
" della restituzione in intiero, coll'avvertenza
" portata dai §§ 20 e 25 del Regolamento
" Generale. „

Venendo accordata la restituzione, dovrà il giudice nello stesso decreto fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò per cui la parte sarà stata restituita in intiero, ed in questo caso non avrà più luogo ulteriore riclamo. Il decreto affermativo da subattergarsi alla petizione, dopo aver sentite ambedue le parti, sarà steso presso a poco in questi termini:

" In evasione del protocollo verbale del

" giorno . . . num. . . . , seguìto tra N. N.
" ed N. N. in punto di restituzione in in-
" tiero *ob lapsum temporis*, questo regio
" tribunale civile di prima istanza, non avuto
" alcun riguardo all'opposizione della contro-
" parte, fa luogo all'entro domandata resti-
" tuzione in intiero contro la scadenza del
" termine per la replica ; e quindi levato
" l'ostacolo dell' accusata contumacia e del
" decreto che ordinò l'inrotulazione degli atti
" del giorno . . . al num. . . . , decretando,
" dichiara abilitato il supplicante a presen-
" tare la sua replica contro la risposta di N....
" nel termine di giorni 14. Il che s'intimi
" ad ambedue le parti per loro notizia e
" direzione ; condannando il supplicante al
" pagamento delle spese, ecc. „

Se poi la restituzione non ha luogo , sarà in facoltà della parte succumbente di portare il suo ricorso al giudice superiore , il quale procede indi nel modo prescritto dal § 339 del Regolamento Giudiziario. Il decreto negativo sarà questo:

" In evasione del protocollo verbale del

" giorno . . . al num. . . ., seguìto tra N. N.
" ed N. N. in punto di restituzione in intiero
" *ob lapsum temporis*, questo regio tribunale
" civile di prima istanza, avuto riguardo che
" (*qui si adducono in breve i motivi per cui*
" *si crede di denegare*), decretando, dichiara
" non aver luogo la chiesta restituzione in
" intiero contro la scadenza del termine per
" la replica, e quindi dovere star fermo il
" decreto del giorno . . . al num. . . . che
" ordinò l'inrotulazione degli atti, la quale
" essendo essa frattanto rimasta sospesa, dovrà
" effettuarsi all'aula verbale di questo regio
" tribunale il giorno . . . alle ore . . . anco
" in contumacia della parte non comparente.
" Il che s'intimi ad ambedue le parti per
" loro notizia e direzione: condannando il
" supplicante, ecc. ecc. ,,

In qualunque caso siasi accordata ovvero negata la restituzione in intiero, dovrà sempre la parte supplicante venir obbligata a risarcire la controparte delle spese per tale causa incontrate, ed il giudice si farà carico di fissarle nel relativo decreto. Se poi constasse

che il lasso del termine fosse avvenuto per colpa della parte o del patrocinatore, si dovrebbe particolarmente punire anche questa negligenza.

Quando poi si domanderà la restituzione in intiero contro una sentenza profferita, si osserverà rigorosamente quanto viene prescritto dal Regolamento Giudiziario e dalle posteriori rischiarazioni emanate (Pat. del 2 luglio, 1790, § 1); per conseguenza nella processura in iscritto si decreta il libello per la risposta, e si osservano i termini a norma del § 31 di questo Regolamento (Aul. Dec. del 4 luglio, 1789, lett. *g*). Nella processura verbale però si deputa una giornata, e si trattano in essa le occorrenze sul punto se la restituzione possa o no aver luogo. Il decreto pel primo caso è il seguente:

" S'intimi a Giulio Personi personalmente,
" cogli allegati A fino ad R, per la risposta da
" darsi (p. e.) entro il termiue di giorni 60. ,,

Nel secondo caso si dice :

" S'intimi ad N. N. personalmente, cogli
" allegati A fino ad M, e compariranno le

" parti all'aula verbale di questo regio tri-
" bunale il giorno ... alle ore... per dedurre
" le loro occorrenze sul punto della restitu-
" zione in intiero *ob noviter reperta*, coll'av-
" vertenza portata dai §§ 20 e 25 del Regola-
" mento Generale. ,,

La sentenza indicherà con chiarezza e precisione ciò che all'attore viene positivamente a competere mediante l'accordata restituzione in intiero, vale a dire vi sarà determinato sopra quale sentenza o qual altro fatto obbligatorio egli fu posto nel primiero suo stato (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785, lett. *k k*). La sentenza potrebbe stendersi in questo modo:

" Nella causa vertente tra N. N., patro-
" cinato dall'avvocato N. N., attore da una,
" ed N. N., difeso dall' interveniente N. N.,
" reo convenuto dall'altra parte, in punto di
" restituzione in intiero dall'attore addiman-
" data *ob noviter reperta* contro la sentenza
" riportata dal reo convenuto nel giorno ...
" in punto di pagamento di lire 14000 ita-
" liane dipendenti da istromento del dì ...;
" inrotulati gli atti il giorno..; questo regio

" tribunale civile di prima istanza ha giudi-
" cato e pronunziato, come giudica e pro-
" nunzia aver luogo la restituzione in intiero
" dall'attore N. N. addimandata *ob noviter*
" *reperta* contro la sentenza riportata dal reo
" convenuto N. N. il giorno . . . nella causa
" tra loro vertente in punto di pagamento
" di lire 14000 italiane dipendentemente da
" istromento del dì... : condannato il reo con-
" venuto nelle spese (*ovvero*) compensate le
" spese, ecc. „

## § 484.

*La causa di restituzione in intiero introdotta contro un'emanata sentenza non ritarda giammai il corso degli atti esecutivi e l'eseguimento del giudicato; la restituzione in intiero all'incontro contro la scadenza di un termine perentorio ha l'effetto, che sino all'ultimazione del punto incidente su di essa non si può procedere ulteriormente nel merito.*

III. Prima che l'istanza per la restituzione in intiero *ob lapsum temporis* non abbia la sua evasione, e che su di essa non sia emanata

la relativa decisione, non si potrà mai procedere nel merito della causa (Pat. del primo luglio, 1790, § 1), e per conseguenza quest' istanza ha l'effetto sospensivo. Lo stesso però non si può dire della restituzione contro una sentenza; essa non ha *effectum suspensivum*, e non ritarda giammai il corso degli atti esecutivi e l'eseguimento del giudicato. Ma se in una sentenza civile fosse stata inflitta una multa od altra penale, non avrebbe allora la domandata restituzione questo effetto sospensivo? Qui non può neppure entrare il caso della restituzione in intiero, imperciocchè la parte che si ritiene aggravata della pena inflittale, non dee più ingerirsi coll'avversario, ma si rivolgerà al giudice, e senza il bisogno di un' istanza per la restituzione, egli produce i nuovi amminicoli ed altri mezzi di prova con ricercare la loro disamina, come non meno una modificazione o condonazione della pena, in quanto queste fossero di giustizia. In un tal caso si dovrebbe sospendere l'esecuzione della pena sino a tanto che rimarrà aperta una via contro la sentenza che contiene

la penale, il di cui fine fosse ancor problematico (Aul. Dec. del primo dicembre, 1788).

La restituzione in intiero conceduta alla parte supplicante ha poi l'effetto che la cosa viene posta in quello stato in cui si trovò prima che scada il termine perentorio, ovvero prima che sia stata profferita la sentenza, oppure avanti che fosse seguito l'atto svantaggioso per cui si dovette implorare il benefizio in quistione; e per conseguenza debb'essere restituito o pagato tutto ciò che la parte ha prestato o pagato all'avversario a norma dell'antecedente sentenza od obbligazione. In affari d'intavolazioni (d'ipoteche) però la restituzione accordata non potrà mai pregiudicare alle prenotazioni seguite nel frattempo, e non ne soffrirà neppure la regola generale che la priorità spetti a chi prima ricercò od impetrò la prenotazione (iscrizione condizionata) nell'uffizio tabulare (dell' ipoteche) (Aul. Dec. dell' 8 gennajo, 1795, lett. *b*).

## CAP. TRENTESIMOQUINTO

### DELLE FERIE.

### § 485.

*Saranno giorni feriali tutte le domeniche e feste di pieno precetto; i giorni dalla festa di Natale fino all' Epifania; dalla domenica delle Palme fino al lunedì di Pasqua inclusivamente, i tre giorni delle Rogazioni, i dieci ultimi giorni di luglio ed i dieci primi di ottobre.*

Ferie si chiamano quei giorni in cui di solito non possono intraprendersi operazioni giudiziarie.

Negli uffizj giudiziarj austriaci sono giorni feriali, *a*) tutte le domeniche dell' anno e le feste di pien precetto; (5) *b*) tutto il tempo

(5) In virtù del Breve di Clemente XIV, emanato il 22 di giugno, 1771, fu con Sovrana Patente del giorno 6 ottobre successivo ridotto

da Natale fino all' Epifania; c) i giorni dalla domenica delle Palme fino al lunedì di Pasqua inclusivamente ; d) i tre giorni delle Rogazioni ; e) i dieci ultimi giorni del mese di luglio; f) i dieci primi giorni del mese di ottobre d'ogni anno; e finalmente g) (in Austria soltanto) il giorno della festa del *Corpus Domini* fino al giovedì susseguente. Appresso i tribunali montanistici e delle miniere non sono risguardati per giorni feriali che le sole domeniche e le feste di pien precetto , non che i tre giorni delle Rogazioni (Pat. del 20 novembre, 1787, § 27).

## § 486.

*Nei giorni di feria non si potrà tenere alcuna udienza o sessione giudiziale, a riserva de' casi nei quali il giudice troverà che la*

---

in tutte le province austriache il numero delle feste di precetto a sole dodici nell' anno, non computandone però il Natale, la Pasqua e la Pentecoste.

*dilazione cagionerebbe all' una o all' altra parte un danno ovvero pericolo di danno. Qualora tuttavia, anche fuori di questi casi, si fosse per un giorno feriale destinata giornata, vi comparissero ambedue le parti e in essa facessero le loro deduzioni, si potrà procedere validamente, e sul processo profferire sentenza; ma se questa si emanasse in contumacia di una parte, potrà essa interporre il gravame di nullità.*

## § 487.

*Anche nei giorni di feria è lecito alle parti di presentare le scritture in causa, e le intimazioni ancora possono in ogni caso farsi nei giorni di feria.*

## § 488.

*Se alcuno sarà stato condannato a pagare una somma di danaro, si potrà chiedere ed eseguire la pignorazione anche ne' giorni feriali, escluse però le domeniche e feste di*

*pieno precetto: eseguita però la pignorazione ed assicurato con ciò l'interesse dell' attore, si dovrà differire l'ulteriore esecuzione fino a che saranno passate le ferie.*

## § 489.

*Negli altri casi espressi nel capitolo che tratta dell'esecuzione si potrà domandare e mandare ad effetto l'esecuzione anche nelle ferie; solo, allorchè converrà assegnare un termine alla prestazione d'un fatto o sia lavoro, il giudice dovrà avere il dovuto riguardo alle ferie; e secondo la condizione delle persone, al tempo della raccolta e delle vendemmie.*

Ove la legge non istabili espressamente un'eccezione, possono senza difficoltà intraprendersi nei giorni delle ferie tutti gli atti giudiziali di cui il Regolamento fa menzione (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. *hh.*) Da ciò ne segue che resta proibito,

*a*) Di tener in giorno feriale una sessione od udienza giudiziale; eccettuati sono i casi in cui il giudice troverà che una o l'altra delle

parti potesse, per via del ritardo o dilazione, soffrire un notabile danno, o fosse esposta al pericolo di essere pregiudicata. Qualora poi il giudice avesse assegnata un' udienza ad un giorno feriale, ed ambedue le parti vi fossero comparse ed avessero trattate le loro occorrenze, e che indi fosse stata profferita la sentenza, non potrebbe aver luogo nullità di sorta rispetto a queste operazioni giudiziali, perchè entrambe le parti aveano rinunziato alle loro ragioni. Se però una delle medesime non fosse comparsa alla sessione ordinata in giorno di ferie, e che il giudice ne avesse pronunziata la sentenza in contumacia, allora sarebbe in piena libertà della parte contumaciata di presentare contro del giudicato il suo gravame di nullità, attesochè la non comparsa della parte non si può in verun caso ritenere per una rinunzia del suo diritto; ed una citazione che al giudice è proibita dalla legge non sorte un effetto legale a pregiudizio della parte non comparsa. Volendo per altro la parte stessa accontentarsi della sentenza contro di essa contumacialmente profferita, non sarebbe del-

l'istituto del giudice di entrare *ex officio* in simil caso nella cognizione di una nullità che non fu da quella impugnata (Aul. Dec. del 16 giugno, 1788).

*b*) Non è permesso nelle domeniche e feste di pieno precetto di chiedere ed eseguire la pignorazione (§ 488). All' incontro può nei giorni feriali,

1. Seguire qualunque intimazione di scritture ed atti (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. *hh.*);

2. Essere presentato a protocollo qualsiasi atto o scrittura (§ 487);

3. Se alcuno sarà stato condannato a pagare una somma di danaro, potrà essere esecutato fino alla pignorazione (vedasi l'eccezione sotto *b*). Siccome poi colla medesima l'attore ha conseguito tutta la sicurezza del suo credito o pretesa, così ordina la legge che cogli altri atti esecutivi, come sarebbero la stima, vendita, ecc., sia differito sino a che saranno passate le ferie;

4. Si potranno pure chiedere e mandar ad effetto in giorno di ferie le altre specie di

esecuzione, p. e. l'inscrizione nelle pubbliche tavole, la prenotazione a carico di un fondo stabile, l'assegno d'un credito o salario, la consegna forzata di un mobile, ecc. Solo allorchè trattasi di assegnare un termine alla prestazione d'un fatto o lavoro, il giudice (così dichiara il § 189) dovrà avere il dovuto riguardo alle ferie, e secondo la condizione delle persone, al tempo della raccolta e delle vendemmie.

Essendo il § 489 del tutto analogo al § 488, si presume con fondamento che anche nel caso delle altre diverse specie di esecuzione sieno escluse le domeniche e le feste di pien precetto dal rimanente delle ferie, e quindi in una domenica non si possa, per esempio, ricercare od eseguire una inscrizione all'uffizio delle ipoteche. In egual modo sembra applicabile al § 489 anche il prescritto rapporto alla sospensione degli ulteriori atti esecutivi, tostochè l'interesse del creditore fosse stato intieramente cautato.

## CAPITOLO TRENTESIMOSESTO

---

### DELL' INTIMAZIONE DE' DECRETI ED ORDINI GIUDIZIALI.

### § 490.

*Tutte le ordinazioni che dal giudice emanano tanto nel corso della causa, come negli atti esecutivi, deve egli farle intimare tanto alla parte dalla cui istanza derivano, come ancora alla parte contraria.*

Intorno alla corrispondenza da tenersi coi rispettivi uffizj e dicasteri superiori è prescritto quanto segue:

" § 79. Coi dicasteri aulici e di giustizia, a cui i tribunali di prima istanza e quello di appellazione non sono subordinati, come pure coi governatori delle provincie, ancorchè avessero al tempo stesso il presidio del tribunal provinciale dei nobili, e fossero perciò subordinati al tribunale appellatorio, e finalmente

coi capitani dei circoli (delegati provinciali) si terrà la corrispondenza uffiziosa mediante note presidiali che dovranno essere sottoscritte dal solo presidente o di chi farà le sue veci.

§ 80. Le spedizioni da farsi a' giudici o superiori esteri, o non subordinati al tribunale che commette ciò che è d' ordine, si faranno nella forma di lettere sussidiali o sieno requisitorie, che dovranno essere firmate dal presidente, o suo vicepresidente, e dal segretario.

§ 81. Ciò che il tribunale di prima istanza avrà da riferire a quello d'appellazione, oppure quello d' appellazione al supremo di revisione, dovrà stendersi in forma di consulta o rappresentanza, al di fuori della quale si metterà una rubrica o sia *occhietto* indicante brevemente l' oggetto e il nome delle parti. Queste consulte dovranno interiormente essere sottoscritte dal presidente o vicepresidente, e al di fuori dal relatore. Si scriveranno le medesime in *fracto foglio*, o sia in foglio piegato in doppio, e sul primo lato bianco si metteranno i nomi del presidente e

de' consiglieri che saranno stati presenti alla deliberazione. Delle sentenze o dei protocolli che verranno trasmessi al supremo tribunale pel giudizio di revisione il tribunale trasmettente dovrà sempre tenere una copia.

§ 82. Ai particolari od uffizi subordinati farà il tribunale tenere le sue determinazioni nella forma di ordinanze sottoscritte dal presidente, o da chi ne farà le veci, e dal segretario.

§ 83. I decreti o le ordinazioni che non saranno una formale sentenza, dovranno trascriversi a tergo dell'esibito di parola in parola secondo le formole del concluso, e quindi firmarsi soltanto da un segretario, osservando però ciò ch'è disposto al § 455 del Regolamento Giudiziario Generale per l'apposizione del sigillo giudiziale ai decreti esecutivi (Pat. del 9 settembre, 1785). „

## § 491.

*Il primo decreto che emanerà dopo mossa la lite, si dovrà sempre far tenere al reo con-*

*venuto mediante consegna nelle proprie di lui mani; ma de' susseguenti basterà che segua l'intimazione mediante la consegna in mano dei domestici del medesimo.*

Trattandosi d'intimare un decreto giudiziale a delle società o compagnie intiere interessate nelle miniere, fucine od altri oggetti montanistici, dovrà il cursore, in vece di andare in traccia della società o compagnia, recarsi all'abitazione dell'istituito pagatore, direttore od ispettore della miniera, e gli consegnerà sotto nome degl'interessati l'atto di cui si tratta. Qualora questi non si rinvenisse nè nel luogo del giudizio, nè alle fabbriche od altri locali esistenti presso la miniera, si porterà il cursore perfino nelle gallerie, pozzi e capanne per intimargli il decreto in presenza dei minatori. Incumbe poi all'ispettore, pagatore, o direttore della miniera di darne notizia alla società sua principale (Pat. del 1.° novembre, 1781, § 28).

In egual modo si procederà se il decreto giudiziale riguarda un negozio od una ditta mercantile. Il cursore lo comunica a colui

che ha la firma del negozio (Pat. del 9 aprile, 1782, § 11).

## § 492.

*Se il cursore, il quale ha da eseguire l'intimazione, rimarcasse che la parte si tenesse ascosa, egli dovrà affigere alla porta della di lei abitazione l' avviso scritto dell'ora nella quale egli nel giorno vegnente farà nuovamente ritorno per farle questa intimazione. Se la parte non si lasciasse nemmeno allora ritrovare, dovrà affigere alla porta della casa il decreto che dovrebbe intimarle, e questa affissione sortirà l' effetto stesso come se l'intimazione si fosse fatta alle di lui mani.*

A cadaun cursore, a cui incumbe l'uffizio delle intimazioni, si dovrà consegnare per ogni eventuale caso dei viglietti del tenore come qui in appresso:

" Dovendosi per parte di questo regio tri-
" bunale civile di prima istanza di... pra-
" ticare l' intimazione d' una scrittura ad esso
" N. N...., non si manca punto di avver-
" tirlo perchè si ritrovi domani mattina pre-

" cisamente alle ore 10 a casa; altrimenti
" ciò che gli dovea esser intimato, sarà af-
" fisso alla di lui porta, e tale affissione sor-
" tirà l'effetto come se l'intimazione si fosse
" fatta alle di lui mani, ecc. „

Qualora il cursore il giorno susseguente eseguisse l'affissione, dovrà tanto sull'originale affisso, quanto sul duplicato da intimarsi alla parte producente, apporvi il suo certificato nei seguenti termini:

" Ho affisso il soprascritto decreto cogli
" allegati A, B, C, alla porta della contro-
" parte N. N., a motivo di non averlo po-
" tuto ritrovare nella sua abitazione. „

Dato il . . .

*Firma del cursore.*

Il certificato, qualora fosse steso da un cursore giurato del tribunale, sarà riguardato per un pubblico documento, e merita quindi piena fede insino che non consti altrimenti della falsità del suo tenore.

## § 493.

*Quando per parte del reo convenuto vi saranno più consorti della lite, il primo decreto con la scrittura e suoi allegati dovrà consegnarsi a quello che sarà nominato il primo nella scrittura, ed agli altri se ne farà tenere soltanto un estratto o sia la rubrica della scrittura con una copia del decreto; con che sarà libero a ciascun consorte di farsi comunicare il libello e suoi allegati per l'ispezione da quello a cui sarà stato consegnato.*

Allorchè l'attore presenta un atto in confronto di parecchi consorti di lite rei convenuti, il giudice farà intimare l'originale *in esteso* con tutti gli allegati a quello che sarà nominato il primo nella scrittura, ed agli altri consorti soltanto un estratto, cioè la *rubrica* od iscrizione dell'atto, unitamente all'attergato decreto; ed il cursore dovrà sopra ciascuna rubrica annotarvi la persona a cui furono comunicati l'originale e gli allegati

relativi, non che l'avvertenza che presso quella se ne potrà fare l'ispezione. Il decreto giudiziale sarà steso in questo modo:

" S'intimi l'originale cogli allegati A, B,
" C, D, al primo nominato N. N., ed una
" rubrica a cadauno dei rei convenuti, con
" la facoltà di farsi per l'ispezione comuni-
" care dal primo l'originale suddetto; e re-
" sta ordinato ad N. N. di presentare la sua
" risposta entro il termine di giorni, p. e.,
" 30 (*ovvero:* e compariranno le parti all'aula
" verbale di questo tribunale il giorno . . .
" alle ore . . ., coll'avvertenza dei §§ 20 e
" 25 del Regolamento). ,,

Modula del certificato che appone il cursore alle rubriche.

" Ho intimato la presente petizione con
" tutti gli allegati ad N. N. primo nominato
" in causa, presso il quale si potrà farne l'i-
" spezione. ,,

L'attore dee, nello stesso tempo in cui produce la petizione, presentare le occorrenti rubriche, altrimenti gli verrebbe restituita col seguente decreto:

" Unite previamente le occorrenti rubri-
" che alla petizione per essere intimate ai
" consorti rei convenuti, si provvederà come
" di ragione. „

Qualora il primo nominato fosse domiciliato nel luogo del giudizio, e diversi altri rei convenuti dimorassero in vari luoghi fuori di stato, dovrebbe il giudice servirsi della seguente modula nel decretare il libello di cui si tratta.

" S'intimi l'originale coll'allegato A per-
" sonalmente al primo nominato N. N., ed
" una rubrica a cadaun degli altri rei con-
" venuti qui domiciliati N. N., N. N. ed N.
" N., con la facoltà di farsi comunicare dal
" primo l'originale suddetto per l'ispezione;
" s'intimi inoltre al triplo coll'allegato A
" nelle mani dell'avvocato N. N., che resta
" *ex officio* deputato, e con pubblico editto
" notificato, in curatore degli assenti N. N.
" di Londra, N. N. di Parigi ed N. N. di
" Roma; s'intimi rispettivamente altra copia
" coll'allegato A. ad N. N. di Londra, ad
" N. N. di Parigi e ad N. N. di Roma, me-

" diante la posta, contro la solita ricevuta
" (*ovvero:* mediante note requisitoriali ai ris-
" pettivi tribunali), per la risposta da darsi
" entro il termine di giorni 90. „

Quando poi il primo nominato è domiciliato nel luogo del giudizio, e gli altri due, p. e., sono dimoranti nello Stato e nel medesimo luogo, si decreterà la petizione come segue:

" S' intimi l'originale coll' allegato A per-
" sonalmente al primo nominato N. N., il
" triplo coll'allegato A ad N. N., ed una
" rubrica ad N. N., tutti dimoranti a..., e
" ciò mediante la posta contro la solita rice-
" vuta (*ovvero*: mediante requisitoriale al giu-
" dice di quel luogo), con la facoltà al terzo
" nominato di farsi dal secondo comunicare
" il triplo per l'ispezione, con ordine a tutti
" di produrre la loro risposta entro il ter-
" mine di giorni 45, e coll' avvertenza agli
" assenti N. N. ed N. N. di destinare quivi
" e rendere nota una persona alla quale sieno
" da rimettersi i successivi atti e decreti giu-
" diziali; altrimenti dovranno essi portare le

" spese delle intimazioni senz'alcun risarci-
" mento. ,,

Il giudice competente della causa che si sta promovendo è quegli che ha la giurisdizione sopra il reo primo nominato. Un'eccezione di questa regola sarebbe se la petizione concernesse un diritto reale che riguarda dei beni stabili, p. e., se l'attore domandasse il ripristino d'una reale servitù rustica a carico d'un fondo che appartiene a più proprietari in comune; una tale petizione dovrebbe, senza riguardo al fôro a cui è soggetto il primo nominato reo convenuto, prodursi sempre a quel giudice che ha la giurisdizione del fondo medesimo.

## § 494.

*La parte che durante la lite vorrà mutare la sua abitazione, dovrà notificare in debito tempo e giudizialmente all'avversario il nuovo alloggiamento o luogo d'abitazione; altrimenti il decreto verrà affisso nel luogo del giudizio, e tale affissione avrà lo stesso ef-*

*fetto come se fosse seguìta l'intimazione come sopra: il cursore però in tal caso dovrà ritenere presso di sè gli allegati appartenenti al decreto giudiziale, e consegnarli sopra insinuazioni a quello al quale s' aspettano.*

La notificazione del cangiamento di domicilio sarà prodotta in duplo, ed avrà l' evasione seguente:

" S' intimi alla controparte per suo lume " e direzione. „

Vi sono da osservare due casi in cui si eseguisce l' affissione,

1. Quando il cursore s' accorge che la parte avversaria si tiene ascosa ad oggetto d' evitare l' intimazione d' una scrittura; e

2. Quando egli rileva che la parte abbia mutato, in pendenza della lite, la sua abitazione, e ch' essa non abbia notificato in giudizio la casa nuovamente occupata.

Nel primo caso si affige, previo l'avviso, a termini del § 492, la scrittura cogli allegati alla porta dell' avversario; e

Nel secondo caso si affige la scrittura con l' attergato decreto senza gli allegati nel luogo

del giudizio all'*albo pretorio*, e queste affissioni terranno luogo della più regolar intimazione giudiziale. Sulla relazione del cursore, che rassegna di non aver ritrovata la parte nel luogo indicato nella petizione, il giudice farà il seguente decreto:

" All' archivio la relazione; e si affiga in
" questo tribunale all'*albo pretorio* la scrit-
" tura di N. N. diretta contro N. N., con
" ordine al cursore N. di ritenere presso di
" sè l'allegato A, da consegnarsi a chi do-
" veva essere intimato. ,,

## § 495.

*Quando dall'una parte o dall'altra vi saranno più consorti in lite, essi dovranno notificare all'avversario quello fra di loro a cui saranno da intimarsi gli ulteriori decreti giudiziali; altrimenti si farà l'intimazione in mano di chi sarà nominato il primo nella prima scrittura.*

Sulla scrittura che notifica alla controparte la persona alla quale dovransi intimare gli ulteriori decreti, si decreterà quanto segue:

" S'intimi alla controparte per suo lume
" e direzione, e si dia avviso all'uffizio di
" spedizione per sua norma. „

## § 496.

*Quando l'una o l'altra parte non dimorerà nel luogo del giudizio, dovrà l'assente, essendo attore, subito nel primo libello, e, se reo convenuto, prima della scadenza del termine che gli sarà prefinito per la risposta, destinare e rendere nota all'avversario una persona abitante nel luogo alla quale debbono rimettersi i decreti giudiziali; altrimenti la parte assente dovrà portare le spese delle intimazioni senza alcun risarcimento: in qualsivoglia caso sarà però dovere della parte che avrà impetrato il decreto di anticipare provvisionalmente le spese per conto dell'altra.*

Non dimorando l'una o l'altra delle parti nel luogo del giudizio, ma notoriamente bensì entro gli Stati ereditarj dell'Austria, si dovrà decretare il libello in questa maniera:

" S' intimi l'originale cogli allegati A, B,
" C personalmente ad N. N., abitante in...,
" mediante la posta, contro la solita ricevuta
" (*ovvero:* requisitoriale al giudice del luogo),
" per la risposta da darsi entro il termine
" di giorni 60, coll' avvertenza di destinare
" quivi e di far nota una persona a cui sieno
" da rimettersi i successivi atti e decreti giu-
" diziali; altrimenti dovrà egli portare le
" spese delle intimazioni senza alcun risar-
" cimento. ,,

Tutte le scritture giudiziali di una parte che impetrò i benefizj accordati alla povertà, cioè il gratuito patrocinio e l' esenzione delle tasse, saranno trattate come atti *ex officio*, e per consegnenza andranno pure esenti dal pagamento della tassa postale; e la prenotazione delle medesime sui relativi registri per l' eventuale pagamento, nel caso che la parte sortisse vittoriosa, dovrà eseguirsi dall' uffizio delle tasse, e non mai da quello della posta (Aul. Dec. del 15 settembre, 1783).

## § 497.

*Quando l' attore dimorerà fuori degli Stati di Sua Maestà, o non sarà noto il luogo di sua abitazione entro i medesimi, esso dovrà nominare un procuratore nel luogo del giudizio; altrimenti gli sarà ingiunta dal giudice questa nominazione senza dar passo al libello, come per altro sarebbe d' ordine.*

Il decreto anologo al presente paragrafo è del tenore come segue:

" Non essendo per parte dell' attore no-
" minato un procuratore nel luogo del giu-
" dizio, non si dà corso all' istanza, e quindi
" si restituisce. „

## § 498.

*Se l' attore farà l' indicazione che il reo convenuto dimori fuori degli Stati di Sua Maestà, o di non avere notizia del luogo della di lui dimora, ed anche il giudice ignori dove il reo convenuto si ritrovi, si do-*

*vrà costituire al reo convenuto, a di lui pericolo e spese, un curatore che lo rappresenti, e gli si renderà noto ciò mediante pubblico editto, affinchè il medesimo possa munire il patrocinatore nominato de' necessarj documenti, titoli e prove, oppure, volendo, destinare ed indicare al giudice un altro procuratore. Da tale pubblicazione d' editto non potrà esimersi se non chi, prima di abbandonare gli Stati di Sua Maestà, avrà al suo giudice indicata persona munita di pien potere, alla quale si possano fare le intimazioni durante la sua assenza coll' effetto stesso come se fossero seguite in proprie di lui mani. Del resto, quando l' attore venisse convinto di aver egli studiosamente taciuto il luogo della dimora del reo convenuto, sarà nulla tutta la procedura, ed egli tenuto a pagare le spese causate nella pubblicazione dell' editto e nella nomina del curatore, ed oltre di ciò avrà da sottoporsi ad una proporzionata pena.*

Allorchè il domicilio del reo sarà noto, ma si troverà fuori degli Stati Austriaci, op-

pure se fosse del tutto ignoto il luogo della sua dimora, il giudice gli costituirà nel suo decreto che si pone a tergo del libello un curatore a sue spese e pericolo, e gli si darà notizia di ciò con pubblico editto, acciocchè egli, volendo, possa nominarsi un altro patrocinatore, a cui sarà indi da intimarsi la petizione cogli allegati. Una modula di tale editto di citazione è contenuta nella Patente del 9 settembre, 1785, § 85: quello è del seguente tenore, allorchè la processura sarà verbale e si sapesse la dimora del reo in estero Stato:

" Per ordine del regio tribunale civile di
" prima istanza di... si notifica ad N. N. es-
" sere stata presentata allo stesso regio tribu-
" nale da N. N. una petizione in punto di paga-
" mento lir. 1000 dipendentemente da carta
" obbligatoria del giorno... Avendo ora esso N.
" N. l'attuale sua dimora fuori degli Stati
" di S. M., è stato a norma di legge nomi-
" nato e destinato a tutto suo pericolo e
" spese l'avvocato N. N., affinchè in qua-
" lità di curatore speciale lo rappresenti in

" giudizio nella suddetta vertenza, la quale
" verrà in tal modo trattata e decisa a ter-
" mini di ragione e del vegliante Regola-
" mento Giudiziario Generale. Resta per-
" tanto avvisato col presente pubblico editto,
" il quale avrà forza della più regolare inti-
" mazione, il ridetto N. N. essere stata pre-
" fissa a dedurre l'eventuali sue ragioni in
" questo regio tribunale, coll'avvertenza por-
" tata dai §§ 20 e 25 del Regolamento, la
" sessione all'aula verbale per la mattina
" del giorno... alle ore..., onde possa, vo-
" lendo, o comparire all'aula verbale, o far
" tenere e somministrare al detto curatore
" tutte le carte di cui credesse far uso per
" la propria difesa, scegliendo anco, con la
" debita notizia a questo regio tribunale,
" altro procuratore, ed usando di tutti quei
" mezzi che crederà opportuni, nelle vie però
" regolari e di giustizia. Ed il presente sarà
" pubblicato ed affisso nei soliti luoghi, ed
" inserito per tre volte nelle pubbliche gaz-
" zette. „

Qualora poi la processura è qualificata nel

processo in iscritto, e, p. e., il domicilio del reo convenuto non fosse noto nè all'attore nè al giudice, si stenderà l' editto nel modo come qui in appresso:

" Per ordine del regio tribunale civile di
" prima istanza di... si notifica ad N. N.
" essersi presentata allo stesso regio tribu-
" nale da N. N. una petizione in punto di
" assicurazione di una dote per la somma
" di lir. 200 contro esso convenuto, ed im-
" plorati gli opportuni provvedimenti di ra-
" gione. Non essendo noto il luogo dell' at-
" tuale dimora del nominato N. N., e po-
" tendo egli trovarsi fuori degli Stati di S.
" M. l' augusto nostro Sovrano, è stato a
" norma di legge nominato e destinato a
" tutto di lui pericolo e spese il causidico di
" questo fôro N N., affinchè in qualità di
" curatore speciale lo rappresenti in giudizio
" nella suddetta vertenza, la quale verrà con
" tal mezzo trattata e decisa a termini di
" ragione e del vegliante Regolamento Giu-
" diziario Generale. Resta pertanto avvisato
" il ridetto N. N., col presente pubblico

" editto, il quale avrà forza della più rego-
" lare intimazione, affinchè egli sappia e
" possa, volendo, dar la sua risposta entro
" il termine di giorni 90, facendo tenere e
" somministrando al detto curatore tutte le
" carte, ecc. Ed il presente sarà pubblicato ed
" affisso nei soliti luoghi, ed inserito tre volte
" nelle pubbliche gazzette (6). „

---

(6) Se vi fosse stata presentata una petizione provocatoria, si dovrebbe stendere l'editto nella seguente maniera:

« Per ordine di questo regio tribunale di
« Rovigo si notifica ad Eusebio Dalponi esser
« egli stato da Anna Maria Grati, nata Mau-
« soleni, provocato con libello innanzi a
« questo tribunale in un punto di dover com-
« provare il vantato diritto sopra l' eredità la-
« sciata dal *quondam* Martini Mausoleni. Non
« essendo noto il luogo dell'attuale dimora di
« esso Eusubio Dalponi, e potendo eventual-
« mente trovarsi fuori della Monarchia Au-
« striaca, fu a norma di legge nominato e
« destinato a tutto di lui pericolo e spese l'in-
« terveniente Ignazio Zotti di questo fôro, af-
« finchè in qualità di curatore speciale lo rap-

La petizione che verrà prodotta in giudizio dall' attore sarà decretata, come qualunque altro libello, per la risposta, oppure per una sessione secondo la qualità dell' affare che richiede la processura verbale o quella per iscritto; dovrassi prefiggere però sempre il termine di giorni 90 per la risposta, quando

---

« presenti in giudizio nella suddetta vertenza, « che verrà con tal mezzo trattata e decisa a « termini di ragione e del vegliante Regola- « mento Giudiziario Generale.

« Resta pertanto avvisato il ridetto Eusebio « Dalponi col presente pubblico editto, il « quale avrà forza della più regolare intima- « zione, affinchè egli sappia e possa, volendo, « dare la sua risposta entro il termine di « giorni 90 sulla diffamazione imputatagli, ov- « vero presentare entro lo stesso termine la « sua petizione per comprovare il diritto sul- « l' eredità lasciata dal suddetto defunto; al- « trimenti gli sarà, rapporto a questo diritto « ereditario, imposto il perpetuo silenzio, fa- « cendo tenere e somministrando al nominato « curatore tutte le carte di cui credesse far « uso per la propria difesa, ecc., ecc. »

anche fosse ignota la dimora del reo, perchè potrebbe trovarsi appunto in estero Stato. Per la stessa ragione si deputerà anche nella processura verbale la sessione ad un tempo assai lungo (occorrendo anche a giorni 90), affinchè il reo abbia tempo sufficiente di comunicare al curatore *absentis* i mezzi probatorj che crederà opportuni alla sua difesa, ovvero perchè possa scegliersi un altro patrocinatore di sua confidenza. Il decreto si farà in questo modo:

" S'intimi l'originale cogli allegati per-
" sonalmente all'avvocato N. N., che viene
" *ex officio* destinato e con pubblico editto
" notificato in curatore dell'assente N. N.
" per la risposta da darsi entro il termine
" di giorni 90; ed a tal fine si darà oppor-
" tuno decreto al curatore, e si stenderà il
" solito editto (*ovvero se fosse noto il luogo*
" *della dimora del reo fuori degli Stati di*
" *S. M., si dirà dopo la parola* assente N.
" N.); non che s'intimi il triplo coi suoi al-
" legati allo stesso reo convenuto dimorante
" in Torino, mediante la posta (*ovvero re-*

" *quisitoriale*) contro la solita ricevuta, per
" la risposta, ecc. „

Al curatore *absentis* si consegna un decreto separato, il quale serve di procura in tutti gli affari relativi all' oggetto per cui è stato istituito. La modula è questa:

" Avendo N. N. presentato a questo regio
" tribunale contro N. N. sotto il giorno...
" al num... una petizione in punto di pa-
" gamento di lir. 1000 italiane, e non es-
" sendo noto il luogo dell' attuale dimora del
" nominato N. N. (*ovvero essendo egli fuori*
" *degli Stati di S. M.*); questo regio tribu-
" nale gli destina a tutto di lui pericolo e
" spese in curatore speciale in questa ver-
" tenza l' avvocato di questo fôro N. N. Re-
" sta egli quindi avvisato affinchè assuma
" tosto questo patrocinio, e si presti nei modi
" legali alla difesa affidatagli sino alla diffi-
" nizione della causa, qualora il reo conve-
" nuto in questo tempo non si fosse scelto
" altro procuratore. „

Come dovrassi procedere allora quando intimar deesi una sentenza alla parte che non

solo è assente dal luogo del giudizio, ma il cui domicilio è altresì affatto ignoto? Questo caso non può sì facilmente avvenire, se viene osservato ciò che i paragrafi 15 e 494 di questo Regolamento espressamente prescrivono. Fu però dichiarato coll' Aulico Decreto del 16 febbraio, 1792, che anche nell' intimazione di una sentenza si avrà presente ciò che il § 498 ordina rispetto alla consegna del primo libello in causa di un assente reo convenuto, senza che con ciò sieno alterati in alcun modo i termini prefissi per l' insinuazione dell' appello o della revisione.

## § 499.

*Se però fosse noto il luogo della di lui dimora fuori degli Stati di Sua Maestà, si dovrà, oltre alla pubblica notificazione prescritta nel precedente paragrafo, consegnare alla posta il libello contro di lui presentato, col debito indirizzo, e riportare dal detto uffizio di posta un certificato o sia ricevuta della seguìta consegna.*

Nasce qui il dubbio se il termine per la risposta debba essere computato dal giorno in cui il libello fu intimato all'istituito curatore dell'assente, oppure da quello in cui l'uffizio postale consegnò l'atto nelle proprie mani del reo convenuto. Il consigliere d'appello *De Fodransberg* sostiene che tal termine debba computarsi nel primo modo; ma questa sua opinione è apertamente contraria all'Aulico Decreto del 30 novembre, 1789, lett. *h*, il quale ordina di non computare i termini che sono prescritti alle parti assenti dal giorno della consegna dell'atto all'uffizio di posta, ma bensì da quello in cui seguì l'effettiva intimazione dell'atto medesimo. Sotto questa parola *intimazione* non può intendersi altro che la consegna dell'atto che fa l'uffizio postale alla parte stessa, mentre il giorno della consegna alla posta e quello dell'intimazione al curatore dell'assente sarà presso a poco sempre il medesimo (§ 510 del Regolamento). Da questo paragrafo si deduce che il libello deesi presentare in triplo. Uno di questi con tutti gli allegati si consegna alla posta, un

altro similmente cogli allegati all'istituito curatore dell'assente, il terzo poi senza allegati si restituisce all'attore.

Se il luogo della dimora del reo fosse noto, e questo si ritrovasse entro gli Stati austriaci, cesserebbe il bisogno della pubblicazione dell'editto e della nomina d'un curatore, poichè basta che in un tal caso si consegni all'uffizio della posta la relativa petizione, e si ritiri un certificato postale in prova dell'effettuata consegna.

Rispetto a questo ed al precedente paragrafo contiene l'Aulico Decreto del 18 maggio, 1790, la seguente norma intorno alla citazione edittale. L'attore è obbligato d'indicare sulla rubrica della sua petizione il luogo della dimora del reo, o di annotare che ad onta delle sue indagini non possa ritrovarlo, e che quindi non gli sia nota la sua abitazione: ciò trascurato, il giudice restituirà *ex officio* la petizione per essere corretta come di regola. Se l'attore adduce di non sapere il luogo della dimora del reo, dovrà produrre un certificato dell'uffizio dell'intavolazione

(uffizio delle ipoteche), con cui sia attestato che il reo non posseda beni nelle province, o, possedendone, quali e dove ne abbia. Chiunque evitare volesse il dispiacere d' essere edittalmente citato, dovrà, nel caso che non volesse abitare presso i di lui beni o luoghi soliti di sua dimora, indicare al suo fôro naturale il cambiamento della sua abitazione, o nominare un procuratore a cui si possano intimare le scritture prodotte durante la di lui assenza, o destinare un altro nella sua abitazione con procura, al quale le ordinazioni giudiziali possano essere consegnate coll' effetto come se fossero consegnate in proprie mani del reo medesimo.

Dovendo in sequela dei §§ 498 e 499 del Regolamento pubblicarsi contro un reo la citazione edittale, ed essendo l'editto esattamente e con precisione steso secondo l'Istruzione generale al § 85, consisterà allora il modo della pubblicazione in ciò, 1.° che l'editto sia affisso nel luogo del giudizio e negli altri luoghi soliti del comune; 2.° che sia comunicato un esemplare ad ogni tribunale ci-

vile di prima istanza nella capitale della provincia, acciocchè dal canto loro possano tosto affigerlo; 3.° che sia altresì affisso nel luogo dell' abitazione forse nota del citato assente, e ciò, cambiando egli di mora, in quel luogo ove era solito di trattenersi più spesso; e generalmente, 4.° dovrà essere inserito per tre volte nelle pubbliche gazzette.

## § 500.

*Quando si fa l' intimazione ad una parte dimorante negli Stati di Sua Maestà col mezzo della consegna all' uffizio di posta, dovrà la ricevuta, da rilasciarsi dalla parte citata, esprimere la dichiarazione dell' intimazione avuta ed il giorno in cui sarà seguìta. Se la parte ricusasse tale ricevuta o non si lasciasse ritrovare, si dovrà, sul rapporto dell' uffizio postale indicante queste circostanze, procedere come viene prescritto pei casi ne' quali il luogo della dimora della parte non è noto.*

Due sono i mezzi per intimare fuori del luogo del giudizio gli atti giudiziali:

1. L' uffizio della posta, osservando il prescritto dai §§ 499 e 500; 2.° le note requisitoriali, in seguito delle quali il giudice del luogo ove si ritrova la controparte fa praticare l' intimazione, e riscontra poscia legalmente dell' eseguito. La lettera requisitoriale sarà del seguente tenore:

" In sussidio di giustizia resta cotesto re-
" gio tribunal civile di prima istanza di Pa-
" dova officiosamente ricercato di far inti-
" mare ad N. N., abitante a ... al num...,
" l' acchiusa petizione di N. N., e di favo-
" rire poscia il ritorno del duplicato con la
" relazione della seguita consegna e con la spe-
" cifica delle occorse spese, onde poterne, dopo
" fatto l' incasso, trasmettere l' importo a do-
" vuto compenso. Si promette in pari incon-
" tro una simile corrispondenza. ,,

Il giudice decreta poscia:

" All' archivio la lettera; e si dia ordine
" al cursore N. N., per la ricercata intima-
" zione, eseguita la quale, farà la sua re-
" lazione. ,,

In ordine a questo decreto eseguisce il

cursore la richiesta intimazione, e poi così riferisce:

" In adempimento del venerato ordine di " questo regio tribunale del giorno... al " num... ho io infrascritto intimato oggi per- " sonalmente ad N. N. la petizione dei N. N. " ed N. N. pervenuta dal regio tribunale di " Verona. ,,

" Verona, il...

N. N. cursore. ,,

Dietro questa relazione stende il giudice la nota responsiva, che sarà fatta in questi termini:

" A dovuto riscontro della pregiata uffi- " ciosa ricerca di cotesto regio tribunale ci- " vile di prima istanza al num...., si pregia " questo tribunale di porgergli a notizia di " avere nel giorno... praticata la chiesta in- " timazione della petizione di N. N. ad N. N. " come si potrà rilevare dalla qui annessa " concordata copia della relazione del cur- " sore. Si unisce quindi la specifica delle " relative competenze, attendendo dalla genti- " lezza di cotesto R. tribunale il più solle-

" cito rimborso in soddisfacimento dovuto a
" questa cassa. „

Quando al cursore non riesce di eseguire l'ordinata intimazione, presenterà egli nulla meno la sua relazione, e dirà:

" Non mi è stato possibile d'intimare ad
" N. N. la petizione del N. N. pervenuta con
" nota del regio giudice di ..., perchè il detto
" N. N. si è trasferito in estero Stato, e,
" come si dice, a Filadelfia. Lochè io rasse-
" gno sommessamente a questo regio tribu-
" nale, ritornando la petizione comunicatami
" col venerato decreto del giorno... al num...
Verona, il ...

N. N. cursore. „

Il giudice dà alla medesima questa evasione:

" All' archivio la relazione, e si riscontri
" il giudice requirente dell' emergenza, ri-
" tornandogli la sua petizione con la copia
" autentica della relazione e della specifica
" delle spese. „

Il riscontro sarà steso in questo modo:

" Non avendosi potuto praticare la inti-

" mazione di cui tratta la pregiata ricerca
" di cotesto regio tribunale civile di prima
" istanza, del giorno ... al num..., pel mo-
" tivo risultante dalla compiegata copia con-
" cordata della relazione del cursore, si fa
" un dovere questo tribunale di ritornare la
" comunicata petizione di N. N., e vi unisce
" la specifica delle occorse spese acciò favo-
" risca di farne qui pervenire il rimborso. ,,

Ricevuto il giudice requirente il riscontro, sia di eseguita, sia di non effettuata intimazione, rimette con tutta sollecitudine la specifica delle spese al tribunale requisito con questa nota:

" Verificatosi l'incasso delle lir. .. dovute
" a cotesto regio tribunale civile di prima
" istanza dietro l'indicazione fatta con la
" favorita nota del giorno ... al num..., non
" si tarda di rimettergliene il corrispondente
" importo con lir..., attendendo dalla di lui
" compiacenza riscontro del ricevuto danaro
" a propria tranquillità. ,,

Qualora il consegnatore degli atti alla posta non potesse giustificare l'eseguita intima-

zione de' medesimi alla controparte, dovrebbe aver luogo la processura prescritta dal § 498 del Regolamento Giudiziario, come se fosse ignoto il luogo della sua dimora (Aul. Dec. del 15 gennaio, 1787, lett. *oo*).

Promuovendosi una lite in confronto d'una massa d'eredità giacente prima d'esser noti i di lei eredi, o avanti che gli eredi noti abbiano presentata la loro accettazione d'eredità, si dovrà ad istanza dell'attore istituire un curatore alla massa, e darne di ciò notizia agli eredi conosciuti, acciocchè questi, volendo, trattino in concorso dell'attore la causa contro il nominato curatore. Prodotta però l'accettazione d'eredità, l'attore si dovrà dirigere in confronto degli eredi che si sono dichiarati, fra i quali esistendo dei minorenni assenti od altri ai quali non ispetta la libera amministrazione dei loro beni, sarà da procedere come in ogni altra causa (Aul. Dec. del 19 gennajo, 1790, lett. *d.*) (7).

---

(7) All'oggetto d'introdurre un metodo uniforme e regolare nell'impostazione delle

## § 501.

*Se l'una o l' altra parte avrà costituito un procuratore, l' intimazione de' decreti giudi-*

---

lettere e de' pieghi spediti per mezzo de' regi uffizj postali ai tribunali e giudizj, oppure da questi ricevuti in affari fra parte e parte, furono con decreto appellatorio di Venezia del 10 aprile, 1804, stabilite, di concerto col Governo generale, le seguenti massime, onde guarentire nello stesso tempo anche l' interesse del regio erario.

1. I tribunali e giudici di prima istanza saranno responsali ai regi uffizj di posta pel pagamento del porto delle lettere e de' pieghi che in affari di parti verranno da loro trasmessi o ricevuti, secondo che la parte a cui ne incumbe il pagamento sarà soggetta alla loro giurisdizione.

2. Sarà dovere di tutte le prime istanze, nel rimettere le lettere od i pieghi al rispettivo postale uffizio, di accompagnarli con un doppio esemplare degli elenchi a stampa, di cui saranno provvedute dagli uffizj suddetti, contemplato opportunamente nelle prime quattro

*ziali alle di lui mani sarà valida sino a che ne sarà stato nominato un altro.*

---

colonne, secondo la qui annessa modula, e firmato dal giudice e dall' individuo incaricato della spedizione.

3. Ogni lettera o piego deve portare esternamente il numero protocollare dell'esibito che diede motivo di farne la spedizione; ed un tal numero esterno deve essere indicato nella prima colonna del duplicato elenco. Nella seconda colonna deesi inscrivere l' indirizzo stesso, che trovasi a questo, alla lettera o al piego. Nella terza si dee specificare dalla prima istanza se la lettera o il piego venga da lei spedita per affari ad istanza di parti, oppure *ex officio*, dovendo questi soli essere esenti dal pagamento del porto. Quando il pagamento del porto dovrà essere a carico della parte per cui viene fatta la spedizione di una lettera o di un piego, deve questo essere spedito franco di porto; e la spesa dell' affrancatura essere addebitata alla prima istanza che lo spedisce; all' incontro, quando il pagamento del porto incumberà alla parte soggetta alla giurisdizione della prima istanza a cui viene spedito, non vi sarà obbligo d' affran-

care le lettere o il piego. Quindi nella quarta colonna deve la prima istanza indicare se la lettera o il piego debba essere o no da lei stessa affrancato.

4. Uno dei due esemplari dell' elenco per tal modo completati verrà dal regio uffizio postale ritornato alla prima istanza che lo avrà rimesso, con le indicazioni nelle due restanti colonne del peso e rispettivo importo della lettera o del piego, e con la firma dell' uffiziale di posta; d'onde rileverà la somma che essa prima istanza dovrà esigere dalla parte, e di cui è risponsale all' uffizio di posta.

5. Allo stesso modo, siccome ciascun uffizio postale accompagnerà alle rispettive prime istanze le lettere ed i pieghi ad esse diretti col corrispondente doppio elenco firmato da rispettivo uffiziale di posta, così le prime istanze dovranno ritornare uno de' suddetti esemplari con la firma del giudice o dell' individuo incaricato della spedizione per gli oggetti di sopra contemplati.

## ELENCO

*Dei pieghi rimessi alla posta il giorno ... dall'uffizio della regia prima istanza di ...*

| Numero esterno dei Pieghi | Luogo ed uffizio a cui sono essi diretti | Se *ex officio* oppure ad istanza di parti | Se sia da affrancarsi | Peso ed importo di ciascun Piego | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lir. | cent. | mil. |
| 580 | Al tribunale di Mantova. | ad istanza di N. N. | sì | — | 80 | — |

Verona ..., il

N. regio giudice.

Si veda in questo proposito anche l'Aulico Decreto del 4 luglio, 1794, del quale si fece menzione al § 421.

## § 502.

*Ogni scrittura da comunicarsi alla parte contraria dovrà presentarsi in duplo, con che però uno de' duplicati contenga tutti gli allegati, e sopra ciascun duplicato si estenderà un eguale decreto.*

Il giudice non può ritenere verun esemplare della scrittura prodotta in duplo, e dee far intimare perciò l'uno cogli allegati alla controparte, non che consegnare l'altro alla parte producente, tostochè il cursore vi avrà annotato il giorno della seguìta intimazione all'avversario: così va a sciogliersi il dubbio intorno l'inrotulazione che segue in assenza di una parte, mentre s'inrotolano solamente quegli atti che la parte comparente ha ricevuti, e vi si aggiungono i documenti originali, oppure altre copie allorquando la parte presente fosse l'attrice (Aul. Dec. del 28 marzo, 1783, lett. *c*).

## § 503.

*Il giudice dovrà far tenere al cursore quanto prima sarà possibile la scrittura sopra cui sarà fatto il decreto con tutti gli allegati, ed incumberà quindi allo stesso cursore di consegnarla tosto con tutti gli allegati alla parte cui spetterà; il medesimo dovrà pure certificare la seguita intimazione sulla copia o sia duplicato della scrittura, e restituire la copia alla parte che l'avrà presentata.*

L'intimazione delle spedizioni dovrà seguire col mezzo dei cursori del tribunale, a ciascuno de' quali si dovrà consegnare ogni giorno dallo speditore un foglio piegato a colonna sul quale si trovino accennate le singole carte da intimarsi. Basterà a tal fine la semplice indicazione del nome della spedizione della parte, e del luogo ove la medesima dovrà essere intimata. Si dovrà per l'intimazione osservare quanto segue: *a*) Le spedizioni indirizzate a qualche dicastero o tribunale esistente nel luogo dovranno presentarsi dai

cursori al rispettivo protocollo degli esibiti; *b*) per quelle che saranno dirette fuori Stato, e che dovranno commettersi all'uffizio della posta, il cursore dovrà ritirare ciascuna volta una ricevuta; *c*) le spedizioni dirette ad una parte dovranno farsi tenere alla medesima a norma del capitolo XXXVI del Regolamento Giudiziario, con riportare però la ricevuta, la quale dee farsi dalla persona nelle cui mani sarà fatta la consegna, mediante l'apposizione del suo nome sul foglio del cursore in linea eguale, ove sarà notata sopra la spedizione medesima. Il cursore dovrà nel giorno susseguente far constare allo speditore della seguìta intimazione, e in difetto giustificarsi, e riferirne la causa. Lo speditore dovrà trasportare sulla lista del giorno successivo le spedizioni non intimate, e rimettere al protocollo degli esibiti le liste del giorno precedente, affinchè si possa riempire la quinta colonna del protocollo nei luoghi corrispondenti. Dal protocollo degli esibiti le medesime liste dei cursori dovranno passare nello stesso giorno all'archivio, ove gli uffiziali re-

gistranti dovranno trascrivere sulle minute relative il giorno dell' intimazione. Le liste dovranno ritenersi tre anni negli archivj, e in seguito essere cassate.

Lo speditore dovrà ripartire fra i cursori i viaggi e le missioni colla possibile uguaglianza, e cambiarne il servizio in modo che il tribunale durante le sessioni rimanga sempre provveduto d'un cursore per ogni occorrenza; come pure, affinchè non vengano mai ritardate le trasmissioni degli atti ed esibiti al presidente, ai consiglieri ed allo speditore come sarà d'ordine, e che seguano eziandio con eguale diligenza, per quanto sarà possibile, tanto le intimazioni da farsi alle parti, quanto anche le consegne all'uffizio di posta, sia per mandare, sia per ricevere i pieghi spettanti al tribunale (Pat. del 29 settembre, 1785, dal § 97 sino al 99, *versione di Trieste*).

Il giornale di cui l'anzidetta Patente fa particolar menzione è formato in questo modo:

## GIORNALE

*Delle spedizioni del regio tribunale di prima istanza di . . . consegnato al cursore N. N. nel giorno . . . per la relativa intimazione.*

| Numero dell' esibito | Qualità della spedizione | Nome di quello a cui va intimata la spedizione | Nome di quello a cui fu intimata o consegnata la spedizione |
|---|---|---|---|
| 780 | Decreto. | Andrea Rizzo. | Firma del Direttore delle Poste sig. Andrea Rizzo. |

L'originale della presentata scrittura viene, come già si disse, consegnato, unitamente a tutti gli allegati, all'avversario di chi ha impetrato il decreto giudiziale, e sul duplicato scriverà il cursore a tergo, e precisamente sotto il decreto, il certificato dell'intimazione a un di presso in questi termini:

" Ho intimato oggi 15 novembre, 1815,
" con allegati A, B, C al reo convenuto in
" persona la petizione originale. *Firma*: N.
" N. cursore. „

Il duplicato viene indi di solito rimesso all'uffizio delle tasse del tribunale, ove l'impetrante può a suo arbitrio ritirarlo contro la corrisponsione della tassa prescritta. La fede o sia certificato della seguita intimazione, steso e rilasciato da un cursore giurato; è da ritenersi come qualunque altro pubblico documento (§ 169 e 170 del Regolamento).

In qual modo dovrà contenersi il giudice rispetto alla consegna di atti giudiziali alla posta? La consegna degli atti giudiziali alla posta non potrà seguire che soltanto in quei giorni ne' quali questi atti saranno veramente

per partire, affinchè i medesimi sieno portati nella relativa corrispondenza dell' uffizio postale, ed il certificato di consegna corrisponda esattamente col registro della posta, in modo da prevenire qualunque sinistra interpretazione , od altro disordine che ne potesse derivare.

Il cursore incumbenzato della consegna degli atti alla posta dovrà portar seco un elenco formato dallo speditore di tutti gli atti da consegnarsi in quel giorno all'uffizio della posta; e presentato all'uffizio medesimo per essere firmato in segno di ricevuta degli atti consegnati, avrà il cursore suddetto da restituirlo allo speditore (Aul. Dec. del 15 aprile, 1784, lett. *a b*). I plichi assai voluminosi debbono, per quanto sia possibile, essere spediti mediante *diligenza* o sia carrozza di posta (Aul. Dec. del 30 agosto, 1784).

Affinchè il ritardo delle ricevute postali sulla consegna e rispettiva intimazione di atti giudiziali non occasioni alle parti dispendio e dilazioni nel corso delle loro cause, fu coll'Aul. Dec. del 4 dicembre, 1788, ingiunto

a tutti gli uffizj e stazioni di posta quanto segue: *a*) Nei casi in cui la parte ricevitrice fosse assente, ed ove per conseguenza la lettera non potrebb' essere sollecitamente consegnata; oppure quando questa dovrebb' essere ancora mandata dietro per alcune poste, come non meno allora che il ricevitore rifiutasse la sottoscrizione, dovranno gli uffizj postali annotare brevemente queste circostanze nella ricevuta; ed aggiungendovi anche nell'ultimo caso il giorno della seguìta intimazione, ritornare senza indugio la ricevuta medesima. *b*) Qualora poi non sussistessero tali inconvenienti od ostacoli, sarà obbligo della posta di rimettere le ricevute col primo ordinario, e ciò specialmente sotto raccomandazione. *c*) A qualunque ricevuta dovrassi con chiarezza apporre il giorno, il mese e l'anno della consegna fatta alla controparte, affinchè faccia indubitata fede nel caso di una contumacia.

Come seguirà la consegna o intimazione degli atti allorchè un miserabile o il suo patrocinatore, il quale gode della franchigia di posta, non si ritrova nel luogo del giudizio?

Esistendo un uffizio di posta nel luogo ove la parte si ritrova, presenterà essa il suo patrocinatore a quell' uffizio le scritture colla soprascritta: *Nella causa di N. N. che gode del gratuito potrocinio e della franchigia delle tasse*. L'uffizio postale rimette indi gli atti franchi di porto al giudice cui sono diretti. Se poi nel luogo della dimora della parte o del suo patrocinatore non vi fosse uffizio postale, sarà del loro interesse di recare le scritture colla detta iscrizione al prossimo uffizio di posta, e questo non mancherà punto di farle pervenire franche al loro destino.

Il modo col quale le scritture sono recate al prossimo uffizio di posta è rimesso intieramente alla parte o al suo difensore. Affinchè poi il diritto postale non sia pregiudicato da abusi od altri raggiri, dovrà ogni uffizio tenere un particolare registro per le miserabili parti litiganti, e portar sul medesimo con esattezza il giorno in cui l'atto fu consegnato, il nome della parte consegnante, la scrittura col nome del giudizio a cui è diretto, i diritti di posta, e finalmente il nome di chi riceve

l'atto. Di una tal registrazione si faranno due copie da trasmettersi alla direzione generale delle poste, la quale ne comunica una al Governo generale per la riscossione del diritto nei casi prefissi dalla legge mediante il rispettivo fòro competente, e l'altra inoltrerà ella all' aulica ragionateria postale per sua notizia e direzione (Aul. Dec. del 30 dicembre, 1801) (8).

---

(8) Le Istruzioni provvisorie per gli uffizj delle tasse giudiziarie, pubblicate pel Governo di Venezia il 18 giugno, 1815, prescrivono all'articolo 12 quanto segue:

» In quanto alla tassa di porto, l'uffizio postale tassando tutti i pieghi e plichi diretti alle autorità giudiziarie, tiene il conto in sospeso; ma gli uffizj giudiziarj ricevendo essi plichi e pieghi, devono tenere il registro del numero, della provenienza, della data dell'arrivo ai detti uffizj e dell' importo della tassa. Quindi gli stessi uffizj giudiziarj devono nella specifica, allorchè si tratta di un numero che porta la tassa di porto, fare l'annotazione del di lei importo, unendovi la carta che serve d'involto, in cui si legge l'appostazione della

Le scritture presentate, che non vengono restituite alle parti o ai dicasteri ed uffizj trasmettenti, come pure le carte o minute che rimangono dopo che le spedizioni hanno avuto il loro corso, debbono essere depositate nell'archivio, ed ottengono quindi il nome di atti della registratura. Tutti questi atti dovranno conservarsi sotto appositi fascicoli e nella forma di foglio. Sopra ciascuna carta, riposta nel fascicolo della propria classe, si dovrà scrivere il numero particolare che la medesima avrà sortito secondo la serie in cui sarà riposta. Se un esibito ed atto principale sarà corredato di più allegati, ciascuno dei medesimi dovrà essere marcato col numero particolare dell'esibito, sul quale si annoterà pure la quantità dei ricapiti che vi saranno uniti.

---

tassa postale per la visione degli uffiziali delle tasse, da ritornarsi alla spedizione tassata all'uffizio giudiziario remittente. Ciò servirà di norma agli uffiziali delle tasse per le appostazioni e pei registri delle tasse di porto.

I fogli de' relatori e le minute delle spedizioni dovranno riporsi secondo la successione dei numeri che i relativi esibiti avranno nel protocollo a cui saranno stati presentati. A ciascun foglio o sia rapporto di relatore si dovrà unire immediatamente la minuta della relativa spedizione ; ma gli altri atti si metteranno nei fascicoli a cui apparterranno secondo l'ordine cronologico delle date.

Per gli atti che dovranno restituirsi alle parti con previa permissione del tribunale, l'archivista dovrà ogni volta ritirare una ricevuta della seguita restituzione.

Incumberà inoltre all'archivista di tenere una nota separata delle spedizioni colle quali sarà stato eccitato un tribunale, giudice od impiegato, a dare qualche parere od informazione, ovvero sulle quali si dovrà presentare od inoltrare dopo qualche tempo al tribunale ciò che sarà stato ingiunto dal medesimo. Sulla stessa nota dovrà indicarsi il termine o sia giorno prefisso nella spedizione all'adempimento dell' incarico od eccitamento. Con tal mezzo l'archivista dovrà di mese in mese

osservare nel protocollo degli esibiti se gli ordini del tribunale sieno stati eseguiti mediante la trasmissione o presentazione delle ingiunte risposte od informazioni. Scoprendo qualche indebito ritardo, egli dovrà indicarlo al tribunale, con aggiungervi anche il nome del relatore che avrà riferito l'affare sul quale sarà emanato l'ordine od eccitamento, affinchè col mezzo dello stesso relatore venga riproposto l'affare, e presa indi quella determinazione che sembrerà necessaria per dare nuovo impulso a chi sarà in mora, ed acciocchè l'esecuzione degli ordini del tribunale non cada in dimenticanza.

L'archivio è destinato per la custodia di tutti gli atti che debbono conservarsi presso il tribunale. Non sarà quindi permesso al presidente di avere una privata registratura, salvo che per gli affari che saranno stati rimessi per essere trattati da lui solo e segretamente, ed i quali per conseguenza non saranno sottoposti alla cognizione collegiale del tribunale (Patente del 9 settembre, 1785, §§ 100, 101, 107, 109 e 112).

Il giudice dovrà annotare l'importo della tassa sopra il duplo di cadaun atto soggetto alle tasse medesime: ove esiste un apposito uffizio tassatorio l'annotazione e percezione delle tasse si praticherà dall'istituito tassatore, e la parte si farà un dovere di esborsarne tosto l'annotato importo, ma a niun altro che al giudice medesimo od a quell' individuo giurato ed espressamente impiegato alla percezione delle tasse; altrimenti sarà tenuta di pagare nuovamente al giudice la tassa medesima, non ostante il comprovato pagamento fatto ad un terzo.

A motivo del trascurato pagamento delle tasse non potrà sospendersi alcuna giudiziale provvidenza, evasione od intimazione, ma l'importo si dovrà annotare all' uffizio delle tasse, ed al fine d'ogni mese dovranno riscuotersi gli arretrati (Pat. del primo novembre, 1781, § 10, e del 27 gennajo, 1783, lett. c) (9).

---

(9) In questo luogo inserisce l'autore sig. De Scheidlein la norma tassatoria promulgata nelle provincie austriache. Non essendo questa

In regola la scrittura prodotta in duplo non s'intima, come di sopra si disse, che all'avversario di chi impetrò il decreto giudiziale; il duplo poi deesi dall' impetrante stesso ritirare dall'uffizio delle tasse, oppure dall'uffizio giudiziale della spedizione, a cui spesse volte, e specialmente in caso di ritardanze, viene rimesso dall' uffizio delle tasse. Un' eccezione di questa regola fanno però quei decreti del giudice i quali per le parti possono aver delle conseguenze rapporto ai termini, al corso giudiziale, oppure a qualche altra provvidenza di ragione; ed in questo caso dovranno pure essere consegnati i dupli alla parte che li presentò, e non si aspetterà

---

in vigore nelle provincie del Regno Lombardo Veneto, il traduttore ha creduto inutile di riportarla, rimettendo in proposito il leggitore al *Regolamento provvisorio per le tasse giudiziarie*, emanato dal I. R. Governo di Milano sotto il 15 gennajo, 1816; il qual *Regolamento* fu già prima attivato nelle provincie venete con decreto dell' aulica commissione organizzatrice del 15 giugno, 1815, in data di Venezia.

punto ch'essa venga a dimandarli (Aul. Dec. del 14 dicembre, 1787) (10).

---

(10) Anche le Istruzioni provvisorie per gli uffizj delle tasse giudiziarie, in data di Venezia del 18 giugno, 1815, confermano all' articolo 3 questa regola, dicendo « che gli uffizj giudiziarj di spedizione faranno tenere ogni giorno agli uffiziali delle tasse le spedizioni, unendovi una specifica della modula come qui sotto; e per assicurarsi che non venga ommessa la tassa di ciascun atto tassabile, sarà nella detta specifica a conservarsi il numero cronologico di ciascuna spedizione secondo quello del protocollo giudiziario, apponendosi dagli uffizj giudiziarj di spedizione a quei numeri che non fossero tassabili le seguenti parole: *Non appartiene alle tasse del Regolamento provvisorio per le tasse, ecc.* »

Tale catalogo verrà firmato anche dal presidente o capo delle autorità rispettive. Dietro tale specifica gli uffiziali delle tasse notano l'importo della tassa tanto sulla spedizione giudiziaria tassabile, quanto sulla parte sinistra della specifica, unitamente al corrente numero cronologico col quale essa tassa dee comparire nel libro maestro. Ciò fatto, gli uffiziali delle

## § 504.

*Quando il decreto sarà da intimarsi a più consorti di lite, il petente dovrà unire alla scrittura tante rubriche o siano estratti, quanti saranno i consorti di lite, ed annotare sopra ciascuna il luogo d'abitazione di quello a cui dovrà rimettersi; il giudice vi dovrà aggiungere l'emanato decreto, e far quindi eseguire l'intimazione col mezzo del cursore.*

## § 505.

*Ogni qual volta dovranno citarsi testimonj, non si comunicherà ad essi nè la scrittura*

---

tasse ritornano all'uffizio giudiziale di spedizione le spedizioni tassate, unendovi essi pure una specifica indicante i soli numeri progressivi delle medesime, e lo fanno al più tardi entro 24 ore continue, eccettuate le spedizioni d'urgenza che devono essere tassate e ritornate anche istantaneamente, acciò non sia remorata la pronta amministrazione della giustizia.

*della parte, nè la rubrica col decreto, ma s'ingiungerà generalmente a nome del giu-*

---

# MODULA

*Della specifica delle spedizioni consegnate dall' uffizio di spedizione di Vicenza all' uffizio delle tasse in Vicenza sotto il giorno 19 dicembre, 1815.*

| Numero dell' esibito | Nome del presentante | Contenuto della spedizione | Competenze | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | delle tasse | | del bollo | | del porto | |
| | | | lir. | cent. | lir. | cent. | lir. | cent. |
| | | | | | | | | |

*dizio la comparizione nel tempo assegnato per deporre la testimonianza.*

Si veda la modula della citazione di un testimonio nel volume II, pag. 283 di questa *Analisi*.

L'intimazione regolarmente eseguita porta l'effetto, *a*) che la cosa o ragione per la quale il reo fu impetito diviene litigiosa, e per conseguenza che il possessore non può più disporne; *b*) che la causa si reputa con ciò portata innanzi a questo giudizio, e che quindi essa dee continuarsi presso il medesimo giudice sino al suo termine, quand'anche il reo convenuto avesse nel frattempo cambiato la sua qualità personale, p. e., fosse divenuto nobile, negoziante o militare ( Pat. del 27 settembre, 1783, § 18, e Norma di giurisdizione militare del 1762, § 6) ; *c*) commette il reo impetito un atto d'inobbedienza, cioè incorre nella contumacia quando non eseguisce ciò che il decreto del giudice gl' ingiunge.

## CAP. TRENTESIMOSETTIMO

### DEI TERMINI.

§ 506.

*Ogni primo termine ripete la sua misura unicamente dalla legge. I termini ulteriori la ricevono tutti dal prudente relativo giudizio del giudice, che però non è da confondersi coll'arbitrio, ma dev'essere fondato sulla dimostrata e con equità riconosciuta necessità.*

§ 507.

*Quando una parte non fosse in grado di dare eseguimento alla ricevuta ordinazione giudiziale nel termine destinato, dovrà essa, prima che scada, ricercare che le venga prorogato lo stesso termine; e non solo spiegare le cause dell' impedimento, ma addurre ancora le ragioni per cui si rende credibile il bisogno del termine più ampio che essa ricerca.*

Vi sono dei casi in cui la parte qualche volta non può assolutamente eseguire l'ordine del giudice; p. e. al reo rendesi impossibile di presentare la sua risposta entro il termine prefissogli, poichè per confutare la petizione dee rapportarsi a testimonj il cui domicilio è lontano dal luogo del giudizio, ed egli è costretto d'entrare con essi in corrispondenza circostanziata, per lo che gli abbisognano più di 30 giorni. La legge ha provveduto a questi casi, dichiarando che se una parte non fosse in istato di dar eseguimento al ricevuto ordine giudiziale nel termine destinato, dovrà essa, prima che scada (in Austria 3 giorni prima), ricercare che le venga prorogato lo stesso termine, e non solo precisare e comprovare le ragioni per cui si rende indispensabile il bisogno della proroga che ricerca, ma eziandio indicare il tempo che le occorre per munirsi de' necessarj documenti. Il § 507, che contiene questa prescrizione, vuole quindi, 1. che la parte, sia essa attrice o rea convenuta, implori l'ulteriore dilazione ancor prima che scada il termine legale preffissole sul

decreto che gl' ingiunge di eseguire quanto contiene. Sarà sempre però opportuno di non attendere l'ultimo giorno, imperciocchè non venendo accordata la proroga, si potrebbe incorrere in qualche pregiudizio. 2. Ordina l'anzidetto paragrafo che nell' istanza sieno addotte le cause dell' impedimento il quale non permise di dare eseguimento a quanto fu ordinato col relativo decreto. 3. Deesi precisare il tempo che si renderà ancor indispensabile a poter produrre gli amminicoli che occorrono. 4. Finalmente è prescritto che tutto ciò venga validamente dimostrato. Dichiara per altro l'Aulico Decreto del 4 giugno, 1789, lett. *e*, che chi ricerca una prolungazione di termine, non è in dovere di comprovare mediante la prova ordinaria per testimonj la causa dell' impedimento che gli vietò di eseguire l' ordine giudiziale. Ma nullameno il modo con cui debbasi dimostrare il bisogno non è precisato dal Regolamento. Sembra perciò che la parte debba al giudice dimostrare almeno probabile l' impedimento per via di documenti degni di fede, oppure con

attestazioni firmate da testimonj, senza rapportarsi ad un regolare esame testimoniale.

Gl' impedimenti degli avvocati ed altri patrocinatori a motivo di molti loro affari, commissioni od altre circostanze che vengono semplicemente raccontate, non saranno riputate mai per ragioni sufficienti di ottenere una dilazione (Aul. Dec. del 18 giugno, 1795, lett. *b*). Nelle istanze colle quali si ricerca una proroga si uniranno sempre tutti i decreti precedenti che permettono qualche dilazione (Aul. Dec. del 20 ottobre, 1789).

Sull' istanza della parte che implora una nuova proroga decreterà il giudice quanto segue:

" S' intimi ad ambedue le parti, e per gli
" addotti motivi si accorda all'istante il ricer-
" cato termine di giorni 30, decorribili dal-
" l'espiro del legale assegnato col decreto del
" giorno . . . sopra la petizione del . . . al
" num. . . ., per produrre la sua risposta
" in causa. ,,

§ 508.

*Dove la legge espressamente ordina che dopo la scadenza del termine stabilito la parte non venga più ascoltata, non è il giudice autorizzato ad accordare la proroga del termine; si dovrà anzi in questi casi rigettare senz'altro il ricorso della proroga. Fuori di questo può il giudice, anche senza sentire la parte contraria, accordare la proroga del termine, quando il termine prorogato, sia sopra la prima, sia in seguito alla seconda domanda, non oltrepassa nella sua totalità il termine legale.*

Può avvenire non di rado che la parte si trovi costretta di ricercare reiteratamente ed in più volte una dilazione, imperocchè credendo essa dapprima di poter raccogliere entro il primo termine accordatole i documenti di cui ha bisogno, non era riuscita nel suo intento. Come dovrà in un tal caso procedere il giudice, e quel evasione darà egli ad una siffatta istanza di proroga? Si dee

distinguere: o la parte ha implorato una dilazione che, computata col termine già conceduto, non sorpassò punto quello che la legge le ha prefisso sul suo atto in causa; oppure essa dimandò una dilazione che eccedeva il termine legale. Nel primo caso il giudice non è tenuto di sentirne la controparte, ed ha l'autorità di accordare *ex officio* il termine addimandato quando trova sussistenti le ragioni addotte dalla parte supplicante. Egli può per conseguenza sopra una sola o parecchie istanze prolungare in totalità (p. e.) il termine per la risposta fi o a giorni 90, allorchè il primo termine legale era prefisso a giorni 90, e non ha bisogno di sentire su di ciò la parte contraria (Aul. Dec. del 26 maggio, 1783). Soltanto negli affari di cambio-mercantili dovrà il giudice procedere con maggior circospezione, imperciocchè la Patente del 9 aprile, 1782, ne fa particolar menzione, prescrivendo di non accordare ulteriori termini senza motivi importanti, attesochè la processura in affari di cambj è meramente un giudizio sommarissimo (*est judicium summariissimum*).

Se però la legge espressamente ordina che la parte non venga più ascoltata tosto che il termine prefisso sarà scaduto, il giudice non potrà più ingerirsene, e dovrà licenziare la parte colla seguente modula di attergato:

" S'intimi; ed ordinando la legge espres-
" samente di non concedere alcuna proroga
" (p. e. per la produzione dei gravami appel-
" latorj), non si fa luogo all'istanza, e quindi
" si restituisce. „

Il secondo caso sovr'espresso è contenuto nel paragrafo che segue.

## § 509.

*Quando colla ricercata proroga venisse ad oltrepassarsi il termine legale, ed il giudice non credesse doversi rigettare senz'altro il ricorso, si deve in ordine ad esso sentire la parte. Se essa l'accorda, non potrà la proroga venire dal giudice negata, eccetto che egli rilevasse che l'adesione fosse accordata solo dal patrocinatore senza scienza e consentimento del suo cliente, al quale ne deri-*

*verebbe pregiudizio; ed in questo caso si potrà chiedere il sentimento immediato del cliente stesso. Ma se la parte contraria non acconsentisse alla ricercata proroga, dipenderà dal giudice, se ed in quanto ei voglia in una comparsa sentire ambedue le parti per rischiarare l'allegato bisogno, e dietro di essa, o pure anche senza la medesima, accordare tostamente o pure denegare la proroga. In cadauno dei casi suddetti dovrà la decisione relativa alla proroga rilasciarsi per decreto, contro del quale alla parte che si riputasse lesa sarà aperta la via del ricorso al giudice superiore.*

Nel secondo caso però, quando la parte avesse ricercata una proroga, la quale o sola o in complesso con una precedente sorpassa il termine legale che le fu prefisso sulla sua scrittura in causa, il giudice non sarebbe abilitato di accordarla *ex officio*, e dovrebbe previamente sentire su di ciò la controparte; tuttavia gli è permesso di licenziare senz'altro l'istanza quando trova le ragioni addotte in modo e così apertamente mal fondate, che

non meritano la pena di un ulterior corso giudiziale. L'istanza dunque per una siffatta prolungazione di termine (che sarà presentata in duplo) dovrà intimarsi alla parte avversaria per la sua dichiarazione da darsi entro giorni 3, coll'avvertenza contemporanea che non producendola nel debito tempo, si terrà essa per aderente all'istanza, e si concederà senz'altro a termini del § 509 l'addimandata dilazione. Di ciò si darà in pari tempo notizia alla parte istante mediante attergato sul suo duplo. Il decreto potrà stendersi in questo modo:

" S'intimi alla controparte per la sua di-
" chiarazione, da darsi nel termine di giorni
" 3, sul punto dell'addomandata proroga;
" coll'avvertenza che altrimenti si avrà per
" aderente al chiesto termine dilatorio (p. e.)
" di giorni 60, decorribili dall'espiro del legale,
" per la produzione della risposta in causa.,,

Se la controparte non produce la chiesta dichiarazione, subentra l'effetto della clausola annessa al decreto; la controparte viene ritenuta per aderente, ed il suo silenzio vale quanto un espresso acconsentimento alla pro-

lungazione del termine, in modo che non occorre un ulteriore decreto. All' incontro, venendo presentata la dichiarazione entro il termine dei giorni 3, questa sarà o affermativa o negativa. In caso affermativo (lo che per altro non accade sovente, giacchè di solito, se la parte vuol acconsentire, non ne presenta mai dichiarazione) si rilascia il seguente decreto:

" S'intimi; e stante la dichiarazione affer-
" mativa della controparte, si accorda per
" replicare alla risposta del giorno... al num....
" l'addomandato termine dilatorio di giorni,
" 35 (p. e.) decorribili dall'espiro del legale.,,

Questo decreto sarà intimato ad una parte mediante la supplica che verrà all' avversario ritornata, ed all'altra che diede il suo consenso si restituisce la dichiarazione collo stesso decreto a tergo. In caso negativo poi è abilitato il giudice dall' Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, di denegare o di accordare senz' altro alla parte istante la desiderata proroga in vista delle ragioni dall' avversario addotte in appoggio del suo rifiuto. Egli potrebbe quindi decretare in una tale circostanza come segue:

" S'intimi; e stante la dichiarazione nega-
" tiva presentata dalla controparte il giorno...
" sotto il num. . . . si accorda soltanto al
" supplicante per replicare alla risposta del
" giorno . . . al num. . . . un termine di
" giorni . . . decorribili dall'espiro del legale
" (*oppure:* non si fa luogo al termine richie-
" sto coll' istanza al num. . . .) ,,

L'Aul. Dec. dell'11 settembre, 1784, però conferisce al giudice l'autorità di sentire in tal caso in una sessione ambedue le parti per rischiararvi meglio l' allegato bisogno della chiesta dilazione; e perciò si accostuma in pratica di deputare subito sulla dichiarazione negativa una giornata in cui si assumono a protocollo le verbali deduzioni delle parti sopra la quistione: Se l'istanza per la proroga debba aver luogo o no. Il protocollo indi non viene evaso con sentenza, ma il giudice vi decide mediante un semplice decreto, contro il quale è libera la via del ricorso al giudice superiore. Il decreto con cui si prefigge una comparsa è concepito in questi termini:

" S'intimi; e compariranno ambedue le

" parti all'aula verbale di questo regio tri-
" bunale il giorno... alle ore... per dedurre
" le loro occorrenze sul punto della chiesta
" e contraddetta proroga, coll'avvertenza dei
" §§ 20 e 25 del Regolamento Generale. „

L'evasione da darsi al protocollo assunto in contradditorio sarà presso a poco la seguente :

" In evasione del protocollo verbale del
" giorno . . . al num. . . . , seguìto tra N. N.
" ed N. N. in punto di addomandata pro-
" roga, come dall' istanza del giorno . . . e
" della dichiarazione presentata il... ; questo
" regio tribunale civile di prima istanza ,
" decretando, dichiara doversi per gli addotti
" importanti motivi accordare al supplicante
" N. N. la chiesta proroga (p. e.) di giorni
" 60, da computarsi dalla scadenza del ter-
" mine già prefisso, a presentare la sua risposta
" in causa sopra la petizione al num. . . . :
" ritenute a carico di esso supplicante le spese
" giudiziali e l'onorario di questo decreto. „

## § 510.

*Ogni termine comincerà a computarsi dal giorno prossimo successivo a quello nel quale sarà seguìta l'intimazione, sia alla parte contro la quale dovrà avere effetto, sia al di lei patrocinatore dimorante nel luogo del giudizio. Ciò avrà luogo anche in ordine a que' termini che dovranno avere effetto contro persone assenti, non potendo la consegna fattasene all'ufficio postale tenere luogo di una reale intimazione. Al contrario i termini prorogati decorreranno tutti dal giorno successivo a quello in cui sarà scaduto l'antecedente termine del quale si sarà chiesta la proroga.*

Da qual giorno decorre alla parte il termine ulteriore che le fu accordato? A ciò risponde l'Aul. Dec. del 14 novembre, 1791, dicendo che ogni termine comincia a computarsi dal giorno prossimo successivo a quello nel quale è seguìta l'intimazione: ciò viene pure confermato dall'Aul. Dec. del 13 feb-

brajo, 1795, e n'è eccettuato l'unico caso in cui fra le parti fosse convenuta qualche altra cosa di particolare, come spesse volte avviene in pratica: il reo p. e. ricerca una proroga in un caso in cui il giudice non può *ex officio* nè denegarla nè accordarla.

L'istanza viene decretata all' attore per la sua dichiarazione, e questi presenta la medesima, p. e., negativamente. Su di ciò si deputa una giornata, nella quale l'attore viene indotto ad accordare al reo la chiesta dilazione. Si dimanda adunque: Da qual giorno incominciar debba a decorrere il termine accordato? Combinandosi i giorni, risulta che nel tempo in cui ha luogo la comparsa all'aula verbale, il termine precedente era già spirato. Supponiamo che il reo abbia prodotta la sua istanza nel giorno ventesimosettimo, e che questa sia stata intimata dopo 3 giorni alla controparte per la sua dichiarazione; qui appajono già 30 giorni in causa: l'attore presenta indi il suo parere entro 3 giorni, di modo che questi sono già pervenuti al numero di 33; dopo ciò viene deputata la comparsa, e vi si asse-

gnano almeno giorni otto che vanno a formarne già 41, e per conseguenza sono spirati 11 giorni oltre al primo termine legale. Da che tempo decorrerà dunque il termine ricercato dalla parte? La legge prescrive che incominciar debba dal giorno della seguita intimazione del decreto il quale porta il permesso della proroga; la parte istante per lo più la propone alla medesima, e la controparte solitamente vi acconsente.

## § 511.

*Nei giorni del termine, sia esso fissato dalla legge ovvero dal giudice, non vanno computate le ferie. Solamente l'insinuazione dell'appellazione e della revisione sono eccettuate da questa regola, imperciocchè in ordine ad esse nei quattordici giorni stabiliti dalla legge si conteggiano anche i giorni delle ferie.*

Qual è la significazione d'un termine *legale* e *giudiziale* per presentare un atto in causa?

Sotto le denominazioni d'un termine *legale*,

o sia fissato dalla legge (Regolamento Giudiziario) s'intende quel lasso di tempo entro il quale debb' essere presentata una scrittura senza che vi abbisogni un previo ordine giudiziale, come sarebbe il termine per l'insinuazione appellatoria o revisoria, per la produzione de' gravami appellatorj o di revisione, il termine per gli atti probatoriali, per l'adizione d'una prova riservata, per la prestazione d'un giuramento ordinario, il termine pel ricorso, ecc.

Il termine *giudiziale*, o destinato dal giudice, è poi quello che mediante ordine positivo giudiziale viene stabilito per la presentazione di una qualche scrittura, quand'anche il giudice nel fissare i termini è costretto d'attenersi al prescritto dalla legge, p. e. il termine per la risposta, replica, duplica, ecc.

In conformità di questa legge non vengono computate le ferie nè nei termini legali nè in quelli prefissi dal giudice.

§ 512.

*Le scritture che in forza dell' ordinazione della legge devono essere presentate al giudice superiore, deve la parte nel termine fissato rassegnarle a lui o a lui spedirle, altrimenti dovranno senz'altro venire rigettate.*

§ 513.

*Quando la ricercata proroga del termine viene denegata, restano a vantaggio della parte tutti ancora quei giorni che sul termine stesso, per la cui proroga erasi presentata l'istanza, nel giorno della seguìta consegna del ricorso non erano ancora trascorsi.*

Siccome ogni termine legale debb' esser utile alla parte intieramente e non solo per metà, così dovrà pure il termine prefisso nel § 340 di questo Regolamento esser computato soltanto da quel giorno in cui seguì l'intimazione del giudiziale decreto; ma non vi sarà luogo ad alcuna proroga per presentare ricorsi (Aul. Dec. del 24 novembre, 1782).

## § 514.

*Il termine scade nell' ultimo giorno, precisamente nell' ora ultima nella quale in quel giorno il giudizio è aperto; ogni atto giudiziale, per cui si è fissato un termine, potrà ciò non pertanto eseguirsi sino a quel giorno, anzi ancora validamente nel giorno medesimo nel quale la parte contraria fa uso avanti al giudice del diritto che le deriva dalla scadenza del termine.*

La proroga impetrata di un termine per la produzione di una scrittura non ha mai relazione a quel termine che è prefisso nel vegliante Regolamento al § 183 per la domanda dell' ispezione dei documenti, dove non s'intende se non che la metà di quel termine che la legge destina per la produzione dell'atto in causa. Qualora questo venga trascurato, l'implorata proroga per presentare l'atto in causa non potrà più render efficace il diritto di chiedere l' ispezione dei documenti, ecc. Un esempio renderà più chiaro

il senso di questa legge. Essendosi presentata la petizione per la risposta da darsi entro giorni 30, ed io per importanti motivi fossi costretto di ricercare una proroga d'altri giorni 40, non dovrei, nel caso che mi fosse necessaria la ispezione de' documenti, ricercarla alla metà dei due termini avuti, cioè entro 35 giorni, ma sempre alla metà del primo termine legale prefinito per la risposta, cioè fino al giorno decimoquinto (Aul. Dec. del 16 maggio, 1788, lett. *aa*; vedasi anche il § 183 del Regolamento).

## CAP. TRENTESIMOTTAVO

### DELLE SPESE GIUDIZIALI.

§ 515.

*La parte succumbente nell' esito della causa sarà tenuta regolarmente ad abbonare alla parte contraria le spese giudiziali che la medesima avrà fatte, salvochè qualora il giudice stimasse per motivi rilevanti doversi avere per compensate le spese giudiziarie fra ambedue le parti. Il giudice però non potrà dar luogo a tale compenso ne' seguenti casi: 1.° se la parte succumbente avrà contraddetto il proprio fatto, dal quale dipendeva la decisione della causa, e ne sarà stata in seguito convinta in processo; 2.° se il succumbente avrà litigato contro la chiara e letterale disposizione della legge; 3.° se esso non avrà fatto alcuna risposta o difesa sul*

*merito principale della causa; 4.° s' egli senza produrre altre prove avrà deferito alla parte contraria il giuramento decisorio, e questa l'avrà assunto; 5.° se alcuno avrà appellato dalla sentenza profferita in prima istanza, e sarà rimasto succumbente anche nel secondo giudizio: in quest' ultimo caso il succumbente dovrà sempre portare le spese dell'appello.*

Chi dovrà sostenere le spese giudiziali nel caso che le medesime non fossero state nella sentenza compensate fra le parti?

Egli è di regola che in una causa consumata la parte succumbente dee abbonare sempre all' avversario le spese incontrate in giudizio. E siccome il Regolamento Giudiziario indistintamente è applicabile a tutte le parti litiganti, così è fuori di dubbio che sarà da procedersi pure a norma del Regolamento medesimo contro l' uffizio fiscale allorchè trattasi di condannarlo nell' abbonamento delle spese processuali (Aul. Dec. del 27 dicembre, 1782). Sarà perciò dovere del regio fisco di far tosto conoscere al Governo generale della provincia i casi nei quali esso fu con-

dannato al pagamento delle spese giudiziali, acciocchè senza perdita di tempo possa seguire l'assegnazione delle medesime presso le rispettive casse camerali (Aul. Dec. dell' 11 agosto, 1783). Essendo l' uffizio fiscale condannato al pagamento delle spese incontrate in una causa il cui patrocinio era di suo istituto, dovrà l'importo delle spese essere alla controparte corrisposto dal regio tesoro, allora quando trattavasi del patrocinio erariale, oppure, previa moderazione, dagli enfiteuticarj o sudditi dominiali allorchè questi, in vigore delle vigenti leggi (nelle province ereditarie tedesche), furono difesi dall'uffizio medesimo (Aul. Dec. 1.° dicembre, 1785); e così saranno per analogia di legge abbonate le spese dalla cassa del fondo di religione, quando il regio fisco fosse il patrocinatore dei luoghi pii, dei monasteri soppressi o d' altre fondazioni (Aulici Decreti del 14 ottobre, 1785, e 29 luglio, 1789).

Qualora però l'enfiteuta, il feudatario o dominio che avea mossa o contestata la lite in confronto del suo enfiteuticario o suddito

dominiale, sarà tenuto di pagare le spese giudiziali, quella porzione di abbonamento che per servigio prestato compete all' uffizio fiscale a titolo di onorario, la percepirà il regio tesoro, ed all' enfiteuticario si farà pervenire soltanto quell' importo che avrà speso del proprio, o che incontrastabilmente gli spetta per danni sofferti (Aul. Dec. del 1.º dicembre, 1785). Può altresì essere condannato al pagamento delle spese giudiziali il creditore insinuatosi in un concorso contro l' oberato, ed in un tale caso le pagherà anche pel suo avversario il curatore alle liti (Aul. Dec. del 23 settembre, 1785, lett. *t.*).

La regola " che alla parte succumbente debbano stare a carico le spese giudiziali ,, patisce un' eccezione: la legge ordina che qualora il giudice credesse per motivi rilevanti doversi aver per compensate le spese giudiziali, queste sieno a carico per metà d' ambedue le parti. Nei seguenti casi però è inibito al giudice di compensare le spese.

*a*) Quando la parte succumbente avrà contraddetto il proprio fatto, dal quale dipen-

deva la decisione della causa, e ne sarà stata in seguito convinta in processo.

*b*) Se il succumbente avrà litigato contro la chiara e letterale disposizione della legge; oltre a ciò, condannerà il giudice la parte o il suo patrocinatore in una pena pecuniaria o corporale, a misura delle circostanze, allorchè risulterà dall'attitazione della causa, ovvero dall'interposta appellazione o revisione una manifesta ingiustizia od altra particolare temerità (§ 526). Qualunque tribunale è tenuto di denunziare al Governo generale i casi in cui i collegi magistraturali di città o borgate sono stati condannati quali temerarie parti litiganti, affinchè i membri che hanno colpa di simili controversie temerarie possano essere astretti a pagare delle loro proprie sostanze le spese giudiziali eventualmente incontrate (Aul. Dec. del 21 febbraio, 1788).

*c*) Dovrà essere condannata nelle spese quella parte che nel merito della causa non avrà dato alcuna risposta, e che quindi si rese contumace. Per evitare ogni prolungamento che dall'esazione della tassa per una

sentenza emanata in contumacia nascer potrebbe presso quelle parti che sono assenti e non hanno patrocinatore da loro istituito, esiste la prescrizione che in simile caso l'attore paghi anche pel reo la tassa da quello dovuta, salvo il regresso a lui competente in confronto del debitore medesimo ( Aul. Dec. del 1.° dicembre, 1786 ).

*d*) Saranno pure a carico della parte succumbente le spese del giudizio appellatorio, allorchè essa si sarà appellata dalla sentenza di prima istanza ed avrà anche nel secondo giudizio perduta la causa. Queste spese importeranno il doppio di quanto fu pagato per la sentenza del giudice inferiore. All'incontro la parte appellata non potrà mai essere condannata a pagare in una tale circostanza la tassa della sentenza (Sovrana Pat. del 7 agosto, 1782, lett. *b*). Se poi la decisione superiore avesse riformato in tutto o in parte la sentenza di prima istanza, non potrebbe perciò la parte, contro di cui fu interposta l'appellazione, essere astretta dal giudice d' appello all'abbonamento delle spese giudiziali, perchè

aveva già riportata una sentenza a suo favore (§ 519); ed è per conseguenza obbligo del tribunale superiore (ogni qual volta ha luogo la riforma della sentenza del giudice inferiore) e senza che la parte espressamente lo richieda, di aggiungere in calce della sua decisione la seguente avvertenza: *compensate le spese, e pagherà cadauna parte le spese appellatorie da essa incontrate* (Aul. Dec. del 9 maggio, 1785). Ciò è pure applicabile al caso che ambedue le parti avessero interposta l'appellazione contro di una sentenza che conteneva parecchi punti controversi (Aul. Dec. del 9 settembre, 1785).

*e*) La parte succumbente porterà pure il carico delle spese quando, senza produrre altre prove, avrà deferito alla parte contraria il giuramento decisorio, e questa l'avrà assunto e prestato (11).

---

(11) Sopra questo argomento si diffonde anche il Regolamento provvisorio per le tasse giudiziarie, emanato recentemente tanto a Venezia quanto a Milano. All'articolo 3 dice esso:

## § 516.

*Nelle cause coll' ufficio fiscale, nelle quali esso sarà stato condannato nelle spese giudiziali, dovranno queste andare a carico del fondo pubblico cui la causa appartiene, e frattanto verranno anticipate dall' ufficio delle tasse. Allorquando le spese giudiziali vengono caricate alla parte contraria al fisco, dovranno queste pagarsi all' erario nella misura stessa come se la causa si fosse fatta da un altro avvocato.*

---

« La tassa dovrà essere pagata da quella parte « litigante a di cui istanza vengono fatti il « decreto, l' ordinazione, l' intimazione, o « sieno date altre provvidenze soggette a tassa « giudiziaria. Solamente la tassa stabilita per « la coordinazione ( elenco ) degli atti e per « la sentenza, dovrà pagarsi da ambe le parti « in egual porzione. »

## § 517.

*Al patrocinatore che sarà stato dato ex* officio *alla parte povera, si dovranno dall'altra parte, che sarà stata condannata nelle spese giudiziali, contribuire egualmente le competenze che gli saranno dovute.*

## § 518.

*Nello stesso modo si dovrà condannare alla rifazione delle spese giudiziali chi avrà abbandonata la causa prima che sia stata decisa con sentenza.*

*f*) È tenuta pure al pagamento delle spese giudiziali quella parte che avrà receduto dal giudizio in ordine al prescritto del § 8 di questo Regolamento, oppure avrà abbandonata la causa prima che fosse stata decisa con sentenza.

## § 519.

*All' incontro chi una volta avrà riportata sentenza a suo favore, non potrà mai essere condannato dal giudice superiore nelle spese giudiziali di prima istanza.*

## § 520.

*La parte che, secondo la norma sopra spiegata, dovrà portare le spese giudiziali in una contestazione accessoria, dovrà essere condannata nella sentenza relativa.*

Chi sarà rimasto succumbente in una contestazione accessoria può essere anche condannato nelle spese giudiziali, p. e., se gli fosse stato denegato il permesso di addurre delle novità in atti posteriori, ecc.

Anche il giudice può, dietro ricorso della parte, essere condannato alla rifusione delle spese occasionate, quando una colpa manifesta del giudice fosse stata la cagione del riclamo prodotto ( Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1787 ).

## § 521.

*Il giudice tanto inferiore quanto superiore dovrà anche senza istanza di parte o dichiarare espressamente la compensazione delle spese giudiziali, oppure aggiudicarne l'abbonamento alla parte a cui competerà. Soltanto nelle sentenze interlocutorie, con le quali viene ammessa la prova ordinaria per testimonj, si dovrà differire la cognizione circa le spese giudiziali di prima istanza sino alla sentenza che sortirà in merito dopo che saranno compiute le prove.*

Le spese giudiziali dovranno mai sempre nella rispettiva decisione essere od espressamente compensate od aggiudicate a chi sarà di giustizia. Perfino nel caso che una parte dovesse, dietro l' anzidetta misura, portare le spese giudiziali di una contestazione accessoria ed incidentale, sarà obbligo del giudice di condannarne la medesima con la sentenza o decreto da emanarsi in proposito, e non si potranno lasciar punto in sospeso le spese

fino alla diffinizione della causa principale (Aul. Dec. del 27 settembre, 1792, lett. *b*). Soltanto nelle sentenze interlocutorie, con le quali viene ammessa la prova ordinaria per testimonj, si differirà la cognizione circa le spese sino alla sentenza che sortirtà in merito, mentre prima dell' effettuazione delle prove resta ancor ignota la parte succumbente (Aul. Dec. del 24 novembre, 1785). Questo decreto però deesi intendere soltanto delle spese incontrate in prima istanza. Rispetto alle spese in grado d' appello è autorizzata la parte, contro della quale fu interposta l'appellazione, di chiedere, a tenore del § 515 del Regolamento, la rifusione delle spese occasionate, subito che la sentenza del giudice superiore avrà confermato quella di prima istanza (Aul. Dec. del 15 gennaio, 1787, lett. *h*).

## § 522.

*Il giudice dovrà pur moderare nella sentenza l'importo delle spese aggiudicate ad*

*una parte. Saranno perciò tenute le parti a consegnare, sotto perdita dell'abbonamento negli atti, una specifica o sia nota delle spese giudiziali.*

All'effetto che venga aggiudicato l'abbonamento delle spese di giudizio non occorre che la parte ne faccia espressa istanza (Aul. Dec. del 30 settembre, 1785), ma sarà però tenuta, sotto perdita de' suoi esborsi, di unire una nota o specifica all'ultimo atto in causa che dee produrre, oppure detterà a protocollo le spese avute, allorquando le occorrenze furono trattate in processo verbale. La specifica potrà stendersi nella seguente maniera:

" SPECIFICA

*Delle spese e competenze nella causa*, ecc.

| | ANNOTATE | | MODERATE | |
|---|---|---|---|---|
| | lire | soldi | lire | soldi |
| Per la stesa della specie di fatto . . . . . „ | 100 | — | — | — |
| Pel mandato di procura „ | 10 | — | — | — |
| Per la stesa della petizione. . . . . „ | 200 | — | — | — |
| Per cop. 30 fogli allegati „ | 7 | 10 | — | — |
| Per intimazione di petizione . . . . . „ | 4 | 10 | — | — |
| Per la stesa della replica „ | 200 | — | — | — |
| Per copie a fogli. . „ | 2 | — | — | — |
| Per la stesa di rotolo. „ | 10 | — | — | — |
| Per l'intimazione della replica . . . . . „ | 5 | — | — | — |
| Per la comparsa all' inrotulazione . . . „ | 20 | — | — | — |
| Pel pagamento dell' onorario della sentenza „ | 50 | — | — | — |
| Per l' intimazione della sentenza. . . . „ | 15 | 10 | — | — |
| Lir. | 624 | 10 | — | — |

*N. N. Avv. e Patrocin. dell'attore N. N.* „

Aggiudicandosi alla parte le spese giudiziarie nella sentenza, dovranno dal giudice, nella sentenza o decreto stesso, essere moderate, ed alla parte condannata dovrà pure ingiungersi la rifusione dell'importo moderato, pel corrispondente rimborso.

La parte succumbente in una causa in confronto dell' uffizio fiscale, e condannata all'abbonamento delle spese giudiziali, dovrà non solo soddisfare alle tasse giudiziarie ed al numerario esborsato dal regio fisco, ma altresì pagargli, previa moderazione giudiziale, le competenze per la stesa delle scritture e per altri lavori prestati nella causa, insieme con le spese del copista, come se vi fosse stato un privato patrocinatore; e tale importo poscia entrerà nella cassa dell'erario (Aul. Dec. del 3 marzo, 1785).

Dietro qual norma e misura il giudice determinare debba le competenze annotate dai patrocinatori, e come abbia da procedere nel caso di un' implorata moderazione delle spese avversarie, lo insegnano i due ultimi capitoli di quest' *Analisi*.

§ 523.

*Per le scritture fatte dalla parte litigante stessa, ovvero da un avvocato in propria causa, si riceverà la medesima tassa o sia competenza che si dovrebbe esigere se la scrittura fosse stata composta da un terzo.*

Un avvocato nella propria causa non ha bisogno d' altro patrocinatore (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785, lett. *u*).

§ 524.

*La rifazione delle spese di viaggio non avrà luogo se non pei viaggi i quali, in riguardo all' oggetto controverso, saranno stati giudicati necessarj dal giudice, oppure intrapresi di suo ordine.*

§ 525.

*L' attore che nella provincia, entro la quale dovrà agitarsi la causa, non sarà notoria-*

*mente provvisto di sufficienti facoltà, dovrà, ad istanza del reo convenuto, dare una idonea cauzione per l'abbonamento eventuale delle spese giudiziali, ovvero offerire il giuramento della povertà, o sia della sua incapacità di prestarla; altrimenti dovrà egli, ad istanza della parte contraria, esservi compulso per decreto, senza però ritardare il corso della causa principale.*

Questa è un' eccezione dilatoria in favore di chi è impetito. Il corso della causa viene sospeso fino al momento della prestata cauzione o del deposto giuramento. Qualora però, entro il termine prefisso dal giudice, l'attore non avrà eseguito quanto gli fu ingiunto con decreto, resta libero al reo convenuto di farlo obbedire mediante altra compulsoria giudiziale; ma in tal caso non può essere ritardato il corso del processo. Un esempio dilucidèrà vie più questo argomento. Tizio, che dimora in Tirolo, p. e., m'impetisce e presenta in mio confronto un libello in giudizio. Prima che spiri il termine prescritto per la risposta, io produco un' istanza, ed esponendo che

Tizio non è notoriamente provvisto di sostanze sufficienti in questa provincia, dimando che prestar debba un'idonea cauzione per le eventuali spese da soddisfarsi. Nello stesso tempo presento un' istanza per una proroga (p. e.) di altri giorni 30, ed il giudice non me la potrà negare, imperocchè può avvenire che Tizio, possidente, non avesse da un canto pronti i mezzi di cautarmi, e che dall'altro non fosse in istato di giurare la sua povertà. In questo caso viene in tal qual modo remorata la causa per un mese e più, mentre l'attore dee eseguire il decreto che gl'ingiunge la cauzione, e per tal effetto fa d'uopo mettersi prima in corrispondenza con le persone del suo paese.

Sull'istanza del reo che addimanda la cauzione dall'attore si decreta come segue:

" S'intimi; e l'attore N. N. darà entro
" giorni 3 al reo convenuto idonea cauzione
" per l'abbonamento eventuale delle spese
" giudiziali, o dovrà offrire il giuramento
" dell'assoluta sua povertà e della incapacità
" di prestar la cauzione, coll'avvertenza che

in caso diverso sarà ad ulteriore istanza del supplicante compulso alla relativa prestazione.

È nata la quistione: se la parte a cui il giudice avrà aggiudicate le spese, sia abilitata a chiedere all' uffizio delle tasse la restituzione dell' importo che ha pagato, e che ora gli deve l' avversario, allorquando questi non fosse in grado di pagargliele. L' Aul. Dec. del 10 ottobre, 1797, diede su di ciò una dichiarazione negativa.

## § 526.

*Quando al giudice risulterà dall' attitazione della causa, oppure dall'interposto appello o revisione che una parte o l' altra abbia agito con manifesta ingiustizia, e specialmente coll' aver negato circostanze vere, o supposte circostanze false, egli dovrà condannare la parte colpevole ed il patrocinatore di essa in una pena pecuniaria o corporale a misura delle circostanze.*

Prima di chiudere questo capitolo conviene esaminare ancora due quistioni.

I. Qual benefizio di legge è accordato alla parte che si trova aggravata per essere stata in prima istanza condannata alla rifusione delle spese? Essa ha l'autorità di appellarsene, e non ostante la confermata sentenza nel merito della causa, ne potrà seguire la riforma rispetto all'abbonamento delle spese, qualora il giudice inferiore avesse sorpassati i limiti di ragione (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. *d d.*).

II. In che modo dovrà procedere il giudice allorchè la parte non potesse per causa di miserabilità soddisfare alle spese di giudizio e della carta bollata, non che all' onorario (*palmarium*) di un patrocinatore? Quegli che intende implorare il gratuito patrocinio e l'esenzione delle tasse giudiziali, dovrà non solo comprovare validamente la sua assoluta povertà mediante le relative fedi giurate del paroco e di due *presidenti* de' poveri della contrada, che in fatto il supplicante sia inscritto nel libro dei poveri della contrada medesima, ma altresì dovrà spiegare chiaramente la lite che vuole promuovere ed il

punto su cui verte, indicando inoltre i rei da convenirsi, attesochè non si accorda a nessuno il gratuito patrocinio in generale. Il decreto che accorda il gratuito patrocinio sarà del seguente tenore:

" S' intimi; e stante la comprovata asso-
" luta povertà s' accorda ad N. l' addoman-
" dato gratuito patrocinio, e contempora-
" neamente gli si destina in difensore (p. e.)
" l' avvocato Luigi Messedaglia, a cui si è
" dato l' opportuno decreto, con avvertenza
" però ad esso ricorrente di dover entro 14
" giorni implorare presso chi spetta la pre-
" notazione delle tasse, in difetto si ritèrrà
" per non accordato il patrocinio medesimo. „

All' avvocato si rilascia questo decreto:

" Stante la comprovata povertà di Lucio
" Anguissola, si nomina esso avvocato Luigi
" Messedaglia in suo gratuito patrocinatore,
" perchè lo voglia difendere nella causa contro
" di lui promossa da Angelo Marini in punto
" di pagamento di pigioni scadute per l' im-
" porto di 102 lire italiane. Si rende però
" inteso esso avvocato di tale sua destinazione,

" onde, a termini di ragione e giustizia, e con
" quello zelo che mai sempre lo distinse,
" assister voglia gratuitamente il detto ri-
" corrente reo convenuto nella causa di cui
" si tratta. „

In conformità di questo decreto la parte entro 14 giorni dopo seguìta l'intimazione dello stesso dovrà con apposita istanza, corredata della fede di povertà, ricercare la prenotazione delle tasse giudiziali e delle spese della carta bollata; in difetto la nomina del gratuito patrocinatore sarà rivocata: il giudice avvertirà espressamente di ciò il ricorrente per sua notizia nel decreto in cui si accordò il gratuito patrocinio (Pat. del 1.° novembre, 1781, § 8).

Qual è l'autorità od uffizio a cui si dee presentare l'istanza per la prenotazione delle tasse e spese giudiziali? Quando le tasse appartengono al fondo camerale (come, p. e., le spese incontrate presso il tribunale provinciale de' nobili) al tribunale mercantile o montanistico, ecc., l'istanza debb'essere prodotta al Governo generale di quella provincia in

cui esiste il fôro ove si promuove la causa (Aul. Dec. del 22 luglio, 1796). Se le tasse sono di ragione civica, la supplica si presenterà al relativo magistrato (in Vienna alla sessione amministrativa o sia politica del medesimo); e se sono di spettanza d' un giudice feudale, d' un dominio, ecc., la supplica sarà diretta a quel giudizio o dominio (Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1789) (12).

Ma siccome questa sovrana determinazione non tratta che della prenotazione, delle tasse in prima istanza, così la prenotazione, eseguita presso le autorità inferiori civiche o feu-

---

(12) Questo benefizio accordato ai veramente miserabili, i quali non sarebbero capaci di sostenere una causa, è pure confermato dal precitato Regol. prov. per le tasse giudiziarie all' art. 8. Questi sono i suoi precisi termini: « Sono esenti dalle tasse quelli che nei modi « fissati dalla legge proveranno la loro mise- « rabilità, le quali saranno però a prenotarsi « onde ripeterle secondo le leggi vigenti nel « caso in cui ottenessero una sentenza favo- « revole. »

dali, non può avere alcuna relazione con le tasse dell'appello o della revisione; e la parte che crede di poter godere del gratuito patrocinio e dell'esenzione delle tasse, dovrà regolarmente implorarne allora la prenotazione anche presso il Governo della provincia (Aul. Dec. del 18 febbraio, 1791). I tribunali civili non dovranno ingerirsi in affari che vertono sopra dubbi o gravami riguardanti l'importo delle tasse giudiziarie, e non s'impegneranno ad accordare prenotazioni, esenzioni o condonazioni di tasse, mentre è prescritto che sieno rimesse le parti ai dicasteri relativi, cioè in cose di reclami intorno a tasse che percepisce la cassa pubblica del principe, all'amministrazione camerale; e riguardo a quelle che spettano ai magistrati civici o alle giudicature dei feudatarj, all'autorità amministrativa (delegazione provinciale o sia prefettura) del paese in cui è promossa la causa (Aul. Dec. del 7 aprile, 1790, e del 13 luglio, 1792). La destinazione giudiziale del patrocinatore *ex officio* non ha mai per altro l'immediato effetto dell'anno-

tazione od esenzione delle tasse; e questa concessione rimarrà, ad onta della nomina di un patrocinatore gratuito, sempre un oggetto di trattazione politica camerale, in cui il giudice non può per verun modo entrare. La parte dovrà quindi coi relativi documenti di povertà rivolgersi sempre al Governo generale all'effetto di conseguire il benefizio in quistione (Aul. Dec. del 26 febbraio, 1788, lett. *b*, e del 9 agosto, 1804). Quando la parte, alla quale fu commessa la prenotazione delle tasse e delle spese della carta bollata (13), è rimasta vittoriosa in causa ed ha per via del giudicato ottenuto migliori mezzi di solvenza, ovvero se la controparte è stata condannata alla rifusione delle spese giudiziali, dovrà il patrocinatore *ex officio*, sotto sua propria risponsabilità, aver tutta la premura

(13) Riguardo alla carta bollata conviene osservare che l' eccelso Imp. Reg. Governo della Lombardia pubblicò il 5 gennaio, 1816, un decreto del tutto simile a quello di Venezia, il quale fu inserito nel primo volume di questa *Analisi*, pag. 86.

perchè alla più lunga entro 14 giorni dopo la diffinizione della causa sieno pagate le tasse che furono prenotate, e ciò in quanto lo permetta la possibilità delle circostanze rapporto ad ambe le parti, ed in quanto inoltre ciò dipenda dagl' impegni che si dee prendere il difensore. Rimanendo però incapace la parte a soddisfare al pagamento delle tasse, sarà pure dovere del patrocinatore d'implorare *ex officio*, entro il detto termine di 14 giorni, l' esenzione e rispettiva condonazione delle tasse e spese interinalmente annotate (Aul. Dec. del 26 febbraio, 1788, lett. *c*, e del 21 novembre, 1793). L' uffizio fiscale in tutti gli affari da esso patrocinati va esente da qualunque tassa; e perciò essendo condannato al pagamento della medesima, dovrà il pubblico tesoro restituire soltanto alla parte vittoriosa l' importo delle tasse da essa pagate, ma il fisco stesso non soddisfarà mai le tasse che a lui spetterebbero, qualora non ne godesse della esenzione legale (Aul. Dec. del 14 ottobre, 1785, e del 14 luglio, 1789, lett. *b* (14).

(14) L' uffizio fiscale centrale e gli aggiunti

Quando un tribunale civile destina ad una parte miserabile un patrocinatore *ex officio*, dovrà ogni volta precisare sul relativo decreto *se ed in qual misura* debbe gratuitamente prestare il patrocinio addossatogli, affinchè la parte non venga favorita dell'esenzione dalle tasse se non che in quella proporzione soltanto in cui le fu conceduto il gratuito patrocinio (Aul. Dec.

---

fiscali fuori presentano i loro atti agli ufficj giudiziarj in carta non bollata, non pagano le tasse giudiziarie nè il porto della posta. L'ufficio delle tasse però tiene nota delle tasse relative, acciò possa aver luogo l'esazione della controparte nel caso in cui siavi luogo al rimborso, a norma delle Istruzioni governative per gli uffizi delle tasse giudiziarie in oggetti di giurisdizione contenziosa, in data del 18 giugno, 1815.

Quindi l'ufficio fiscale e gli aggiunti fiscali tengono una specifica relativa per l'uso, nel caso contingibile del rimborso, e si mettono nella conveniente comunicazione coll'ufficio locale delle tasse giudiziarie (Regolamento per gli uffici fiscali delle province venete del 23 giugno, 1815, art. 6).

del 4 novembre, 1793). Dovrà pure espressamente aggiungersi, che qualora l'avvocato ottenesse, terminata la causa, il pagamento delle sue competenze forensi, dovrebbero rifondersi altresì le residue tasse prenotate, e che perciò il patrocinatore ne rimarrà per un tal caso responsabile (Aul. Dec. del 21 novembre, 1793).

# CAPITOLO TRENTESIMONONO.

---

## DEGLI AVVOCATI.

### § 527.

*Non si potrà ammettere all'esercizio dell'avvocatura, sia per la città come in provincia, se non chi avrà ottenuto la laurea dottorale in alcuna delle università degli Stati di Sua Maestà.*

### § 528.

*Chiunque aspirerà ad essere ascritto nel ceto degli avvocati dovrà avere l'età compita di ventiquattro anni, ricorrere a tal fine al tribunale d'appello, e presentare, oltre il diploma di dottore, l'attestazione di un avvocato approvato, onde far constare dell' e-*

*sperienza nella pratica forense acquistata pel corso almeno di tre anni, non meno che delle prove da lui date di sua assiduità, abilità ed onoratezza.*

L' ufficio degli avvocati, quali persone poste in mezzo alle parti ed i giudici, si è d' esser di guida a quelle, e d' invigilare in certo qual modo sopra questi, a fine di tutelare i diritti delle parti medesime. Onde corrispondere a questa loro destinazione, dovrebbono perciò gli avvocati, 1.° possedere le occorrenti cognizioni teoriche e pratiche di legge; 2.° essere in pari tempo da una pubblica autorità abilitati ad esercitare il loro uffizio.

Le leggi austriache esigono per l' esercizio dell' avvocatura,

1. Che l' aspirante abbia ottenuta la laurea dottorale in una delle università degli Stati di S. M. (15) (Aul. Dec. del 19 febbraio e 21 marzo, 1791).

---

(15) Nelle province austriache esistono finora cinque sole università; cioè a Vienna, a Pesth in Ungheria, a Praga in Boemia, e nel regno

Le università dovranno negli esami pel dottorato procedere con tutto il rigore, e non concederanno la laurea che ad individui di

---

lombardo-veneto, in Padova e Pavia. Quella d'Inspruck non è per anco ristabilita. Una notificazione pubblicata in Venezia il 12 settembre, 1815, dal Governo generale rispetto al corso degli studj ed in particolare rapporto alla laurea dottorale ci fa sapere quanto segue:

« Con la vista di facilitare vie maggiormente i mezzi ai progressi nella carriera delle scienze e delle lettere, e riunire un completo corso di morale e scientifica educazione, capace non solo di coltivare l'intelletto della gioventù, ma di formarne eziandio lo spirito ed il cuore, o per avvicinarsi, compatibilmente con le speciali circostanze delle venete provincе, al metodo già in corso in tutte le università dell'Austriaca Monarchia, compresa pure quella di Pavia, ed agevolare l'introduzione di quella forma stabile d'insegnamento che piacerà in seguito di ordinare a S. M. I. R. A. l'augusto nostro Monarca, si è trovato opportuno di prescrivere che il corso degli studj nella detta università venga regolato nel modo seguente:

singolari talenti. Non si potrà esercitare l'avvocatura neppure in campagna se non si ha

---

FACOLTA' POLITICO-LEGALE.

*Corso degli studj per quelli che aspirano ottenere la laurea dottorale in ambe le leggi.*

*Anno primo.*

1. Introduzione generale allo studio politico legale.

2. Diritto naturale privato, pubblico e delle genti.

3. Istituzioni civili sulle basi del diritto civile romano ed austriaco, ed arte notarile.

*Anno secondo.*

1. Istituzioni civili sulle basi del diritto civile romano ed austriaco, ed arte notarile.

2. Diritto civile austriaco e processura civile.

3. Diritto e processura criminale.

*Anno terzo.*

1. Diritto civile austriaco e processura civile.

previamente conseguita la laurea in una università della monarchia ( Aul. Dec. del 6 settembre, 1800, § 21 ).

---

2. Economia pubblica, statistica, diritto commerciale e cambiario.
3. Principj di diritto feudale.
4. Diritto canonico.

*Anno quarto.*

1. Economia pubblica, statistica, diritto commerciale e cambiario.
2. Scienze politiche, coll' applicazione alla legislazione politica austriaca, e la processura politica o sia lo stile degli affari.

Alla fine dell' anno secondo saranno gli scolari esaminati nelle materie loro insegnate nell' anno primo e secondo, ed ottenendo l' approvazione, conseguiranno il grado di *baccelliere.*

Al termine dell'anno terzo subiranno gli esami sulle materie loro insegnate nel corso dell'anno medesimo, ed essendo approvati, verrà loro conferito il grado di *licenziato.*

Alla fine del quarto anno saranno esaminati non solo sulle materie da loro apprese nel

Con la concessione impartita ai giudici in campagna di patrocinare le parti fuori delle loro giurisdizioni presso un altro fòro, fu bensì dato loro l'autorità di comparire in qualità di procuratori delle parti innanzi ad altre giudicature, ma non si accordò mai ad essi il diritto d'un regolare patrocinio. Eglino sono dispensati dal dover conseguire la laurea dottorale, ma dovranno però essere sottoposti ad un rigorosissimo esame sulle scienze legali, e si dovrà, rispetto a loro, assicurarsi di tutte le altre qualità che sono indispensabili a poter lodevolmente esercitare il patrocinio (Aul. Dec. del 25 giugno, 1795).

La nazione ebraica ha il pieno diritto di prendere la laurea *in jure civili*; e se un in-

---

corso dell'anno medesimo, ma dovranno rinnovare gli esami complessivamente su tutte quelle che sono state insegnate nel corso del quadriennio. Dovranno inoltre sostenere una pubblica disputa, difendendo una tesi in lingua latina.

In seguito a tale esperimento verrà loro conferito il grado di *dottore* in ambe le leggi.

dividuo di essa presta tutto ciò che deesi prestare in tale proposito, potrà aspirare all'avvocatura, e patrocinare in tale qualità tanto gl'Israeliti quanto i Cristiani; ma in generale non potrà addottorarsi *in jure canonico* (Aul. Dec. del 25 ottobre, 1790). Nel giuramento che gli avvocati ebraici debbono prestare si richiederanno le essenziali obbligazioni e doveri d'uffizio prescritti per gli avvocati cristiani; ma le formalità della prestazione medesima saranno diverse; e rispetto a questa farà mestiere di aver presente quanto è prescritto nel Regolamento al capitolo della *Prova ordinaria per testimonj* (Aul. Dec. dell'11 gennajo, 1791).

2. Vuol la legge che l'individuo laureato si dedichi per tre anni continui alla pratica forense presso un avvocato, e che frequenti per qualche tempo le sessioni d'un tribunale o giudicatura criminale, in maniera che da questi riportar possa un certificato sulle prove da lui date di sua diligenza, capacità e di buoni costumi. Senza di una tale attestazione non potrà essere ammesso alcuno agli esami

dell'avvocatura (Aul. Dec. del 6 settembre, 1800, § 3). La pratica prescritta dalla legge per gli aspiranti all'avvocatura provvisti dei necessarj requisiti potrà acquistarsi anche presso l'uffizio fiscale, e sarà non solamente riguardata per equivalente a quella che si acquistò presso un avvocato approvato, ma servirà altresì agli aspiranti all'avvocatura o ad altra carica di preferenza in concorso di un altro (Aul. Dec. del 9 maggio, 1795). Quel tempo però che l'uno o l'altro candidato impiegò nella pratica forense prima di aver ottenuta la laurea dottorale, non si computa punto nella pratica dei tre anni voluta dalla legge (Aul. Dec. del 26 settembre, 1800).

3. Occorre che l'aspirante sia di età maggiore. Persone minorenni possono bensì essere ammesse agli esami prescritti per un giudice od avvocato, ma non saranno in verun caso, e sotto qual siasi pretesto, nè proposte nè nominate a quegli uffizi (Aul. Dec. del 25 agosto, 1794).

## § 529.

*Il tribunale d' appello dovrà, in vista di tali attestati, sottoporre l' aspirante ad un rigoroso esame tanto sulla teoria quanto sull' applicazione del presente Regolamento giudiziario e di tutte le leggi vigenti; informarsi esattamente de' di lui costumi ed onesta condotta; e quando il soggetto sarà riconosciuto abile, dovrà esser ammesso all' avvocatura.*

4. È necessario che il candidato faccia istanza al tribunale d' appello della provincia in cui intende di far esercitare l' avvocatura, ricercando con la produzione del suo diploma dottorale, della fede di nascita e degli altri ricapiti sulla pratica acquistata, perchè sia ammesso agli esami prescritti. La Sovrana Patente del 9 settembre, 1785, somministra le istruzioni relative nell' argomento. Essa si esprime in questi termini:

" Chiunque vorrà essere ammesso all' esercizio dell' avvocatura dovrà presentare un ricorso in iscritto a tal fine, e far constare,

con la produzione de' necessari attestati, dell'adempimento dal canto suo delle condizioni prescritte nei §§ 527 e 528 del Regolamento Giudiziario Generale, e per conseguenza di essere abilitato a subire lo sperimento della sua capacità avanti il tribunale d'appello. Sopra tal ricorso il presidente dovrà nominare, oltre il vicepresidente, ove questi esistesse, almeno due consiglieri del tribunale, con un attuario, che formeranno insieme la commissione delegata per l'esame del candidato, e quindi si metterà sullo stesso ricorso il decreto che il ricorrente debba insinuarsi presso il vicepresidente, ovvero, ove non vi fosse questi, presso il consigliere più anziano che presieda alla commissione per la fissazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo lo sperimento. Il presidente avrà pure l'avvertenza di cambiare ogni volta i consiglieri esaminatori. Il vicepresidente, ovvero il consigliere più anziano, che sarà capo della commissione, dovrà quindi sopra istanza del ricorrente prefiggere il giorno, l'ora e il luogo nella residenza del tribunale ove dovrà se-

guire lo sperimento; e sempreché lo permettano gli altri affari del tribunale, si dovrà sempre assegnare il tempo di mattina. L'esame dovrà durare due ore in circa, sempreché però l'esaminando non desse a conoscere durante la prima ora una tale insufficienza di abilità, che togliesse ogni dubbio sulla di lui incapacità di essere ammesso all'avvocatura. Quando si scorgerà nell'esaminando una timidità, ovvero uno sbigottimento tale che non gli permettesse di rispondere con mente libera e con la necessaria presenza di spirito, gli si dovrà accordare un breve tempo per mettersi in istato di sostenere l'esame, e si potrà anche, qualora sembri necessario, rimettere lo sperimento ad un altro giorno. Tale dilazione del giorno si dovrà accordare anche all'esaminando che l'avrà chiesta a cagione di sopravvenutagli malattia o indisposizione. Se, all'incontro, l'esaminando si presenterà con sufficiente fermezza, i consiglieri esaminatori passeranno a proporgli vicendevolmente diverse quistioni sopra qualche rilevante articolo di dottrina, e che abbiano

rapporto alle parti più essenziali della pratica del fòro e dell'avvocatura, onde si possa desumere dalle risposte che vi farà il candidato l'estensione e sufficienza delle sue cognizioni, e s'egli sia fornito della prontezza di spirito e penetrazione che richiede la professione dell'avvocato. Sarà in facoltà degli esaminatori di scandagliare la scienza del candidato anche sopra qualche punto della giurisprudenza universale, e sulle dottrine che vengono insegnate nelle pubbliche scuole, senza però trattenersi di soverchio in questa parte; poichè la laurea o sia facoltà dottorale che il candidato debb' avere riportata già prima secondo il prescritto, dee far presumere che egli sia istruito bastantemente nella scienza elementare. All'incontro, dovranno esaminare con maggior esattezza e rigore,

*a*) Sulle leggi patrie e municipali; e dirigeranno lo sperimento particolarmente a rilevare se il candidato siasi ben impadronito delle disposizioni e leggi vigenti nella provincia in cui egli vorrà esercitare l'avvocatura. *b*) Dovranno inoltre i commissarj esa-

minare specialmente il candidato sull'attuale organizzazione e consistenza dei tribunali e della giudicatura della provincia, tanto in riguardo agli affari contenziosi, quant'anche rispetto a quelli di volontaria giurisdizione, come pure sopra ciò che si dee osservare per introdurre le cause in appello, o per ottenere la revisione del supremo tribunale; converrà pure assicurarsi se egli sappia la costituzione della provincia in rapporto alle giurisdizioni, e sia però in grado di conoscere in ogni caso qual sia il giudice competente dell'affare o della controversia. *c*) Soprattutto il candidato dovrà interrogarsi diligentemente sul nuovo Regolamento Giudiziario Generale, ed in particolare pei concorsi dei creditori; e si dovrà esperimentarlo massime sopra i punti i più essenziali, ed ove l'ignoranza o negligenza dell'avvocato può occasionare un grave pregiudizio alle parti. *d*) Si dovranno poi anche proporre alcuni casi di pratica difficili ed intrigati, per modo di dubbio, come se venisse esposto da una parte all'avvocato, a fine di consultarlo, onde conoscere vie più

la sagacità e perizia dell'avvocato, e prenderne un saggio della sua prudenza e maturità pei casi in cui egli avrà a dare un buon consiglio come consulente. *e*) Generalmente gli esaminatori dovranno dirigere il loro giudizio sull'abilità del candidato, non solo alla solidità delle risposte, ma anche alla chiarezza delle espressioni o sia dell'enunziativa, ed alla prontezza di spirito che si manifesterà nelle medesime. Nel rimanente procederanno i commissari nell'esame con tutta la gravità e rigore, non accontentandosi di un esame superficiale, ed avendo ogni cura di ammettere soltanto uomini veramente dotti, abili e pratici nelle scienze legali, e non qualunque giovane appena sortito dallo studio di legge (Aul. Dec. del 15 aprile, 1784).

Quando il candidato avrà reso buon conto della sua capacità ed intelligenza nell'esame verbale, i consiglieri delegati dovranno sperimentare egualmente la di lui perizia in riguardo allo stile ed al minutare, e a tal fine gli si dovrà prescrivere un tema per la stesa d'una scrittura legale. Per questo secondo

sperimento si assegnerà un luogo nella residenza del tribunale, ove egli dovrà mettere in carta la scrittura da sè solo, e senza poter servirsi del consiglio o dell' opera di un' altra persona. Il medesimo dovrà di più promettere ai consiglieri delegati, sotto obbligo della propria onoratezza e con dare la sua parola d' onore, ch' egli non sostituirà il lavoro o la produzione d' un altro, e che nel caso di trovarsi in seguito convinto di tale falsità, si darà con ciò per confesso della propria inabilità di essere ascritto al ceto degli avvocati: non sarà però necessario che i delegati sieno presenti al lavoro, e neppure che il candidato componga lo scritto, che gli viene ingiunto, nello stesso giorno, ma si potrà differire questo sperimento ad un altro giorno; e basterà la cautela di assegnargli una stanza della cancelleria ove vi sieno più persone giudiziali impiegate nelle solite incumbenze di uffizio, in presenza delle quali esso dovrà stendere il saggio che gli sarà prescritto.

L' attuario della commissione dovrà stendere nell' esame un protocollo fedele, in cui

vengano accennate tutte le quistioni che saranno state proposte, acciocchè il tribunale d'appello possa assicurarsi se i consiglieri esaminatori abbiano osservato il necessario rigore. Con particolare esattezza si dovranno indicare nel protocollo gli articoli sui quali il candidato avrà risposto con una distinta sagacità e giustezza, ovvero sui quali la risposta non sarà stata soddisfacente.

Terminato tutto l'esame, i consiglieri delegati dovranno presentare in iscritto la loro opinione, con l'aggiunta del protocollo e della scrittura composta dal candidato. In questo voto essi saranno tenuti, sotto la fede del proprio giuramento d'uffizio, di dichiarare senza riserva il loro sentimento, cioè se il candidato meriti subito di essere ammesso all'avvocatura, ovvero se per difetto di sufficiente perizia gli si debba prefiggere un termine entro il quale esso possa acquistare le cognizioni che gli mancassero, cosicchè egli debba poi subire un nuovo esperimento (che dovrà sempre essere più rigoroso del primo), o finalmente se convenga dichiararlo incapace,

senz' altro, di esercitare l' avvocatura. Ciascun delegato dovrà esporre brevemente col suo voto anche i motivi del proprio giudizio, e quindi uno di essi dovrà farne rapporto in pieno tribunale, il quale, dopo la consueta regolare deliberazione, passerà alla determinazione secondo la pluralità dei voti (Pat. surriferita, § 85 fino al 97).

In avvenire non verrà più nominato alcun notaio per patrocinare le parti in affari cambio-mercantili, se non si sia prima sottoposto ad un rigoroso esame prescritto agli avvocati, non che ad un altro in cui avrà dato saggio delle sue solite cognizioni nelle cose che riguardano la mercatura, i cambi e le assicurazioni marittime (Aul. Dec. del 9 aprile, 1782, § 12).

Chiunque aspira all' avvocatura presso i tribunali delle miniere, dovrà presso il tribunale d' appello, cui va soggetta la giudicatura montanistica, subire un regolare esame intorno agli affari montanistici e sugli statuti delle miniere, nello stesso modo prescritto dal § 529 del Regolamento (Pat. del 1.° novembre, 1781, § 29).

A norma del Regolamento non potrà effettuarsi l' esame dei candidati che aspirano ad un uffizio d' avvocatura, e non seguirà la successiva annotazione nel ruolo degli avvocati in altro luogo che al tribunale d' appello di quella provincia nella quale l' aspirante intende stabilirsi, e perciò dovrà egli presentarvisi in persona, e non avrà mai luogo delegazione alcuna (Aul. Dec. del 14 febbraio, 1783).

Siccome il § 528 del vigente Regolamento prescrive che qualunque aspirante all' avvocatura ricorrer debba al tribunale d' appello (della provincia ove intende stabilirsi,) così ne segue che gli esami, già prima subiti presso un tribunale appellatorio, non potranno valere per un' altra provincia nel caso che il candidato ricercasse il permesso di esercitare in quella l' avvocatura; quindi sarebbe obbligato di nuovamente sottostare ad un' altra prova dei suoi talenti e cognizioni presso l' appello dell' altra provincia in cui volesse stabilire il di lui domicilio (Aul. Dec. del 17 aprile, 1787).

## § 530.

*Ogni qual volta un avvocato verrà richiesto ad assumere il patrocinio d'una causa, esso dovrà avanti tutto accertarsi se la causa sia giusta ed equa, e però qualificata pel patrocinio: a quest' effetto egli dovrà, prima di assumerlo, esaminare, nel caso che la sua parte sia l'attrice, 1. cosa essa domandi, tanto sull' assunto principale quanto per le obbligazioni accessorie; 2. quali siano le ragioni da cui si trova assistita, per provare l'azione ed ogni circostanza della medesima; 3. se vi esistano documenti scritti sopra questa o quell'altra circostanza; 4. ove si trovino tali documenti; 5. chi sia stato presente in questa o quell'altra circostanza; 6. quali circostanze la parte sia pronta ad affermare con giuramento; e sopra quali si possa in ogni caso deferire il giuramento alla parte contraria.*

## § 531.

*Allo stesso fine l'avvocato dovrà, qualora la parte richiedente il di lui patrocinio sarà la rea convenuta, avanti tutto esaminare attentamente il merito della contraria petizione, e ponderare le eccezioni che vi saranno in contrario in quanto avranno origine dal fatto come pure indagare le prove colle quali possano avverarsi le circostanze delle eccezioni medesime.*

All' avvocato incumbono certi doveri tanto nell'assunzione di una causa, quanto nell'attitazione e corso della medesima.

Nell'assunzione della causa dovrà egli tenersi presente,

*a*) Di non accettare il patrocinio di una causa in cui si renderebbe necessario di difendere un torto manifesto, e quindi sarà prima tenuto di accertarsi se la causa sia giusta ed equa, e perciò suscettibile di un onorato patrocinio. Se però egli se ne fosse null'ostante incaricato per inscienza o per avidità di gua-

dagno, quell' autorità giudiziaria, avanti cui una tal causa fu introdotta e consumata, denunziare dovrebbe al tribunale d'appello un siffatto patrocinatore, e questo non mancherà punto d'infliggergli, a misura del suo mancamento, una conveniente pena pecuniaria, oppure lo sospenderà tosto per un tempo determinato, ovvero per sempre dall' esercizio dell' avvocatura.

*b*) Sarà chiamato a renderne rigoroso conto, e verrà all'occorrenza anche punito quell'avvocato il quale, per riguardi personali alla riputazione o dignità di colui che, in forza dell' assunto suo patrocinio, divenisse parte avversaria, si facesse lecito di rifiutare la sua assistenza in una causa giusta, o che non procedesse nella stessa a norma dei suoi doveri e secondo l'incumbenza che gli è affidata (Aul. Dec. del 15 settembre, 1783).

*c*) Prima di assumere il patrocinio dovrà, nel caso che la sua parte sia l'attrice, esaminare quanto il Regolamento minutamente gli prescrive al § 530; come non meno,

*d*) Se la parte sarà da difendersi qual rea

convenuta, osserverà scrupolosamente il § 531 di questo Codice, e farà tutto ciò che conviene ad un probo ed illuminato difensore.

## § 532.

*Sì nell'uno che nell' altro caso l'avvocato dovrà estendere la specie di fatto, o sia una narrazione completa del vero stato della ragione controversa e di tutte le circostanze che gli saranno state manifestate dalla parte, e farla quindi sottoscrivere dalla parte medesima qualora sappia scrivere, e quand' essa lo domanderà, consegnargliene una copia firmata da lui stesso. Egli sarà pure tenuto a presentare la specie di fatto al giudice ad ogni richiesta, in guisa però che se questa non sarà stata comunicata alla parte avversaria, non vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa.*

## § 533.

*L'avvocato dovrà secondo la qualità delle circostanze ulteriormente e principalmente*

*verificare*, 1. *se non vi siano più persone che debbano essere consorti della lite; 2. se alcuna di esse non sia soggetta a curatela; 3. in qual modo s'abbiano a raccogliere previamente i necessarj documenti ed amminicoli; 4. a qual giurisdizione il reo sia soggetto; 5. se l'azione non debba dirigersi contro più persone; 6. se alcuna di queste sia sottoposta a curatela; 7. se non si abbia a denunziare la lite a qualcheduno; 8. se fino all' ultimazione della causa non debbano prendersi altre cautele legali.*

*e*) In ambedue i casi l'avvocato sarà tenuto di stendere una narrazione circostanziata del vero stato della ragione controversa e delle circostanze addotte dal suo cliente, e contemporaneamente farà dalla parte firmare tale specie di fatto, comunicandone, per ogni effetto di ragione, una copia all'avversario. I tribunali civili dovranno di tempo in tempo farsi esibire dagli avvocati le specie di fatto prescritte dal § 414 del Regolamento, per tenerli con ciò in maggior attenzione sull' osservanza di tale legge (Aul. Dec. del 22 marzo, 1784).

Questa provvidenza ha il doppio vantaggio pel patrocinatore, poichè colla specie di fatto gli rimane viva nella memoria la serie dei fatti ed obblighi colle necessarie prove, ed è poscia difeso pei tempi avvenire contro ogni eventuale rimprovero ed accusa della parte da esso patrocinata (la quale a termini del § 535 è autorizzata a ciò fare), di avere p. e. nella causa tralasciato d'addurre circostanze di fatto e prove necessarie rilevanti, da essa suggerite, o d'aver aggiunto delle circostanze svantaggiose non contenute nella specie di fatto, ecc.

*f*) Osserverà egli in tutto e colla maggior esattezza la prescrizione data nel § 533.

## § 534.

*L'avvocato che vorrà accettare il patrocinio dovrà farsi munire senza dilazione d'un mandato scritto di procura o sia pien potere generale o speciale, il quale dovrà essere firmato di mano propria dai singoli clienti o siano consorti della lite ch'esso rappresenterà: la carta di procura però non potrà ac-*

*cettarsi dall' avvocato quando da una parte non sarà nominato in essa un sostituto, ovvero gli venga conferita la facoltà di sostituire un altro, e che dall' altra il mandato non obblighi ancora gli eredi del mandante; se però fosse stato ommesso nella carta l'uno o l'altro articolo, non si dovrà accettare nel primo caso alcuna scrittura, fuorchè ne' casi gravi, e dove la dilazione fosse pericolosa, e sarà tenuto l'avvocato a presentare, almeno colla seconda scrittura, un altro mandato conforme al prescritto qui sopra; nel secondo caso all'incontro si dovrà proseguire il processo senza interruzione anche allorquando fosse accaduta la morte del mandante: ciò sarà pure da osservarsi rispetto ad ogni altro mandante nella trafila del processo.*

g) Se l'avvocato si è risolto di assumere il patrocinio, dovrà tosto provvedersi d'un mandato di procura in iscritto, il quale sia di proprio pugno firmato dalla parte, ed al caso da ogni consorte di lite in particolare (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784).

Dovendo l'avvocato patrocinare una ditta

mercantile, oppure una società montanistica od altro stabilimento di manifatture, basterà che l'atto di procura sia steso e sottoscritto da chi nel negozio o nello stabilimento ha il diritto della firma (Pat. del primo novembre, 1781, § 30, e del 9 aprile, 1782, § 13). L'avvocato non dovrà accettare la procura prima che da un canto non vi sia in essa nominato un suo sostituto od impartitagli la facoltà di sostituirsi un altro, e che dall'altro il mandato non obblighi ancora gli eredi del mandante. Se quindi la parte avesse ommesso di nominare nel mandato di procura il sostituto, dovrà l'avvocato sceglierlo egli stesso; e mentre egli non mancherà di farlo conoscere al suo cliente, saprà informarlo in modo che, in caso d'impedimento, egli sia in istato di continuare senza interruzione e pregiudizio la causa che viene trattata (Aul. Dec. del 27 gennajo, 1794).

Nei casi in cui l'erario bancale negli affari di contrabbando venisse a risentire per motivo di ritardo un qualche pregiudizio, la legge abilita gli uffiziali degl'ispettorati bancali a

poter sostituire al regio fisco ed in sua vece nominare in patrocinatori altri avvocati, all'effetto d'intraprendere quelle misure che sono al momento necessarie per cautare l'interesse pubblico nel luogo *rei sitae* (procedere, p. e., a sequestri, prenotazioni nei pubblici libri dell'ipoteche); ma ciò non avrà luogo allorchè, rispetto all'atto interinalmente conseguito, si tratterà della giustificazione e liquidazione delle pretese bancali o della decisione in merito degli affari di contrabbando (Aul. Dec. del 10 aprile, 1794, e §§ 362, 373 e 384 del Regolamento). Se poi questa legge non venisse osservata, non si dovrà nel primo caso (cioè quando fosse ommesso il sostituto) accettare in giudizio alcuna scrittura in causa, ad eccezione però dei casi d'importanza, e dove un ritardo producesse un qualche pericolo, in cui allora l'avvocato dovrebbe presentar la procura, almeno col secondo atto giudiziario. Il decreto sarebbe quindi il seguente:

" Non essendo nella prodotta procura no-
" minato alcun sostituto, non si dà corso

" all' istanza, e viene perciò restituita „ (*ovvero*, *in casi di molto rilievo o pericolo*):
" S'intimi alla controparte personalmente l'o-
" riginale cogli allegati A B per la risposta
" da darsi entro giorni 30, coll' avvertenza
" all' avvocato dell' attore di produrre nella
" sua scrittura di replica un altro mandato
" di procura in cui sia nominato dalla parte
" un sostituto, o gli sia conferita la facoltà di
" sostituire, osservato a tal fine il § 538 del
" Regolamento Generale. „

Nel secondo caso (vale a dire quando la procura non obbligasse contemporaneamente anche gli eredi del mandante) dovrà nullameno proseguirsi il processo senza interruzione anche allora quando fosse seguita la morte del medesimo.

La procura generale sarà stesa presso a poco in questi termini:

" Conferisco io sottoscritto per me e miei
" eredi al sig. avvocato N. N. la piena facoltà
" di rappresentarmi avanti qualunque giu-
" dice o tribunale contro chicchessia, tanto
" attivamente quanto passivamente, con poter

" citare o difendersi in giudizio o rinunciarvi;
" denunciare liti e nuove opere; riconvenire,
" provocare al processo diffamatorio; insi-
" nuare crediti o ragioni a qualunque ufficio
" o masse concorsuali; render conti o rice-
" verli, provocare a qualunque prova tanto
" di perizia e comparazione di caratteri, quanto
" di testimonj, anche a perpetua memoria;
" deferire od accettare giuramenti; ammet-
" tere o negare circostanze di fatto; appel-
" lare o dire di nullità di qualunque sentenza
" o decreto, tanto ad una seconda quanto ad
" una ulteriore istanza o revisione; transigere,
" sostituire, ed i sostituiti rivocare; chiedere
" od accordare dilazioni; addomandare ese-
" cuzione di giudicati, pignorazioni o seque-
" strazioni; far procedere alla vendita delle
" cose o stabili pignorati; ottenere od accor-
" dare la rimozione dei sequestri già eseguiti;
" proporre, opporsi od accettare moratorj,
" patti pregiudiziali o cessioni di beni; chie-
" dere o negare restituzioni in intiero; accet-
" tare o ripudiare eredità; compromettere
" in uno o più arbitri, anche con rinuncia

" a qualunque riclamo; impugnare od ammet-
" tere verità di firme, e fare tutto ciò che
" farei io stesso se fossi presente: il tutto ai
" sensi del § 534 del Regolamento giudi-
" ziario civile e del § 1008 del Codice civile
" austriaco, promettendo aver rato e fermo
" tutto quanto verrà operato dal suddetto
" mio patrocinatore.

Venezia, il . . . *Firma*, N. N.

" Sostituisco io sottoscritto procuratore con
" tutte le facoltà soprindicate il sig. N. N.

*Firma*, N. N.

Avvocato, N. N. accetto. ,,

Volendola però rilasciare per un affare speciale, si dirà p. e.:

" Colla presente carta di procura nomino
" io infrascritto per me ed eredi il sig. av-
" vocato N. N., acciò mi rappresenti in giu-
" dizio nella causa in punto di pagamento
" di lir. 1004. 13, promossa contro N. N.,
" e mi difenda e faccia tutto ciò che crederà
" più espediente all'effetto delle mie ragioni;
" con facoltà al medesimo di sostituire ed
" inoltre di poter transigere con giudiziali

" convenzioni la presente controversia, pro-
" mettendo d'avere il di lui operato per fermo,
" rato e grato. In fede di che ho firmata la
" presente di proprie pugno.

Venezia, il . . . *Firma*, N. N.

" In relazione alla suddetta procura, sosti-
" tuisco io sottoscritto colle facoltà medesime
" il sig. N. N.

*Firma*, Avvocato N. N.

Avvocato N. N. accetto. ,,

Questa o quella procura dovrà l'avvocato sempre unire al primo atto in causa, altrimenti non potrebbe in una comparsa all'aula verbale dedurre le sue occorrenze a protocollo, o almeno sarebbe inibito di pronunziare la relativa sentenza se prima non fosse prodotta entro un certo termine da determinarsi (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. *a*, e del 30 novembre, 1789, lett. *f*). Nel resto egli non è assolutamente necessario che il mandato di procura specifichi ogni volta la causa che s'intende promovere o contestare, e basta che sia stesa in termini generali che facciano conoscere il patrocinio affidato (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784, lett. *a*).

Qualora la parte non avesse al patrocinatore espressamente accordato nella procura il diritto di transigere nell'affare di cui si tratta, questi non sarebbe autorizzato di deferire alla parte contraria il giuramento decisorio della lite, a meno che nella scrittura in cui fu deferito non si trovasse firmata di proprio pugno la parte medesima (Aul. Dec. del 18 maggio, 1789).

Negli atti di procura da spedirsi a mandatarj in estero Stato, nel caso che le parti non vi conoscessero alcun patrocinatore, dovrà rimaner vôto un certo spazio onde poter dalla suprema aulica cancelleria di Stato essere inserito il nome di un mandatario. Ogni procura sarà autenticata dall' autorità locale, ed indi omologata dal Governo generale della provincia, e questa autentica, la quale sarà fatta in idioma latino, dovrà in seguito inoltrarsi alla suprema aulica cancelleria per l'indicato effetto (Aul. Dec. del 18 maggio, 1805).

L'uffizio fiscale non ha bisogno di un particolar mandato di procura nel patrocinio dei

sudditi enfiteuticarj o dominiali; il suo istituto lo autorizza da sè, anzi la legge lo obbliga ad assumere il patrocinio ( Aul. Dec. del 6 luglio, 1792).

§ 535.

*Se l'avvocato avrà trascurata l'una o l'altra delle surriferite prescrizioni dei precedenti paragrafi, e la parte indicasse un fatto che sarebbesi dovuto addurre e che non abbia addotto; una circostanza ch'egli avrebbe dovuto contraddire, e non avrà contraddetta; amminicoli dei quali avrebbe dovuto far uso, e non l'avrà fatto, militerà in questi casi contro di lui la presunzione di parzialità per l'avversario.*

Quegli che costituito in uffizio abusa in qualsivoglia modo della podestà affidatagli per recare pregiudizio ad alcuno, commette un delitto, tanto se sia stato spinto da interesse, quanto da passione od altro fine secondario. Sotto questo rapporto si fa specialmente reo di tale delitto un avvocato od altro forense giurato che con danno del suo cliente si presta

a favore del di lui avversario, assistendolo nella formazione delle scritture legali, e in qualunque altro modo col consiglio o col fatto. La pena determinata per questo delitto è del carcere duro da uno fino a cinque anni, la quale, secondo la gravità del danno recato e la qualità del dolo, può essere prolungata anche sino a dieci anni (Codice Austriaco dei delitti, ecc. §§ 85, 86 e 87).

## § 536.

*Nell'attitazione della causa l'avvocato dovrà conformarsi esattamente a questo Regolamento giudiziario, e presentare le sue scritture con carattere netto e leggibile, e senza eccessiva estensione; ben inteso che gli obblighi prescritti in questo capitolo agli avvocati per la loro condotta nel patrocinio delle cause avranno a ritenersi comuni a tutti i patrocinatori, comunque sian essi denominati.*

## § 537.

*L'avvocato non potrà, sotto grave responsabilità e castigo, ricusare di assumere il patrocinio per riguardi personali alla dignità ed al carattere di coloro contro dei quali dovesse intraprendere la clientela, qualora non avesse altra fondata ragione di scusa; e similmente dovrà con tutto lo zelo e senza usare riguardi circa le dilazioni dell' avversario proseguire la causa già assunta, e senza fondato motivo non abbandonarla prima che sia ultimata; e quando egli fosse a ciò fare indotto da rilevanti ragioni, dovrà denunziarlo giudizialmente alla parte, e sarà ciò non pertanto obbligato a rappresentarla anche dopo la giudiziale denunzia, fino a che, incominciando dal giorno in cui essa sarà stata intimata, sarà scorso tempo eguale al termine che verrebbe ad essa accordato per la produzione di una risposta, eccettuato il caso che la parte si avesse costituito prima di detto termine un altro avvocato.*

## § 538.

*Quando la parte stessa non avrà nominato un sostituto, dovrà l'avvocato di essa scegliere e notificare alla parte contraria un soggetto a tal fine; e questo dovrà, in caso di morte, rinunzia od altro impedimento del primo avvocato, proseguire il patrocinio della causa finchè sarà nominato dalla parte un altro patrocinatore. Il nominato sostituto dovrà esso pure firmare il mandato di procura per contrassegno di averla accettata.*

## § 539.

*Non sarà lecito ad alcun avvocato di prestare la sua opera ad ambedue le parti litiganti nello stesso tempo e nella medesima causa, e così neppure di assistere col patrocinio una parte nella causa in cui esso avrà prima assistito la parte contraria.*

## § 540.

*Non sarà permesso agli avvocati di frapporre alcun raggiro o nuova molestia nelle cause già decise ed ultimate.*

I doveri d'un avvocato nell' attitazione e nel proseguimento della causa sono i seguenti:

1. Il Regolamento Giudiziario civile sarà l'unica norma cui si dee attenere l'avvocato rispetto alla processura.

2. Le scritture, gli atti ed istanze saranno presentate in giudizio in carattere netto e leggibile, e senza eccessiva divergenza di linee o di parole. Gli avvocati che si permettono di contravvenire a siffatta prescrizione saranno severamente rimproverati ; il loro onorario dovrà, secondo il caso, essere o moderato con maggior rigore o restituito alle parti ; eglino verranno perfino condannati ad abbonare le spese della carta bollata e della scritturazione, e saranno loro inflitte altre pene pecuniarie di maggior importanza. Il giudice vi proce-

derà però con circospezione e maturo giudizio (Aul. Dec. del 27 maggio, 1784) (16).

(16) Un dovere speciale per gli avvocati contiene il decreto del tribunale supremo di giustizia del giorno 14 settembre, 1804. Esso è così concepito:

« Si ordina che alle parti involte in una causa ed ai loro patrocinatori sia bensì lecito in avanti, come sin ora, di dedurre nelle loro scritture circostanziatamente tuttociò che crederanno allegabile alla propria difesa od a sostegno del proprio assunto; ma che però debba ciò seguire soltanto in un modo convenevole di scrivere, e che perciò contro quelli che nelle loro deduzioni si permetteranno delle espressioni indegne, ingiuriose ed offensive, il rispetto e la considerazione dovuta ai regi tribunali e dicasteri, debbasi procedere con pene commisurate senza riguardo ad alcuno.

Ciò si fa conoscere a tutti i causidici e patrocinatori, perchè sappiano che il giusto uffizio e la riputazione dell'avvocato consiste non già nell'usar mordenti od offensive frasi contro giudici o contro la parte avversaria, ma nel poter esporre i fatti con verità e chiarezza, ed applicare con fondamento le leggi ai casi dei quali si tratta. »

3. Gli avvocati compariranno personalmente alla coordinazione degli atti tanto in prima quanto in seconda istanza, e non potranno in alcun caso delegarvi altra persona; soltanto per campagna esiste un' eccezione, e gli avvocati non dovranno recarvisi nel proposito senza l'espressa dimanda delle parti (Aul. Dec. del 23 luglio, 1792).

4. Il patrocinatore non potrà abbandonare una causa da lui assunta prima che sia ultimata; e se motivi d'importanza gl'impedissero di proseguirla fino al suo termine, egli sarà tenuto di denunziarlo giudizialmente alla parte, e sarà pertanto obbligato di rappresentar la medesima in giudizio anche dopo la verificata denunzia fino a che, incominciando dal giorno in cui essa sarà stata intimata, sarà scorso tempo eguale al termine che verrebbe ad essa accordato per la produzione di una risposta, eccettuato il caso che la parte si avesse costituito prima di detto termine un altro difensore. Il decreto che si atterga in questa circostanza è del seguente tenore:

" S'intimi ad N. N. per suo lume e dire-
" zione. "

5. Osserverà egli pure il caso contemplato nel § 538 del Regolamento rispetto al sostituto da scegliersi.

6. È sotto gravi pene inibito all'avvocato di prestare la sua opera ad ambe le parti nello stesso tempo e nella medesima causa, e così pure di assistere col patrocinio una parte nella causa in cui esso avrà prima assistito la parte contraria.

7. Non sarà permesso agli avvocati di frapporre alcun raggiro o nuova molestia nelle cause già decise ed ultimate.

Quando si manifestasse che l'avvocato abusi del suo uffizio, difendendo una cosa apertamente ingiusta, e lasciandosi adoperare a raggiri, prolungazioni o ad altre vie illecite a grave pregiudizio delle parti e in detrimento dell'amministrazione della giustizia, dovrà il medesimo, previa regolar cognizione dei fatti da rilevarsi, essere senz'altro dimesso dal suo uffizio di patrocinatore.

Il giudizio che, previa disamina di tutte le emergenze, si profferisce sull'interdizione di un avvocato dall'esercizio della di lui profes-

sione spetta esclusivamente al tribunale d'appello, al quale il giudice inferiore è tenuto di farne la denunzia ogni qual volta l'avvocato si sarà reso colpevole d'un mancamento di questo genere (Risoluzione del 31 ottobre, 1815, lett. *m m*, e 29 dicembre, 1785). Allorchè il giudice troverà di dover restituire al patrocinatore un atto o scrittura mancante di qualche formalità voluta espressamente dalla legge, o perchè v'incorse altro manifesto errore, lo condannerà in pari tempo a pagare al *fondo criminale* uno zecchino, da consegnarsi sull'istante per tale effetto al cursore che gl'intima l'atto (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785, lett. *e e e*, e del 27 luglio, 1792, lett. *d*). Le multe inflitte agli avvocati per altre ragioni si verseranno nella cassa dell'uffizio delle tasse di cadaun tribunale o giudicatura (Aul. Dec. del 24 agosto, 1787, e del 15 marzo, 1790).

Acciocchè gli avvocati sieno mantenuti in una piena cognizione degli ordini che il risguardano, fu prescritto che di qualunque decreto, risoluzione ed ordinanza, la cui scienza

ed esecuzione loro incumbe, venga comunicata copia al decano della facoltà giuridica del paese, il quale ne terrà apposito registro sull'argomento. Sarà indi dell'interesse dell'avvocato di procurarsi a sue spese presso il detto decano un esemplare o copia del decreto che gli occorre (Aul. Dec. del 29 novembre, 1792).

8. Senza il previo permesso del tribunale d'appello non potranno gli avvocati abbandonare il luogo della loro fissata dimora, ed il giudice superiore non dovrà accordarlo prima che il patrocinatore non si sarà giustificato intorno ai suoi affari pendenti e vi avrà presi i provvedimenti opportuni (17) (Aul. Dec. del

(17) Anche questa prescrizione è, rispetto al regio fisco, confermata dal Regolamento del 23 giugno, 1815, art. 18

» Nessun impiegato fiscale può allontanarsi
» dalla sua residenza senza il previo superiore
» permesso; e nel caso di fisica indisposizione
» per cui fosse assolutamente inabilitato ad
» agire, deve rendersi avvertito l'uffizio fiscale
» centrale pei provvedimenti da darsi. »

22 maggio, 1789, lett. *c*, e del 30 maggio, 1794). Se per altro gli avvocati nelle province per poter assentarsi dal luogo della loro dimora non avessero altro titolo o ragione di addurre che la necessità di sollecitare personalmente alla Corte degli affari pendenti presso i supremi aulici dicasteri, il tribunale superiore non sarebbe autorizzato di dar luogo alle loro istanze, e dovrebbe denegar loro il permesso di assentarsi (Aul. Dec. del 7 ottobre, 1793). Nè tampoco è loro permesso di recarsi in campagna alle giudicature ivi istituite, all'effetto d'intervenire alle coordinazioni degli atti in causa, quando che non potessero dimostrare che le parti espressamente lo domandino (Aul. Dec. del 23 luglio, 1792). Ogni avvocato dee tener lo stabile suo domicilio nel luogo del giudizio di quella provincia in cui intende di esercitare l'uffizio che le leggi gli assegnarono (Aul. Dec. del 17 aprile, 1787, lett. *b*).

9. Resta seriamente proibito agli avvocati di praticare raccomandazioni od informazioni ai consiglieri e giudici per affari pendenti in

causa, e nè del canto dei patrocinatori nè da quello delle parti non si ammetterà distribuzione di promemorie, allegazioni o di altre carte stampate o scritte, ed ogni indagine per conoscere il relatore di un affare giudiziale è con rigore proscritta (Aul. Dec. del 24 gennajo, 1788).

## § 541.

*Sarà pur proibito onninamente agli avvocati lo stipularsi previamente una speciale e determinata ricompensa pel caso che sarà guadagnato il processo, oppure far per sè acquisto delle ragioni controverse affidategli dalla sua parte: tali patti non solamente saranno invalidi, ma l'avvocato che gli avrà fatti dovrà inoltre essere punito.*

Quell'avvocato che ardisce, nell'accettazione d'un patrocinio, di stipularsi previamente una somma di danaro, ovvero di rimandare la parte che la rifiutasse, dovrà senz'altro essere rimosso dall'avvocatura (Aul. Dec. del 22 maggio, 1789, lett. *b*).

§ 542.

*Ogni avvocato nella presentazione dell'ultima scrittura in causa, come pure della scrittura di appello o revisione dovrà unire agli atti una specifica delle sue competenze, la quale dovrà essere concepita in modo che a lato di ciascun atto o scrittura, per cui egli domanda la mercede, siavi in margine uno spazio nel quale possa il giudice contrapporre la somma che avrà moderata.*

§ 543.

*Così pure dovrà l'avvocato in fine della giornata, sopra la quale emanerà una decisione, produrre la pretensione di sue competenze o in iscritto o verbalmente, con farla ricevere in protocollo. Quando venisse trascurata la dimissione della specifica, ed il giudice per causa di questa deficienza non potesse condannare la parte contraria nella rifazione delle spese, dovrà egli nella sentenza espri-*

*mere che il patrocinatore resta privato delle spese sostenute e delle mercedi dovutegli, e di essere egli in debito di restituire alla parte ciò che avesse per avventura già ricevuto.*

L'avvocato che si trova sottoscritto negli atti, dee guarentire il tesoro per le tasse del suo cliente. Gli è però libero di farsi, all'atto dell'accettazione della causa, anticipare dal suo cliente un acconto proporzionato in modo che resti cautato delle prime spese da incontrarsi (18).

Quando le tasse saranno arretrate più di un mese, il giudice mediante decreto, o coll'intimazione della nota delle tasse, farà avvisare l'avvocato moroso, e gli prefiggerà un termine d'otto giorni pel rispettivo pagamento. Spirato infruttuosamente questo tempo, si procederà alla riscossione coi mezzi esecutivi

---

(18) L'avvocato o patrocinatore, firmato all'atto, dee rispondere per le tasse dei suoi clienti; sta però in sua balìa, nell'assumere il patrocinio, di farsi anticipare dalla parte un congruo importo, mettendosi per tal maniera al coperto (Regol. provv. sulle tasse, art. 11).

i più efficaci. Viene perciò spedito il cursore in casa dell'avvocato con ordine di asportare dalla sua sostanza quanto basti a cautare il credito dell' uffizio delle tasse. Consistendo quindi ciò che fu asportato in mobili od altri effetti, saranno questi venduti alla prossima asta giudiziale, e col danaro ricavato si soddisfaranno i debiti di cui si tratta, ed il resto, se ve ne esiste, verrà restituito al patrocinatore esecutato (Pat. del primo novembre, 1781, § 12, e del 12 luglio, 1783) (19).

(19) Gli avvocati e procuratori, i quali appongono la loro firma ad una petizione o risposta delle parti litiganti in oggetti di giurisdizione contenziosa, sono risponsabili pei loro clienti verso l'uffizio delle tasse giudiziarie per la tassa, pel bollo e porto dovuti nella causa da essi patrocinata.

Il pagamento dee farsi dai suddetti avvocati o procuratori all'uffizio delle tasse, al più tardi, alla fine di ciascun mese, dietro la specifica che verrà ad essi intimata; e quando sieno morosi, si agirà contro essi dagli uffiziali delle tasse in via esecutiva a termini del Regolamento, e si provocherà dagli stessi presso

L'aulico decreto del 27 maggio, 1787, ci dà sopra queste due leggi la seguente ulteriore spiegazione. Che gli effetti e mobili esecutati ed esportati a motivo di tasse arretrate, qualora per una più lunga custodia soggetti fossero a deperimento, potranno senz'altro, ed in caso diverso soltanto dopo l'espiro d'un mese, essere venduti anche da sè soli alla pubblica asta da prefiggersi nel luogo del giudizio. L'avvocato che ottenne dal suo cliente degli acconti o delle anticipazioni, e nulla meno si mostra moroso a pagar le tasse d'uffizio, sarà fino alla loro estinzione sospeso dall'avvocatura, e dichiarato perfino decaduto per sempre dalla medesima, se entro 14 giorni dopo l'intimazione del relativo avviso non effettuasse questo pagamento (Aul. Dec. del 25 maggio, 1793).

---

l'autorità giudiziaria la sospensione dall' esercizio dei morosi, finchè non documentino alla medesima di avere saldato il loro debito, comprese anche le spese (Avviso del Governo di Venezia del 17 giugno, 1815).

Qualunque avvocato nel produrre l'ultima scrittura in causa, come pure nell'ultimo atto che va all'appello o alla revisione, dovrà unire una specifica delle spese incontrate e delle competenze a lui dovute.

Così dovrà anche il patrocinatore alla fine della sessione nella processura verbale addurre la pretesa delle sue competenze o in iscritto o vocalmente, con farla ricevere in protocollo, che sarà preso in esame per la decisione in proposito. Se ciò non fosse seguìto, si farà luogo al caso contemplato dal § 543 di questo Regolamento, ed il giudice potrebbe pronunziare la sentenza del tenore come segue:

" Nella causa vertente fra Paolo Storari,
" patrocinato dall'interveniente Ignazio Costa,
" attore da una, ed Egidio Piantanida, difeso
" dall'avvocato Santo Bevilacqua, reo conve-
" nuto dall'altra parte, in punto di paga-
" mento di lir. 600. 15, dipendenti da scrit-
" tura d'obbligo del dì... e come da petizione
" del giorno...: inrotulati gli atti il giorno...
" al num. . . . "

" Questo regio tribunale civile di prima

" istanza di Pavia ha giudicato e pronunziato,
" come giudica e pronunzia essere tenuto il reo
" convenuto Egidio Piantanida a pagare entro
" giorni 14 all'attore Paolo Storari le libellate
" lir. 600. 15 dipendenti da carta obbligato-
" ria del giorno... per imprestiti fatti, sotto
" pena di esecuzione. Rapporto alle spese
" giudiziali resta privato Santo Bevilacqua,
" patrocinatore dell' attore, del diritto di
" chiedere il rimborso delle spese sostenute
" in questa causa e delle mercedi dovutegli,
" e sarà tenuto a restituire alla parte ciò che
" avesse per avventura già ricevuto ,, (Riso-
" luzione del 14 giugno, 1784, lett. *e*).

Quando però il caso sarà di tal natura che le spese d'uffizio non potrebbero essere aggiudicate neppure allora quando il patrocinatore avesse presentata la sua specifica, non si dovrà inserire nella sentenza l'anzidetta aggiunta, poichè in tal caso il patrocinatore col trascurare la produzione della specifica non ha punto recato alla sua parte pregiudizio alcuno (20).

---

(20) Sopra questo argomento ha emanato il

Al patrocinatore desinato *ex officio* al patrocinio gratuito d'un povero, nel caso in cui l'avversario sarà condannato nel pagamento

---

tribunale d'appello a Venezia il 4 settembre, 1804, il seguente ordine: « Essendosi osservato il disordine che nelle specifiche delle spese per gli atti civili da varj patrocinatori suolsi esigere per la medesima operazione nella causa una doppia mercede, l' una per l' avvocato, e per l'interveniente l'altra, ciò che, oltre di portare un indebito aggravio alle parti contendenti, non è conforme al Regolamento Giudiziario, il quale non distingue tra gli avvocati ed intervenienti, giacchè questi vestono ancora ugualmente il carattere di patrocinatori come quelli; si eccitano perciò le prime istanze a non ammettere in avvenire simili mercedi doppie pel medesimo atto o scrittura, e ad avvertire gli avvocati, intervenienti e causidici, perchè sappiano astenersi da questo arbitrario ed ingiusto modo di procedere, e nelle specifiche delle spese altro non abbiano da annotare che l'atto per cui si esige la mercede, salva la moderazione da farsi dal giudice cui spetta, senza esprimere la persona dell' avvocato e interveniente stesso che avrà da percepirla.

delle spese, dovranno soddisfarsi tutte quelle competenze che in altro tempo egli sarebbe stato in diritto di domandare una parte che lo paga; e perciò è tenuto anche il patrocinatore nominato *ex officio* di produrre la sua specifica delle spese, e di annotarvi tutte le tasse e spese di carta bollata che interinalmente furono prenotate (Aul. Dec. del 2 agosto, 1784).

Similmente è obbligato il curatore alle liti in un processo edittale di produrre la sua specifica delle spese, mentre qualunque creditore il quale a motivo di una mal fondata pretesa o ragione rimane succumbente, ed è condannato nelle spese giudiziali, soddisfar dee tutte quelle tasse che avrebbe dovuto pagare il curatore della massa nel caso che non avesse goduto dell'esenzione relativa (Aul. Dec. del 23 settembre, 1785, lett. *t*, del 7 settembre, 1789, lett. *a*, e del 19 settembre, 1793).

Ogni qual volta sarà negli atti stata presentata la nota delle spese giudiziali, dovrà il giudice, anche senza l'espressa dimanda, pro-

nunziare sull' abbonamento delle spese come di ragione (Aul. Dec. del 30 settembre, 1785, lett. *b*).

## § 544.

*In ogni caso nel quale il giudice avrà a condannare la parte succumbente nelle spese del processo, dovrà egli moderare nella sentenza medesima le competenze pretese contro la stessa parte succumbente dall' avvocato della parte contraria; all' incontro il giudice non dovrà moderare le competenze che una parte avrà a pagare al proprio avvocato, se non allorchè la parte stessa avrà domandata tale moderazione.*

Questo è il motivo per cui fu prescritto che ogni avvocato debba nelle sue specifiche formare due colonne, in una delle quali egli inserisce l' importo a lui competente, lasciandovi in bianco l' altra affinchè il giudice possa annotarvi egli stesso la somma che con la moderazione crede di dover assegnare.

La fissazione e rispettiva moderazione delle spese può riçercarsi,

*a*) Dalla parte che si trova aggravata delle spese messegli in conto dal suo patrocinatore; e

*b*) Dall' avvocato stesso, allorchè in via amichevole non può conseguire il pagamento dal suo cliente, oppure quando dimanda in qualità di curatore il suo onorario.

Presentata da una di queste parti la regolar istanza in duplo, e contro l' avversario di cui si tratta, dovrà il giudice deputare una sessione. Comparendovi ambe le parti, queste, 1.° o si convengono in un certo importo di spese, ed allora il giudice decreta:

" In evasione del protocollo verbale del...
" si partecipa ad ambe le parti che resta ter-
" minata la vertenza con una transazione, in
" forza della quale N. N. si obbliga di pa-
" gare al sig. avvocato N. N. entro 30 giorni,
" decorribili dal giorno dell'intimazione di
" questo subattergato, le spese convenute in
" lire... italiane sotto pena dell'esecuzione.,,

2. Oppure non si convengono nell' importo delle spese da pagarsi, ma sono tuttavia di accordo che la specifica delle medesime sia giudizialmente moderata, in tal caso dovrà

il giudice senz' altro moderarle, e dare all' istanza il seguente diffinitivo decreto:

" Dietro la transazione conchiusa da ambe
" le parti di far moderare giudizialmente le
" spese e competenze giudiziali, si moderano
" le entro descritte competenze e spese in
" lire italiane ... da pagarsi da N. N. al-
" l'avvocato N. N. entro giorni 14, e si ri-
" mettono perciò all' archivio l'istanza e la
" specifica delle spese; datane notizia alle
" parti con una rubrica dell' istanza mede-
" sima. ,,

3. Ovvero le parti non s'accomodano punto, ed allora s'introduce la cosa in processo. Potrebbe quindi essere il decreto del seguente tenore:

" In evasione del protocollo verbale del
" giorno..., in cui N. N. si dichiarò di voler
" in via regolare impetire il debitore N. N.
" reo convenuto per le spese giudiziarie di
" cui si tratta, si avvertono ambe le parti
" per loro notizia che la presente controversia
" resta con ciò consumata, e l' istanza in
" questo modo evasa. ,,

In quest'ultimo caso si presenterà la petizione (come quella intorno all'onorario di un medico o sul conto di un negoziante) all'istanza personale del reo. L'avvocato correderà la specifica degli occorrenti mezzi probatorj, e li farà intimare insieme con la petizione. Le spese incontrate si possono in caso dimostrare mediante pubblici documenti, cioè con le annotazioni dell'uffizio tassatorio portate sui dupli degli atti in causa. Rispetto alle competenze ed all'onorario credono alcuni essere necessario che l'avvocato si offra al giuramento estimatorio, ma vi sono degli altri che ritengono ciò per cosa superflua, mentre in questo argomento il giudice stesso ne dee essere, per così dire, lo stimatore e perito in arte.

Quando l'una o l'altra delle parti non comparisce alla giornata che fu prefissa sull'istanza per la moderazione, si moderano le spese in contumacia del reo, oppure si ritengono per vere in contumacia dell'attore.

Se la parte che ricerca la moderazione delle spese non ha prodotto l'istanza in con-

fronto di una determinata persona, ed ha con semplice supplica implorata soltanto la moderazione di un'annessa specifica di spese, nel caso che gli aventi interesse sono di età maggiori, sarà in arbitrio del giudice, se, col far intervenire la parte contro la quale si chiede la moderazione, deputar vuole una sessione, cercando in pari tempo di comporre le parti sopra questa pretesa, oppure se crede di moderar senz'altro la unita specifica (la quale dovrà pure essere moderata allorchè non ne fosse seguita transazione). All'incontre, se gl'interessati fossero minorenni (p. e., l'avvocato avesse in qualità di curatore d'una eredità e di pupilli maneggiata tutta la ventilazione, in modo che per effettuare la consegna della facoltà non occorresse se non l'atto di divisione, avanti la quale è indispensabile che le spese vengano moderate) dovrebbe il giudice passare all'immediata moderazione delle spese. Il decreto sarà steso in questi termini:

" All'archivio l'istanza con la specifica delle " spese *sub*. B, e si moderano in lir. 518 10

“ le spese messe in conto dal signor N. N;
“ il che s' intima per sua notizia e dire-
“ zione. „

Credendo il supplicante o un'altra parte che vi ha interesse, p. e., un tutore, che le spese sieno state moderate in una somma troppo eccessiva o troppo modica, potrà presentare la cosa al giudice con una seconda istanza, in cui esporrà i motivi pei quali si crede aggravato, ricorrendo indi al giudice superiore se non venisse fatto luogo a quanto venne a dimandare.

La fissazione d'un'apposita tassa per la moderazione delle spese, per quanto si esprime l'Aulico Decreto del 22 gennaio, 1788, è del tutto superflua; imperciocchè, 1.° o le spese sono già fissate, diminuite o compensate nella sentenza della causa principale, e per conseguenza vi è già compresa la moderazione delle spese, per cui pagandosi l'onorario della sentenza, è inibito di chiedere una tassa particolare; 2.° o le parti litigano sul *quali et quanto*, in maniera che per tal motivo seguir dee una regolar trattazione e de-

duzione in contraddittorio verbale o in iscritto, e quindi che sia d' uopo di decidere la cosa con formale sentenza, anche in questo caso non si può percepire che la tassa legale della sentenza; 3.° oppure le parti, rispetto al dovuto pagamento delle spese, sono pienamente d' accordo sull' importo che il giudice troverà giusto di fissare, e si convengono indi amichevolmente in giudizio anche rapporto alla moderazione, cosicchè, ad eccezione d' un decreto di notizia, non rendesi più necessaria la prolazione d' una sentenza in particolare; ed allora subentra quella tassa che per ogni transazione giudiziale è prescritta nella IV rubrica del Regolamento provvisorio sulle tasse.

## § 545.

*L' opera dell' avvocato non si potrà valutare nè dal numero de' fogli delle scritture, nè da quello delle giornate giudiziali; ma se ne dovrà apprezzare il merito reale, qualunque patto si fosse su di ciò stabilito fra l' avvocato medesimo e la parte.*

## § 546.

*Per tale valutazione il giudice dovrà aver in vista i seguenti punti: 1.° se l' avvocato abbia impiegato una speciale fatica per ritrovare i mezzi ed amminicoli onde istruir il processo, e per corredare fondatamente le scritture in causa; 2.° se il merito intrinseco della scrittura faccia conoscere una singolare diligenza e non mediocre abilità; 3.° se abbia esso condotto la lite con la possibile esattezza e sollecitudine; 4.° se abbia osservato in tutto e per tutto la norma prescritta dal presente Regolamento; 5.° se lo stato delle facoltà della parte non esiga una più stretta moderazione.*

Qual norma dee seguire il giudice allorchè vuole moderare le spese e competenze dei patrocinatori? L'opera del difensore non si potrà mai valutare nè dal numero dei fogli che scrisse, nè da quello delle sessioni a cui comparve; ma si dovrà apprezzare il merito reale, quand'anche su di ciò fossero fra la

parte e l'avvocato seguite tutt'altre stipulazioni. Per tale valutazione osserverà il giudice scrupolosamente il prescritto nel § 546 di questo Regolamento.

Le spese incontrate e pagate dall'avvocato non possono moderarsi, ed egli ne fa constare la liquidità mediante il citato Regolamento sulle tasse e quello sulla carta bollata.

## § 547.

*Se per colpa dell'avvocato avrà il di lui cliente a soffrire del danno, dovrà egli senza condonazione essere obbligato ad indennizzarlo, ed in oltre castigato secondo la qualità delle circostanze che verranno rilevate.*

## § 548.

*Le mancanze delle quali un avvocato si sarà reso colpevole nel corso della causa con l'eccessiva prolissità delle scritture, dilazioni riprovevoli, confusione, intralciamento dell'affare, trascuratezza nell'osservanza del-*

*l'ordine prescritto, ingiuriar malizioso o in altra guisa, per cui l'amministrazione della giustizia ed il buon ordine ne venisse a soffrire, dovrà il giudice di prima istanza stesso punirlo o con rimproverargli le commesse mancanze, o in iscritto o in pubblica adunanza del consiglio, col moderargli a tutto rigore le competenze, o dichiararnelo decaduto assolutamente, ed obbligarlo a restituire il ricevuto, costringerlo a rifondere del proprio le spese, condannandolo in una multa pecuniaria, o pure all'arresto in casa per alcuni giorni. La pena ingiunta con giustizia ed equità non dovrà facilmente venirgli rimessa, e si dovrà ogni volta renderne intesa la parte. I giudici nella campagna non potranno passare a simili castighi senza l'approvazione del tribunale di appello.*

## § 549.

*Se l'avvocato si rendesse frequentemente colpevole di simili contravvenzioni, e non giovasse la pena inflitta dal primo giudice, o*

*pure se al giudice si affacciasse un processo nel quale l' avvocato per ignoranza o avidità di guadagno avesse sostenuta una manifesta ingiustizia, o si fosse permesso de' fraudolenti raggiri, ovvero ancora se dal contegno dell' avvocato, preso in complesso, si manifestassero azioni le quali dimostrassero un riprovevole carattere indegno della pubblica fede, dovrà il primo giudice parteciparlo al tribunale d' appello, e questi, previa inquisizione ed a misura del delitto, o imporgli una proporzionata multa pecuniaria, o sottoporlo all' arresto, ed escluderlo dall' esercizio dell' avvocatura o per qualche tempo o vero per sempre.*

## § 550.

*Anche il dicastero politico, quando gli venisse a notizia il traviamento di un avvocato che avesse rapporto con la di lui morale condotta e necessaria buona fede, o scoprisse ch' egli contraesse molti debiti, dovrà tosto parteciparlo al tribunale d' appello, il quale previa inquisizione avrà da escludere il col-*

*pevole dall'avvocatura o per un qualche intervallo di tempo o pure in perpetuo, semprechè dopo replicate inutili punizioni non vi si ravvisasse alcuna emendazione.*

## § 551.

*Al contrario, gli avvocati di merito, i quali con vero zelo per l'amministrazione della giustizia, con abilità e probità avranno disimpegnato questo loro pel pubblico bene interessante uffizio, dovranno dai tribunali, ad opportuna occasione, essere distinti con certificato dei meritati elogi, venire appoggiati con riguardo pel loro avanzamento, e nelle proposizioni che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di giudice, si avrà da valutare come argomento degno di commendevole considerazione l'esercizio dell' avvocatura per lungo tempo sostenuto con riputazione costante.*

Questi paragrafi trattano delle trasgressioni ed altre mancanze degli avvocati, e non abbisognano punto di maggiore dilucidazione.

Oltre gli avvocati vi sono anche dei *procuratari e sindachi*, i quali dal lato delle parti compariscono delle volte in giudizio quali persone intermedie.

*Procuratore giudiziale* è colui che per l'attore o reo convenuto s'incarica degli affari nel fôro a norma della procura che gli fu rilasciata.

In regola nelle nostre province non sono ammessi al patrocinio delle parti che i soli avvocati; questo non toglie però la facoltà ad una parte di poter, mediante mandato di procura, istituire un'altra persona in procuratore, il quale assume poi un avvocato nel caso che non potesse in giudizio difendere o promuovere la causa secondo le forme volute dal vegliante Regolamento. Perfino in questo codice appariscono i termini di procuratore ai §§ 164, 223, ecc.

Una specie di patrocinatori sono i giudici locali in campagna, in quanto che le leggi ad essi permettono il patrocinio fuori del distretto della loro giurisdizione. (Si veda l'Aul. Dec. del 25 giugno, 1785).

*Sindaco* è il procuratore d' una comunità,

cioè di più individui i quali per consenso del Principe formano una persona morale o un collegio, p. e., una città, un capitolo. Ai sindaci di città, o borgate, muniti dei necessari diplomi d'eliggibilità è permesso senza l'intervento di un avvocato di presentare in qualunque trattazione giudiziale le loro scritture in causa, ma dovranno previamente giustificare la loro qualità mediante i detti diplomi, ed allegare in pari tempo le procure generali o speciali ad essi rilasciate dal consiglio comunale (21).

---

(21) Prima di chiudere questo capitolo gioverà di qui inserire ancora il decreto pubblicato in Venezia il 17 agosto, 1815, dall'I. R. tribunale d'appello: esso è del tenore come segue:

1. Non si potrà ammettere all'esercizio dell'avvocatura nè nelle città nè nella campagna se non chi avrà ottenuta la laurea dottorale in alcune delle università degli Stati ereditari di Sua Maestà.

2. Le università procederanno nell'esame necessario per conseguire la laurea dottorale con tutto il rigore, accordandola soltanto a quelli

che avranno date prove della singolare loro capacità.

3. Ottenuta la laurea dottorale, volendo il candidato esercitare l' avvocatura, dovrà in seguito per tre anni formarne la pratica presso un avvocato approvato, e produrre l' attestazione firmata dal medesimo sotto il vincolo di coscienza, onde far constare della condotta morale e dell' applicazione usata, senza della quale attestazione non potrà veruno essere ammesso all' esame appellatorio *pro stallo advocandi*. L' esame poi si dovrà assumere con tutta l' esattezza e rigore secondo la norma prescritta nel capitolo 10 della seconda parte delle Istruzioni per la *manipolazione* degli affari in data 9 settembre, 1785.

4. Il candidato, dopo di avere adempiute le suaccennate condizioni, potrà esercitare l'avvocatura, e rappresentare in giudizio le parti in quella provincia per la quale egli avrà domandato il diritto d' esercitarla, e per la quale sarà stato esaminato dal tribunale di appello.

5. Rilevandosi in seguito che un avvocato faccia abuso del suo uffizio, sostenendo in giudizio una causa manifestamente ingiusta, prestando opera a fraudolenti raggiri tendenti a

prolungare il corso della giustizia, appigliandosi ad altre vie e modi illeciti a danno delle parti e dell'amministrazione della giustizia, sarà dietro una regolare inquisizione e prova legale del fatto immediatamente dimesso dal suo uffizio.

6. Al contrario poi si dà l'assicurazione a quegli avvocati i quali con abilità e probità avranno disimpegnato il loro uffizio, che concorrendo ad un pubblico impiego giudiziale che abbisogni d'essere rimpiazzato, saranno valutati i meriti suesposti, e perciò furono prevenuti i tribunali di prendere il dovuto riguardo nelle proposizioni che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di tale natura.

## CAPITOLO QUARANTESIMO

### DEL GIUDICE.

§ 552.

*Chiunque domanderà di essere fatto giudice presso qualche giudicatura o tribunale nelle città, dovrà far constare coi soliti attestati che sia stata sperimentata e riconosciuta sufficiente la sua dottrina, ed abbia compito il prescritto corso dello studio giuridico in una delle università degli Stati di Sua Maestà.*

§ 553.

*Quelli che aspireranno alla carica di assessori stipendiati o giudici in campagna, avranno da comprovare, con le attestazioni almeno di qualche ginnasio degli Stati di Sua Maestà, le cognizioni procuratesi nella*

*giurisprudenza. In mancanza soltanto di tali soggetti potranno venire ammessi uomini forniti di prudente discernimento, e per più anni nel maneggio degli affari giudiziarj sperimentati.*

Il *giudice* è quella persona a cui il principe mediatamente o immediatamente ha conferito l'esercizio della giurisdizione: Il giudice debb'essere capace, probo e competente. Della sua competenza abbiamo già trattato nel primo volume di quest' opera. Ora ci accingeremo a dilucidare ciò che le leggi esigono da lui rapporto alla rettitudine e cognizione.

Rispetto alle cognizioni richiedono le leggi,

I. Che quelli i quali intendono essere nominati giudici presso qualche giudicatura o tribunale, debbano far constare coi soliti certificati di essere stati esaminati e sperimentati in una università della Monarchia Austriaca, tanto sulle loro abilità quanto intorno alle prescritte scienze di legge. Da questa regola esistono tre sole eccezioni; cioè:

*a*) Possono per un posto di sindaco o giu-

dice in campagna essere ammessi agli esami anche quelli che dimostrano, con attestazione di un pubblico professore, di avere studiata la giurisprudenza in un liceo degli Stati di Sua Maestà.

*b*) Siccome dai militari non si può chiedere con rigore la diligente custodia dei loro diplomi, certificati ed attestazioni di studi; così meritandone qualche riguardo, non dovranno assolutamente costringersi i medesimi alla presentazione di simili documenti, mentre gli esami e sperimenti che si fanno loro subire indicheranno se l'aspirante possiede tutte le capacità volute per poter occupare il posto desiderato (Aul. Dec. del 1.° dicembre, 1786, e del 25 ottobre, 1784) (22).

---

(22) Per sollevare quanto possibilmente si può il regio tesoro, fu ordinato che gli uffiziali pensionati sieno preferibilmente impiegati nei dicasteri politici, camerali e giudiziali secondo le loro qualità e cognizioni previamente esperimentate. Questa disposizione si estende perfino ai bassi uffiziali e soldati invalidi (Aul. Dec. del 21 luglio, 1803).

*c*) In mancanza di giureconsulti saranno ammessi pure all'esame ed indi alla giudicatura uomini forniti di prudente discernimento, e per più anni nel maneggio degli affari giudiziari sperimentati.

## § 554.

*Oltre gli attestati dello studio, si richiede in essi in genere, 1.° l'età compita di ventiquattro anni; 2.° comprovata buona condotta morale; 3.° esperienza ed esercizio nella spedizione negli affari giudiziarj conseguita pel corso almeno di tre anni; 4.° che i petenti si sottomettano ad un rigoroso esame avanti il tribunal d'appello sulle leggi vigenti, il Regolamento giudiziario, e la lòro abilità nel concetto dello scrivere. Dopo questi sperimenti, verranno essi muniti del decreto d'idoneità, nel quale si avrà da esprimere dichiarata-*

---

In qualunque rimpiazzamento d'impiego si avrà in particolar vista gli uffiziali pensionati ed altri quiescenti (Dec. appellatorio del 21 gennaio, 1804).

*mente il grado di sufficiente o di distinta abilità. Quelli soltanto saranno dispensati dagli avvisati sperimenti che avranno date pubbliche iterate prove di capacità ed intelligenza negli anzidetti oggetti.*

II. Debbono gli aspiranti essere sottomessi avanti il tribunale d'appello ad un rigoroso esame sulle vigenti leggi dello Stato, sul Regolamento Giudiziario ed intorno allo stile forense (23).

Niuno sarà ammesso alla carica di consigliere di prima istanza che non abbia, oltre i suoi attestati di studi, subiti previamente i dovuti esami, ovvero che non abbia, per via del suo servizio per parecchi anni prestato, e

(23) Nei casi che si ricerca di essere ammesso all'esame legale per una carica di consigliere, dovrà il tribunal d'appello inoltrar ciascun riscorso col proprio parere al supremo tribunal di giustizia, indicando l'età del supplicante, gli studi che avrà fatti, e specialmente le prove della morale di lui condotta per attendere le ulteriori deliberazioni (Aul. Dec. del primo marzo, 1804).

mediante lavori in giudiziari oggetti, date prove sufficienti della sua abilità alla carica a cui aspira (Aul. Dec. del 3 febbraio, 1786).

Si dovrà aver cura di bene rimpiazzare il posto negli affari civili, sì importante e gravoso, d'un protocollista di consiglio; e non si conferirà tale carica come una specie d'avanzamento, nè s'impiegherà altro soggetto fuorchè quello che può comprovare il suo studio giuridico compiuto almeno con buon successo in un liceo (Aul. Dec. del 15 gennaio, 1787, lett. *d*).

Rendendosi vacante un posto di consigliere, si dovrà sempre pubblicare un concorso mediante destinazione d'un termine di quattro settimane; e nella consulta da inoltrarsi si avranno i dovuti riguardi al più degno degli aspiranti senza curarsi di altri rapporti.

Ciò che fu prescritto della pubblicazione d'un concorso pel rimpiazzamento di una carica vacante di consigliere, non s'intende che per le prime istanze; perciocchè alle cariche di consigliere d'appello dovranno senza alcun concorso eleggersi e proporsi solamente

tali soggetti, e che già hanno servito presso i tribunali di prima istanza, che per rapporto della loro capacità e cognizioni legali ivi si distinsero (Aul. Dec. del 23 marzo, 1787). Nei casi in cui trattasi di rimpiazzare una carica vacante di consigliere d'appello, si dovrà principalmente proporre quegl'individui di prima istanza i quali particolarmente si distinsero per le loro capacità e profonde cognizioni legali; attesochè, ove trattasi del pubblico bene, la elezione debb'essere determinata dalla particolare abilità e non da una fortuita circostanza accessoria (Aul. Dec. del 29 gennaio, 1789).

Le deliberazioni sul rimpiazzamento d'una carica vacante di consigliere dovrà seguire *gremialiter*, cioè in pien consiglio, ove sieno presenti tutti i consiglieri componenti il tribunale, e la consulta non sarà da inoltrarsi che dall'intiero tribunale (Aul. Dec. del 6 agosto, 1790).

Il rango degli impiegati nella stessa categoria di servizio si determina dalla data del primo decreto ricevuto nella medesima cate-

goria; e ciò valerà senza distinzione tanto per rapporto ai quiescenti, quanto agl' impiegati attuali, ed anche rapporto al salario che si percepisce (Aul. Dec. del 14 luglio, 1783).

Siccome importa moltissimo di rimpiazzare bene le cariche, e particolarmente quelle che conducono ad uffizi superiori ed alla tavola di consiglio; e dipendendo da ciò maggiormente la buona o cattiva trattazione degli affari, forza egli è che debbano essere in avvenire fissate alcune massime, secondo le quali si dovrà procedere nei casi di vacanze rapporto al loro rimpiazzamento.

1. Tutti gl'impieghi che spettano alla tavola di consiglio o ad oggetti di concetto, ovvero sieno annessi ad una direzione o ad altro uffizio, dipendono dalla sola nomina sovrana, la quale però espressamente seguirà per tutti i consiglieri, segretari, protocollisti di consiglio, direttori di registratura e di spedizione; non che tutti i protocollisti degli esibiti, aggiunti alla spedizione ed al protocollo degli esibiti, registranti ed ascoltanti.

2 e 3. Saranno osservate le emanate leggi del 29 gennaio, 1789, e del 1.° marzo, 1787.

4. Per segretarj ai tribunali d'appello principalmente si dovranno avanzare quei soggetti i quali presso il tribunale revisorio o presso l'appello hanno servito con distinzione preferibile in qualità di protocollisti di consiglio.

5. Per protocollisti di consiglio poi non saranno impiegati e proposti altri individui fuorchè quelli i quali non solo avranno legittimamente dimostrato, mediante attestati autentici, d'aver terminato regolarmente il prescritto corso degli studi legali e delle scienze politiche, ma altresì possono comprovare d'essersi applicati con buon successo per alcuno spazio di tempo alla pratica presso i tribunali di prima istanza.

6. La proposizione di rimpiazzare le cariche vacanti seguirà sempre in pien consiglio, ed il *conclusum* si formerà dai voti maggiori; è però in libertà del presidente e di cadaun consigliere di unire alla proposta il suo dissenso dai *majora* mediante un voto separato; per altro dovranno nella relativa consulta che si dee innoltrare mettersi in vista

fedelmente tutte le circostanze, apparenti dalla seguente tabella, di ognuno degli aspiranti alla carica medesima.

7. Ai tribunali d'appello e di prima istanza viene dato il diritto di rimpiazzare le cariche minori dei cancellisti, cursori, portieri, ecc.; di modo che però segna la proposizione dell'impiego ed il di lui rimpiazzamento per *majora* in pien consiglio, e vi sia al termine d'ogni mese innoltrato per l'ispezione e notizia al tribunal supremo di giustizia la consulta, se ed a qual individuo fu conferita una tal carica, indicando il nome dell'impiegato, il carattere del suo servizio, i meriti ed il suo salario (Aul. Dec. del 10 marzo, 1791).

*Formula della tabella dei concorrenti alle diverse cariche vacanti di segretario, di protocollista di consiglio e di cancellista presso il regio tribunale civile di prima istanza di . . .*

| *Num.* | *Nome, carattere e stato dei concorrenti* | *Impiego per cui concorrono* | *Impiego antecedente ed anni di servigio* | | *Ulteriori titoli dei concorrenti* | *Condotta morale* | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Negli Stati di S. M. I. R.* | *Sotto altri Sovrani* | | | |
| 1. | N. N. veneziano, protocollista di consiglio, d'anni 27, ammogliato, con lir. 900 di salario. | Per la carica vacante di segretario. | Servì dall'anno . . . come cancellista, dall'anno ... come aggiunto protocollista e dall'anno ... sino adesso come protocollista di consiglio. | Servì sotto il cessato Veneto Governo come sopra-comite di una Galera. | Non ha studiato, ma sa la nautica e matematica. | La migliore che si possa. | |

Dovranno restar ferme ed osservarsi esattamente tutte le sovrane disposizioni emanate, in vigor delle quali nel caso di rimpiazzamento d'una carica alla tavola di consiglio si dovrà chiedere la produzione degli attestati degli studi legali e delle scienze politiche (Aul. Dec. del 21 gennaio, 1791).

Chi aspira ad un posto di giudice presso al tribunal delle miniere, sarà in dovere, oltre ai requisiti voluti dal § 552 del Regolamento, di produrre degli attestati che dimostrino le cognizioni ed esperienze acquistate negli affari montanistici e negli statuti delle miniere; ed ogni qual volta avrà luogo un siffatto esame, dovrà il tribunal d'appello farvi intervenire ancora un consigliere del tribunale montanistico (Pat. del 1.° novembre, 1781, § 31 e del 18 luglio, 1797).

8. Le leggi inoltre richiedono in un giudice l'età compiuta di 24 anni, non presumendo le medesime in un minorenne l'occorrente maturità di giudizio, e meno ancora la necessaria fermezza di carattere. L'esame però che richiede una tale carica può essere su-

bito da una persona di età minore (Aul. Dec. del 25 agosto, 1794).

Presso qualunque tribunale civile non dovranno porsi ed impiegarsi contemporaneamente come consiglieri quegl' individui i quali tra loro sono congiunti di sangue o di cognazione (Aul. Dec. del 2 agosto, 1791).

Non dovrà così facilmente aver luogo l'assunzione degli ascoltanti in numero proporzionato; si potrà però, trattandosi di soggetti particolarmente abili, i quali dimostrano di esser capaci di mantenersi de' propri od altri mezzi di sussistenza, assoggettare in tale proposito il caso a Sua Maestà (Aul. Dec. del 29 novembre, 1793) (24).

---

(24) Riguardo agli ascoltanti, Sua Maestà, dietro le proposizioni assoggettate dal presidente del supremo tribunale di giustizia, in data 6 dicembre, 1808, si è degnata di risolvere: Che generalmente non possa avere luogo presso i tribunali di prima istanza il proposto aiuto da prestarsi agli ascoltanti; ciò non ostante accorda Sua Maestà che per quegli ascoltanti

Entrando gli ascoltanti nel loro impiego, presteranno nelle mani del presidente il loro

---

i quali si distinguono per la loro capacità ed applicazione, e non possedono proprie sostanze, nè possono sperare qualche soccorso dai loro parenti, si possa in tale caso, per mezzo dei competenti tribunali, da Sua Maestà implorare un conveniente soccorso.

Incaricato il tribunale d'appello, con supremo Aulico Decreto 17 maggio anno corrente, di proporre individui capaci e di buona condotta, i quali in seguito saranno impiegati in qualità di ascoltanti presso i tribunali di prima istanza, con un aiuto di annui fiorini 300; previene con la presente tutti quelli che aspirassero ad un tale impiego con o senza aiuto, di produrre presso le corti e tribunali di prima istanza, nel termine di giorni dieci, le suppliche corredate di attestati in forma comprovante, dai quali risultar debba, oltre l'età, patria, condizione e religione, eziandio ch'essi hanno compito il prescritto corso dello studio giuridico; dovendo inoltre, quelli che aspirassero agli emolumenti suddetti, munire i loro ricorsi di fedi irrefragabili della loro povertà.

Si dichiara finalmente che a senso del pre-

giuramento, e da questo momento saranno ad essi computati gli anni di attual servigio negl' impieghi del Sovrano (Aul. Dec. del 27 ottobre, 1793).

I supplicanti che implorano d' esser ammessi in qualità di praticanti nelle cancellerie d' un imperiale regio uffizio, possono esaudirsi ed ammettersi, previa la prestazione del solito giuramento, a tale gratuito impiego, nel caso che dimostrino meriti, capacità e sufficienti mezzi di mantenimento. Si dovrà perciò osservare che non sia ammesso un numero sproporzionato ed eccessivo, e che in seguito sieno tosto licenziati quelli che fossero trovati inabili, il che si osserverà anche negli ascoltanti di nessuna capacità (Aul. Dec. del 27 novembre, 1795).

Agli ascoltanti non si potrà mai competere un diritto privativo sulle cariche conducenti

---

citato supremo Aulico Decreto la cognizione della lingua tedesca, oltre la favella italiana, servirà di speciale raccomandazione (Decreto appellatorio di Venezia, del 17 agosto, 1815).

ai posti superiori della tavola di consiglio; e quindi esistendo fra i concorrenti un individuo più riguardevole rispetto a scienze e cognizioni di pratica, si dovrà in avvenire a tutti gli altri preferire un tale soggetto, attesochè sempre si dee aver presente il pubblico bene, e non mai il nome e carattere che porta l' aspirante, e si dovrà dare la preferenza al più abile in concorso del meno capace.

I direttori del protocollo degli esibiti, di registratura e spedizione, quantunque portino il titolo di segretario, non potranno mai conseguire salari di segretario, poichè questi salari sono soltanto destinati per cariche di laureati ed attuali segretari (Aul. Dec. del 12 settembre, 1796) (25).

---

(25) Quelli che assumono un reale servigio dovranno rilasciare una giurata dichiarazione, nella quale (prescindendo del passato) dichiarino di *non essere presentemente legati a veruna segreta società o confraternita nè entro nè fuori di Stato, o se lo fossero, di sciogliersi subito e di non associarsi nell' avve-*

Quando i segretari impiegati presso un tribunale civile possono comprovare lo studio fatto con buon successo delle scienze legali, e quando essi hanno supplito con soddisfazione dei loro superiori ai consiglieri mancanti od assenti, non abbisogneranno allora più, nei loro aspiri a cariche vacanti di consiglieri, di un ulteriore esame (Aul. Dec. del 2 ottobre, 1786).

## § 555.

*Quelli, 1.° contro la sostanza de' quali sarà stato aperto il concorso de' creditori, qualora non abbiano giustificata pienamente la loro innocenza, o che, 2.° saranno stati giudizialmente dichiarati prodighi, saranno inabili ad ottenere la carica di giudice, e*

---

*nire sotto qualunque pretesto a simili segreti consorzj.* Questa clausola dovrà assumersi in ogni giuramento che presta un impiegato, e sarà pure ripetuta annualmente in un' apposita giurata dichiarazione (Aul. Dec. del 23 aprile e del 18 settembre, 1804).

*qualora coprissero una tal carica, dovranno rimuoversi dalla medesima.*

§ 556.

*I giudici che saranno incorsi nell' inquisizione criminale, dovranno sospendersi dall' esercizio della carica durante l' inquisizione, e allorchè saranno stati giudicati rei d' un pubblico delitto, saranno decaduti immediatamente dalla carica.*

§ 557.

*Non potrà alcun giudice godere di altro provento per causa dell' uffizio fuori dell' onorario a lui assegnato, eccettuate le spese forzose in caso di viaggio. Tutte le tasse e multe dovranno perciò essere versate nel regio ufficio delle tasse senza che il giudice ne percepisca la menoma parte, sia che l' affare venga da lui trattato in via ordinaria o in via di delegazione.*

§ 558.

*Dovranno astenersi i giudici dall' accettazione di qualunque regalo; e contravvenendo, incorreranno irremissibilmente nelle pene prefinite dalle leggi vigenti.*

Onde essere pienamente convinto della probità ed onoratezza del giudice, non potranno in verun caso essere ammessi a tale carica,

1. Quelli contro i quali fu aperto il concorso dei creditori, qualora non abbiano intieramente giustificata la loro innocenza;

2. Quelli che saranno stati giudizialmente dichiarati prodighi;

3. Quelli che fossero trovati rei di qualche delitto criminale: in tutti tre questi casi perdono essi *ipso facto* la carica, qualora la coprissero;

4. Quelli che sono carichi di debiti propriamente da loro incontrati (e sotto questi non possono intendersi i debiti per eredità passati nelle loro persone) ovvero quelli che

sono notoriamente propensi ad incontrarli, non dovranno mai proporsi a cariche di qualsiasi sorta d'uffizio, e quindi neppure alla carica di giudice (Aul. Dec. del 18 luglio, 1791).

Non potrà alcun giudice per causa d'uffizio godere di altro provento fuori del salario a lui assegnato, e, in caso di viaggio, della vettura, delle cibarie (ed ove esiste la pratica) delle fissate diete. Tutte le tasse debbono essere versate nella cassa dell'uffizio delle tasse (Aul. Dec. del 30 marzo, 1790); e nessun impiegato qualificato potrà esercitare l'avvocatura od accettare, oltre alla sua carica, un altro posto particolare (Aul. Dec. del 28 novembre, 1790).

Un'eccezione di questa regola fanno gli Aulici Decreti del 31 gennaio, 1788, e del 10 marzo, 1791, rispetto ai giudici locali in campagna, a'quali è permesso di patrocinare le parti fuori della loro giurisdizione in luoghi ove non si trovano avvocati autorizzati, in quanto non arrechino pregiudizio o dilazione alle incumbenze del proprio uffizio. Si-

milmente agli auditori o siano giudici militari di corpi od altri reggimenti è conceduta la fin qui sempre praticata percezione delle tasse in loro favore (Aul. Dec. del 20 aprile, 1782, § 11).

Qualunque giudice dovrà astenersi dall'accettar regali di sorta, non che dall'ingerirsi in affari privati di famiglie (Aul. Dec. del 1.° ottobre, 1787). A fine di allontanare poi più agevolmente ogni sospetto dalle parti litiganti, fu proibito ai consiglieri ed alle loro mogli di accettare commissioni od incumbenze, e meno poi di ricevere doni da quelle persone le quali o personalmente o mediante i loro procuratori sono involte in liti od altri affari presso il tribunale o giudicatura in cui sono impiegati (Aul. Dec. del 25 luglio, 1784).

Onde prevenire ogni parzialità nell'amministrazione della giustizia hanno prescritto le leggi quanto segue:

*a*) Quegli che copre da sè solo la carica di giudice è soggetto per sè e tutta la sua famiglia, negli affari che lo riguardano, alla

magistratura giudiziaria della capitale della provincia (Norma giurisdizionale, § 27.)

*b*) Le controversie in affari feudali nonappartengono all'uffizio del padron del fondo, quando egli stesso qual parte si trova involto nelle medesime, e dovranno queste per conseguenza essere portate innanzi al fôro personale a cui va soggetto (Aul. Dec. del 6 dicembre, 1794).

*c*) Non potrà amministrare la giustizia colui che stragiudizialmente ebbe relazione od influenza in qualche affare, cooperando direttamente o indirettamente all'erezione di un documento sul quale in seguito nasce una controversia. Questa legge però non è applicabile allora quando il giudice in virtù del suo uffizio ha dovuto prendere ingerenza in un affare che indi divenne controverso, ed ove è proceduto regolarmente ed a termini di ragione; eccettuato però che la parte appoggiasse il suo diritto ed azione sulla circostanza che la preceduta ingerenza del giudice sia stata in quell'affare contraria al buon ordine ed alle vigenti leggi (Aul. Dec. del 21

marzo, e del 27 giugno, 1793, e del 25 novembre, 1796).

*d*) È proibito altresì al giudice di profferire sentenze nella sua propria causa o in quelle de' suoi figliuoli, moglie, consanguinei od altri congiunti; ed un consigliere d'un tribunale non potrà neppure votare od intervenire alla sessione e rispettiva deliberazione di una causa che riguarda persone le quali si trovano con esso lui in simili relazioni. Benchè ogni giudice congiunto od affine di tali persone litiganti conosca in siffatto caso il suo dovere d'astenersi da qualunque ingerenza nell' amministrazione della giustizia, nullameno è libero alle parti, che temono una certa influenza del giudice nella decisione delle loro cause, di domandare, con la contemporanea effettuazione della prova di una tale circostanza, perchè al giudice venga tolta l'occasione d'ingerirsene; e questa domanda chiamasi *perhorrescentia*.

*Perorrescendo* la parte soltanto uno o l'altro dei membri d'un' autorità giudiziaria, dovrà produrre all' effetto la sua istanza al

tribunal medesimo; la causa rimane in quello stesso collegio; ma il giudice di cui si tratta non può votare nella deliberazione del processo. Qualora però una parte avesse motivi di portare la *perorrescenza* contro un intiero tribunale o contro il solo giudice (p. e., un giudice locale, un pretore), potrà presentare la sua istanza al giudice superiore d'appello, ed, al caso, al supremo tribunale di giustizia, implorando per tal motivo una straordinaria delegazione. Il giudice superiore dee sentire su di ciò la parte avversaria. Se nella giornata prefissa ambedue le parti fossero d'accordo nella destinazione del giudice da delegarsi, oppure se non vi fosse altro ostacolo d'importanza, può il tribunale d'appello, senz'altra consulta alla Corte, decretare la delegazione d'un fôro diverso dal competente.

Se poi le parti non se ne fossero convenute, dovrebbe il tribunale d'appello in ciascun caso farne analogo rapporto alla Corte, ed attenderne indi, rispetto alla delegazione, il relativo giudizio. Un'avocazione d'una causa dalla prima alla seconda istanza non potrà

mai aver luogo ( Aul. Dec. del 30 settembre, 1782, del 9 maggio, 1785, e del 4 ottobre, 1791).

§ 559.

*Ogni giudice dovrà in fine dell' anno trasmettere al tribunale a cui sarà soggetto un elenco di tutte le cause che si troveranno pendenti nella sua curia e non saranno ancora ultimate, come pure indicare il numero delle cause che nel decorso dell' anno saranno state da lui decise, e che si saranno introdotte in giudizio.*

§ 560.

*I giudici dovranno procedere e sentenziare secondo la vera e generale intelligenza dell' enunciativa di questa legge, e per conseguenza non permettersi mai qualsivoglia immaginabile arbitrio per declinare dalla chiara norma di essa. Solamente nell' emergenza di un caso che non fosse deciso dalle parole della legge, dovrassi ripetere la decisione*

*dall' applicazione di esso a quanto viene prescritto in casi analoghi. Il giudice che, deviando dall' ordine prescritto nel Regolamento, protrarrà la spedizione della causa, o porterà danno alle parti coll' abuso del suo uffizio, sarà tenuto alla riparazione. Il gravame relativo però si dovrà dalla parte proporre non in via di azione regolare, ma in via di riclamo al giudice superiore, e questi dovrà esaminarlo* ex officio *e deciderlo.*

Oltre ai già indicati doveri, incumbono ancora al giudice nella trattazione e decisione delle cause i seguenti obblighi.

*a*) Debb' egli *ex officio* aver cura perchè ad ognuno sia fatta giustizia, quand' anche la parte non l' avesse nè bene esposta nè espressamente ricercata nei suoi atti.

*b*) È tenuto di giudicare in ordine al fatto soltanto sopra quanto risulta dagli atti prodotti, e non potrà introdurre ciò ch' egli sapesse per mezzo di notizie private e particolari ( Aul. Dec. del 15 gennaio, 1787, lett. *u*).

*c*) Il giudice non sarà mai autorizzato ad amministrare la giustizia se non che secondo

le leggi dello Stato in cui si trova impiegato, ad eccezione del caso però in cui si tratta di far valere i diritti di reciprocità. Questa regola vale anche contro i fuggitivi d'uno Stato estero (Aul. Dec. del 18 maggio e del 3 dicembre, 1792).

*d*) Le leggi saranno applicate dal giudice giusta il suo vero e comune senso letterale, senza punto allontanarsi dal chiaro tenore del Regolamento sotto qualsiasi pretesto di equità o d'un uso contrario. Presentandosi un caso che non fosse per anco deciso dalla legge, ma che però avesse una perfetta rassomiglianza con un altro già spiegato, sarà permesso al giudice di decidere anche quello secondo le norme ch'erano determinate per questo. E perciò potrà egli in tal caso valutare non solo il senso e l'idea che dà la legge in comparazione della circostanza da giudicarsi, ma è abilitato eziandio di confrontare col suo tutti i casi consimili espressi nelle leggi, e d'indagare le massime e le mire che dalla loro combinazione ne risultano, in maniera che può indi su tali norme e misure

fondare la base della sua decisione. Se però all' osservanza della legge si opponessero degli ostacoli od altre difficoltà particolari e di grave entità, sarebbe dovere del giudice d'impetrarne le relative istruzioni dal supremo aulico dicastero (Aul. Dec. del 22 febbraio, 1791, § 2).

*e*) I consiglieri dei tribunali e qualunque altro impiegato subalterno si terranno presente il giuramento che prestarono di mantener segreto tutto quanto avviene nelle sessioni giudiziarie, e di non palesare la diversità dei voti che vi furono dati (Aul. Dec. del 27 maggio, 1785, e del 24 gennaio, 1793).

Ogni individuo fiscale è in dovere di tener segreto ed occulto tutto ciò che gli sarà noto in affari d' uffizio, abbiane egli in qualsisia modo o anche per accidente avuta la notizia; in nessun caso non gli sarà lecito di manifestare ad altri cosa alcuna d' uffizio.

Ogni individuo dell' uffizio fiscale dee dedicarsi siffattamente al suo uffizio, che impieghi tutto sè stesso unicamente in quello

con non interrotto zelo, diligenza ed esattezza, usando di tutte le sue forze e buona volontà. Egli non potrà quindi ingerirsi, sia mediatamente che immediatamente, in alcuna azienda particolare, od assumere la difesa di qualunque altra causa non appartenente all'uffizio fiscale.

Nessun impiegato potrà senza l'espressa licenza del capo del Governo, sopra qualsivoglia pretesto, assentarsi dal luogo in cui esiste l'uffizio; e quando egli venga spedito in affari uffiziosi, dovrà con tutto lo zelo sollecitare l'esaurimento dell'affare per cui fu spedito, come pure legittimarsi intorno all'adempimento dell'incumbenza: per tale effetto dovrà tenere un regolare giornale sopra il di lui operato in tale proposito, affinchè brevemente e chiaramente si possa rilevare cosa fu fatto ogni giorno, o cosa abbia impedito un più sollecito disbrigo, giacchè il ritorno all'uffizio dovrà seguire con tutta la possibile sollecitudine (Istruzioni per l'uffizio fiscale del 1.° febbraio, 1804, §§ 53, 54 e 55) (26).

(26) Il fisco ricevette presentemente anche

*f*) Ad eccezione dei casi indicati nel Regolamento Giudiziario ai §§ 251, 392, 393,

---

la prescrizione di conservare il segreto in tutti gli oggetti d' interna commissione, e di dover astenersi da qualsiasi arbitrio nella trattazione delle cause con la concessione di proroghe incompetenti (Regol. per gli uffici fiscali in data di Venezia del 23 giugno, 1815, art. 16).

Essendo stati rilasciati e comunicati alle parti i voti, le informazioni, le carte d' uffizio e perfino le lettere e le consulte che si spedirono alla stessa regia autorità suprema di giustizia, e gli aulici decreti e riscontri della medesima in tutta la sua estensione, non andando esenti da sì grave abuso nemmeno i voti fiscali, fu ordinato che cessar debba un abuso di cui non si ha esempio in nessun governo provinciale della monarchia, bastando che alla parte, ove occorra, si notifichi in succinto il vero senso della risoluzione; ma non mai le consulte, le informazioni dei dicasteri, il voto fiscale, nè il decreto che la comprende, a meno che rispetto a quest' ultimo non venga ciò comandato espressamente dalla Corte.

Chiunque oserà quindi di abusare degli atti

411, 415, 417 e 429, non che nella Patente del 9 settembre, 1785, art. 10 e 14, e finalmente in quelli degli Aulici Decreti del 16 febbraio, 1792, e del 21 luglio, 1794; il giudice non ha alcuna autorità di farsi nell'esercizio delle sue funzioni supplire da un altro (Norma giurisdizionale, § 23).

*g*) Ogni giudice dovrà alla fine dell'anno

---

d' uffizio col comunicarli alle parti o a qualsivoglia altra persona estranea alla cancelleria al cui servizio è addetto, sarà irremissibilmente dimesso dall' impiego senza ulteriore speranza di poter rientrarvi; il che dovrà estendersi anche a quelli che tradiscono il segreto d' uffizio col comunicare le notizie relative ad affari di cancelleria a persone che non vi appartengono. Quanto a' tribunali di giustizia, si partecipa ciò anche a loro per intelligenza e regola; solo che, come s' intende da sè, resta eccettuata da questa massima la comunicazione alle rispettive parti di quegli atti che a termini del vegliante Regolamento Giudiziario e di altre leggi sono comunicabili alle stesse parti collitiganti (Decreto appell. di Venezia del 4 luglio, 1801).

trasmettere al tribunale a cui sarà soggetto un elenco di tutte le cause e degli affari di giurisdizione volontaria, i quali si troveranno pendenti e non saranno ancora ultimati, o che nel corso dell'anno saranno stati introdotti in giudizio e da lui decisi (Aul. Dec. del 3 giugno, 1784).

La Patente del 9 settembre, 1785, prescrive in questo proposito all'articolo 113 quanto segue:

In fine di ciascun anno i tribunali di giustizia dovranno firmare una consegna, ridotta nella forma di ordinate tabelle, dimostrante il numero e lo stato di tutti gli affari che si saranno trattati durante l'anno, e trasmettere quindi la stessa tabella al tribunal superiore. All'incontro, resta abolita la pratica della trasmissione dei protocolli collegiali e delle commissioni, quando non ne verrà chiesta espressamente la comunicazione.

Le annuali tabelle dimostrative dello stato degli affari, come sopra, dovranno essere formate secondo le module qui annesse *A* e *B*.

Allorchè un giudice con istudio o per ne-

gligenza amministrava malamente la giustizia, si poteva a norma delle leggi romane promuovere contro di lui l'azione *ex sindicatu*. Ciò in Austria non ha più luogo, e la parte la quale crede di poter dimandare dal giudice inferiore un risarcimento dei danni derivatile dalla mala amministrazione della giustizia, è rimessa ad addurre le sue ragioni non in forma di un libello, ma bensì come un' istanza di ricorso che dovrà presentare al tribunal superiore. In vista di ciò si dovrà sentire *ex officio* il giudice contro il quale fu reclamato, e pure *ex officio* si procederà alla più esatta inquisizione, condannandolo, per quanto le circostanze lo esigeranno, alla rifusione di tutti i danni e spese occasionate e legalmente provate (Aul. Dec. dell'11 settembre, 1784, lett. *a*) Il giudice inferiore tanto per una nullità quanto sopra un ricorso della parte può essere condannato al pagamento delle spese, allora quando una manifesta sua colpa ha causato il reclamo o il gravame di nullità (§ 344 del Regolamento).

Per qualunque passo giudiziale da cui la

parte risenti un qualche danno od incontrò una spesa, e che quindi diede motivo ad una condanna di risarcimento, sono risponsabili e debbono portare in comunione il danno aggiudicato, non solo il consigliere relatore, ma eziandio tutti gli altri consiglieri insieme col presidente, i quali col loro voto avessero aderito al concluso (Aul. Dec. del 6 luglio, 1789).

(Si vedano su questo argomento gli Aulici Decreti del 4 gennaio, 1787, e 13 febbraio, 1789, inseriti al § 335, pag. 171, 172, 173 del IV volume).

# AGGIUNTA

*Al capitolo X del Regolamento Giudiziario*, §§ 191, 192 *e* 193.

## Dell'Ammortizazione dei Documenti.

Onde prevenire gli abusi che nascer potrebbero per cagione di documenti smarriti o rubati, dei quali facesse uso chi li ritrovò o gli acquistò in modo illegale o con mala fede, le leggi hanno provvidamente conceduto il diritto a quegli cui furono tolti od usciti di mano, di poter denunziare in giudizio tale emergente, con implorare, che il documento venga con sollecitudine *ammortizato*, e sia dichiarato nullo e di niun valore.

Siffatta istanza si presenterà al tribunale cambio-mercantile, quando il documento perduto fosse una lettera di cambio; se questo fosse una carta od istrumento di pubblico credito, cioè una scrittura d'obbligazione dello stato o d'una pubblica autorità in favore di

chi la presenterà, dovrà prodursi al tribunale provinciale istituito nel capo-luogo; e per tutte le altre scritture, carte e documenti, tanto pubblici quanto privati, rimane competente il fôro personale del supplicante l'*ammortizzazione* (Aul. Dec. del 28 marzo, 1802).

Il documento che deesi dichiarare nullo ed inefficace sarà in questa supplica esattamente descritto, cioè vi sarà chiaramente indicato tanto il nome di chi lo stese, quanto di quegli a cui favore fu emesso; vi si esprimeranno pure l'anno ed il giorno nel quale fu data od investita la somma che contiene, e finalmente s'indicheranno i beni immobili sopra i quali eventualmente fosse prenotato od intavolato (ipotecato) l'importo in quistione; in somma vi saranno espressi tutti i contrassegni caratteristici pei quali l'istrumento si distingue da qualunque altro di simile natura. Nel caso poi che sopra la somma costituita da tale documento potessero essere percepiti degl' interessi, si dovrebbe in pari tempo ricercare che alla rispettiva cassa sia giudizialmente ingiunto di sospendere sino ad ulterior ordine qua-

lunque pagamento d'interessi, e di non praticare in favore altrui trascrizione o traslazione di diritti derivanti da questi documenti.

In vista dell' istanza regolarmente stesa accorderà il giudice la spedizione degli occorrenti decreti d'*ammortizazione*; scriverà nota al Comando militare generale della provincia in cui è situato il luogo del giudizio, non che un'altra all'uffizio degli stati provinciali (congregazioni). Se il documento da *ammortizarsi* fosse un istrumento di pubblico credito degli stati medesimi, non mancherà il giudice d'interessare la loro compiacenza affinchè sieno dati gli ordini opportuni di riscontrare se il documento di cui si tratta fosse per accidente stato rassegnato nelle loro casse dei depositi.

La modula di un'istanza come sopra sarà la seguente:

" Inclita Giudicatura,

" Ebbe l'umile supplicante la disgrazia di
" perdere in occasione del noto incendio di...
" fra le altre cose anche la carta d'obbligo
" che da Angelo Dalbene muratore gli fu
" rilasciata per lire italiane 350, coi relativi

" interessi in ragione del 5 per cento, colla
" data del . . . „

" Questo sinistro avvenimento lo costringe
" a supplicare l'inclita Giudicatura affinchè
" si compiaccia di accordare l' *ammortiza-*
" *zione* dell'anzidetta carta d'obbligo e di
" dare gli ordini opportuni all' effetto.

*Giacomo Sandri.* „

Il decreto che si atterga è solitamente del seguente tenore :

" S'intimi;e si accorda la chiesta *ammor-*
" *tizazione*, ed a tal effetto si pubblichino
" gli editti d'ordine, e si spedisca nota all'in-
" clito I. R. Comando militare generale di...
" per notizia e rispettivo esame della cassa
" dei depositi. „

Qualche volta, e specialmente quando il supplicante lo dimanda, il giudice chiama prima la controparte ad una sessione a termini del § 192 del Regolamento, e fa pubblicare soltanto allora gli editti quando la medesima non ha fondate eccezioni da opporvi. La modula degli editti si trova alla pagina 218 del II volume.

Ciò eseguito, il direttore del protocollo degli esibiti avrà attenzione di tenere apposita nota delle insinuazioni che in vigore del pubblicato editto fossero state entro il termine edittale prodotte in giudizio da chi credesse avere qualche azione o pretesa sul documento da *ammortizarsi*, e dovrà dopo l'espiro del termine stabilito presentarne al giudice il suo analogo rapporto, il quale riceve questa evasione:

" All'archivio il rapporto, e se ne darà
" copia ad istanza delle parti interessate. „

Quando sarà scaduto il termine per l'insinuazione, e il direttore del protocollo avrà nell'argomento prodotto il suo rapporto, e dopo che il Comando militare ed il collegio degli stati provinciali avranno al caso riscontrato in conformità delle spedite requisitoriali, presenterà il supplicante un'altra istanza con cui implorerà la diffinitiva *ammortizazione* della carta d'obbligo o di qualsivoglia altro documento, e vi unirà in pari tempo a suo appoggio il primo decreto che gli concede l'emanazione degli editti, i tre fogli pubblici in cui furono inseriti, la copia della relazione

del direttore del protocollo degli esibiti comprovante la scadenza del termine edittale, non che le note responsive del Comando militare e degli stati provinciali, come non meno la copia del protocollo verbale, quando ne fosse stata sentita la parte avversaria.

Il decreto sopra questa seconda istanza sarà steso in questa maniera:

" All'archivio l'istanza cogli originali pub-
" blici fogli, e si dichiara col presente diffi-
" nitivamente *ammortizato*, nullo e di niun
" valore il documento perduto da N. N., ed
" eretto in suo favore il giorno . . . per la
" somma di lire italiane 350, coi relativi
" interessi del 5 per cento all'anno. Il che
" mediante rubrica s'intimi al supplicante
" per sua notizia e direzione. "

Questo decreto gli serve in avvenire di prova d'aver perduto il documento in quistione, e fa similmente constare che nessun altro possiede ragioni sul medesimo, subentrando indi il caso contemplato del § 149 del Regolamento.

Resta ancora da osservarsi in particolare nelle carte di pubblico credito, che coll'istanza

con cui s' implora la loro *ammortizazione* deesi contemporaneamente ricercare, mediante un'altra supplica separata, l'ordine giudiziale per la relativa cassa, risguardante la sospensione del pagamento degl' interessi e della traslazione in favore altrui, della somma portata dalla carta d'obbligo. Il giudice decreta su di ciò quanto segue:

" S'intimi; e si accorda l'entro chiesto or-
" dine alla cassa camerale di . . . di sospen-
" dere il pagamento degl' interessi e qualun-
" que traslazione ad altro nome della carta
" d'obbligo che si asserisce smarrita dal sup-
" plicante (*qui si darà la chiara descrizione*
" *del documento*); consegnandogli il duplo
" per sua giustificazione, e rilasciando ana-
" loga nota all'autorità competente, come di
" ordine. ,,

L'autorità alla quale si darà notizia di un siffatto ordine è quella cui va soggetta la relativa cassa che paga gl' interessi di cui si tratta. Se il documento da *ammortizarsi*, p. e., contenesse un' obbligazione degli stati provinciali, si dovrebbe spedire la nota d'avviso

al collegio degli stati; in caso diverso, sempre all'aulico dicastero delle finanze.

Da tutto ciò ne segue che spirato il termine prefisso per l' *ammortizazione* d' un documento di pubblico credito, ed implorata la medesima diffinitivamente, si dovrà al giudice, a cui si ebbe portata la istanza principale, presentare eziandio una seconda supplica, perchè venga rivocato l'ordine rispetto al sospeso pagamento degl'interessi, o sia sostituito allo smarrito un nuovo documento di egual forma e natura.

A quest'istanza si aggiungeranno gli atti con cui si ricercò l'*ammortizazione* e l'ordine per la sospensione del pagamento degl'interessi, adducendovisi contemporaneamente che dopo spirato il termine edittale la carta d'obbligo sia stata *ammortizata* ; chiedendo poscia la revoca dell'anzidetta inibizione, ed instando per la successiva erezione d'un nuovo istrumento obbligatorio. Il giudice vi attergherà poi il seguente decreto:

" S'intimi ; e facendosi luogo all' entro
" esposto, si dichiara col presente nuovamente

" rivocato l'ordine che si rilasciò il 6 novem-
" bre, 1814, per la sospensione del pagamento
" degl'interessi, non che, rispetto alla inibita
" traslazione a nome d'altri della carta d'ob-
" bligo eretta in favore di N. N. il giorno 8
" agosto, 1801, dal debitore N. N. per la
" somma di lire italiane 350 ed interessi al
" 5 per cento. Del che mediante il duplo si
" renda intesa la cassa di cui si tratta, e se
" ne spedisca nota d'avviso all'autorità com-
" petente, che viene in pari tempo ricercata
" dell'erezione e consegna d'un nuovo docu-
" mento pel supplicante. „

Dietro questo decreto giudiziale la parte istante ottiene un nuovo documento d'obbligo, e gl'interessi che rimanevano finora sequestrati si percepiscono per l'avvenire.

# APPENDICE AL REGOLAMENTO

---

PROEMIO.

Il riguardo particolare che meritano gli affari di Commercio non solo in questa capitale, ma in tutte queste Venete Province, ed il riflesso allo speciale privilegio per la Giudiziaria Processura già ad essi concesso in tutti gli Stati di Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Signore, hanno determinata l'Aulica Commissione organizzatrice pel Giudiziario ad attivare interinalmente le disposizioni già in tal proposito vigenti negli Stati suddetti, e di recente anche nel Tirolo introdotte; le quali, a datar dalla pubblicazione del presente, dovranno servir di norma invariabile nelle cause mercantili, e formeranno un'Appendice al Regolamento del Processo Civile, al quale si riterrà aggiunto il seguente

## CAP. QUARANTESIMOPRIMO

### DEGLI AFFARI DI COMMERCIO.

§ 561.

*Le cause che vengono trattate sopra cambiali devono annoverarsi fra i casi che sono dalla legge qualificati per la processura verbale.*

§ 562.

*Negli affari mercantili e di cambio può il tribunale per la presentazione della risposta, replica e duplica assegnare termini più brevi di quelli che sono generalmente stabiliti.*

*Non possono esser concesse proroghe ai termini senza motivi assai gravi.*

§ 563.

*Le lettere di cambio munite dei requisiti prescritti dalle leggi di commercio, attual-*

*mente conservate in vigore, non abbisognano di quei requisiti ulteriori che generalmente per le obbligazioni debitoriali sono prescritti.*

§ 564.

*Egualmente i giri conservano il loro vigore secondo le leggi suddette.*

§ 565.

*Anche per quei casi ove nelle cause mercantili e di cambio si avesse ad instituire la prova mediante periti, avrà ad osservarsi il prescritto dal capitolo XVII del Giudiziario Regolamento , che in genere stabilisce le discipline per tal prova.*

§ 566.

*I motivi del giudicato nelle cause mercantili debbono esser comunicabili alle parti entro 24 ore.*

## § 567.

*L'insinuazione d'appello, la querela di nullità, il gravame ed il controgravame, dietro la sentenza di prima istanza, debbono presentarsi nel termine perentorio di tre giorni utili.*

*Entro lo stesso termine si debbono produrre gli atti sovra espressi anche in grado di revisione; e così pure qualunque gravame che nel corso del processo interporsi volesse al giudice superiore.*

## § 568.

*Al pagamento di debiti mercantili o di cambio verrà nelle sentenze prefisso il termine di tre giorni.*

## § 569.

*Il tribunale di commercio deve non solo placidare, ma anche intraprendere l'esecu-*

*zione sopra i mobili del debitore, o coll' incaricarne i proprj ufficiali giudiziali, oppure col ricercare per l'effetto il giudizio nel luogo nel cui distretto si trova il bene mobile da escutarsi. Riguardo poi alla facoltà immobile deve bensì il tribunale di commercio placidare egualmente l'esecuzione, ma l'adempimento ne spetta a quell' istanza sotto alla cui giurisdizione è posto l'immobile.*

## § 570.

*L'intimazione di quegli ordini giudiziali che deve farsi personalmente all' intimato, allorchè si tratta d'una ditta o negozio, si farà a quello che n'ha la firma.*

## § 571.

*Per gli affari di commercio non hanno luogo altre ferie che nei giorni di Domenica, di festa di precetto e di pubblica preghiera.*

§ 572.

*I notaj assunti di pubblica autorità secondo le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, continuano ad essere gli uffiziali competenti pei protesti cambiari.*

§ 573.

*Gli avvocati e patrocinatori debbono esser muniti di mandato sottoscritto da chi ne ha la firma, per patrocinare un negozio od una ditta mercantile.*

(Notificazione dell' I. R. Commissario organizzatore pel Giudiziario, data a Venezia il 27 luglio, 1815).

FINE DELL' OPERA.

# *INDICE*

## *DEL VOLUME QUARTO*

# INDICE RAGIONATO

## GENERALE

### DELLE MATERIE CONTENUTE NELL'ANALISI DELLA PROCESSURA CIVILE AUSTRIACA.

*Il numero romano indica il tomo, e la cifra arabica la pagina. Dove non si trova numero romano, s'intende richiamato il tomo citato precedentemente nello stesso articolo.*

## A

verbale il processo, stendere *ex officio* gli articoli, I, 135, 141. Modula di siffatti articoli probatoriali, 151. Quali articoli non sieno da ritenersi per articoli addizionali proibiti, 264. Quali sieno da escludersi dal giudice nella sentenza interlocutoria, II, 236. Soluzione d'un dubbio intorno alla duplice produzione degli articoli probatoriali, 240. Prescrizioni relative agli articoli da prodursi nell'addizione della prova ordinaria per testimonj, 253. Moduli degli articoli, 254. Articoli addizionali non sono più permessi, 255. Spiegazione in questo proposito, *ivi*. Agli articoli vengono controposti gl' interrogatorj, 260. Ad ogni articolo probatoriale dee il giudice nell'esame dimandare il testimonio sulla ragione della sua scienza, 265. In che caso e tempo si rimettono gli articoli per gl' interrogatorj nella prova a perpetua memoria, 332. Quando vengono i testimonj sentiti sui soli articoli ed interrogatorj generali nella prova a perpetua memoria, 334. Anche allora si producono in questa prova gli articoli, quando negli atti fossero presentate delle attestazioni scritte, 340. Differenza fra gli articoli e gli interrogatorj, 342, 343 Ai periti in arte non vengono mai proposti articoli probatoriali, 383.

ARTIGIANO. Incumbenti di un artigiano allorchè desidera che i suoi libri conseguiscano la prova stabilita dalla legge, II, 192, 193. Quesito: se il locandiere, l'oste, il venditore di vino, di biade, il mugnajo possa annoverarsi fra gli artigiani? 194. Spirato il termine assegnato ai libri, dee l'artigiano, volendo conservarsi una prova, estrarre dal libro i relativi conti, e farli firmare dal debitore, 194, 195.

ASCOLTANTE. L'assunzione di ascoltanti in un tribunale non potrà aver luogo in numero sproporzionato, IV, 274. Quali individui hanno preferenza, e possono impiegarsi in qualità di ascoltanti, *ivi*. Gli ascoltanti una volta non percepivano sala-

mente comparire in giudizio, viene istituito un curatore che li rappresenta, I, 294-296. *Vedi Intimazioni.*

ASSOLUTORIO. Quando viene consegnato l'assolutorio all'amministratore dei beni concorsuali, II, 94-98. Incumbenti di colui che rese i conti, e non può aver l'assolutorio, 105-109. La sentenza che si pronunzia nella causa di resa di conti serve d'assolutorio, 111.

ASTA PUBBLICA. Vedi *Vendita.*

ATTESTAZIONI SCRITTE. Allorchè la parte produce attestazioni scritte in suo appoggio, dee pure unirvi gli articoli probatoriali, I, 67, 68, II, 340. Come procede il giudice allorchè la parte produsse negli atti attestazioni scritte, I, 141. Come procede egli in processo verbale, se l'avversario acconsente di lasciar giurare le deposizioni dei testimonj, che equivalgono ad attestazioni scritte, II, 340. Le attestazioni scritte non sono da tenersi in gran conto, per essere soggette a molti spergiuri materiali, 345. Modula d'una sentenza con cui s'ammette di giurare le attestazioni, 347. Nell'istanza con cui si ricerca la giornata per far giurare l'attestazione da chi la sottoscrisse, si dee unirvi l'attestazione medesima, 348. *Quid juris* se il testimonio muore prima d'aver giurata l'attestazione 352, 487, 488? Come si può dire che il testimonio si sia offerto giudizialmente al giuramento dell' attestazione scritta? 353. Non basta che l'attestazione contenga la clausola: *sotto il mio giuramento*, oppure: *affermo col mio giuramento*, ecc. 353, 354. L'attestazione scritta non si può ritener per giurata allorchè il testimonio si esibì solamente in un suo certificato a giurare il tenore del medesimo, 489.

ATTI GIUDIZIARJ. In qual caso debbono gli atti essere trasmessi *ex officio*, cioè senza richiesta delle parti, al tribunale d'appello, I, 5, III,

# B

# C

sore d'un chirografo non è più obbligato a provare la effettiva e real consegna della valuta che si trova espressa nel medesimo, II, 173, 174.

Il creditore ha il diritto d'accordare al suo debitore arrestato il sortire dalle prigioni, ma il giudice e le sue guardie non sono più risponsabili della fuga, III, 243. Eccezione negli ebrei di estero stato, *ivi*. Il favorevole riguardo d'un creditore verso il debitore arrestato non può essere di pregiudizio agli altri creditori, 244. Il creditore che impetrò la sequestrazione provvisionale può esser nominato sequestratario, quando la parte vi acconsente, 306.

Ogni creditore ha il diritto d'indicare e scegliersi gli effetti sui quali intende soddisfarsi, in caso che il reo debba pagare una certa somma di danaro, III, 415. Eccezione rispetto alle miniere, fucine ed altri utensili occorrenti all' andamento di siffatti stabilimenti, *ivi*. Nel caso in cui nessuna delle parti avesse ricercata la vendita del fondo, e che vi fossero dei creditori prenotati sul fondo medesimo non coperti col prezzo della stima, dovrebbero questi essere previamente sentiti in una sessione, 469. Processura in tale incontro, 471-474. Editto col quale si notifica al creditore assente l'accettazione del fondo pel prezzo della stima, 475. Allorchè sopra uno stabile seguisse un'offerta minore della stima, per cui non potessero esser soddisfatti tutti i creditori già prenotati, non si darà luogo alla vendita ad un prezzo minore della stima, e si sentiranno prima i creditori nel modo prescritto dal capitolo del concorso, 479. In qual modo sono sentiti i creditori? 492. Prescrizioni, osservazioni e dilucidazioni di questi sul modo, tempo e forma di sentirli in questo proposito, 492-498. Allorchè un creditore assumerà in sè il pagamento dei debiti d'un terzo dopo il diffalco dell' implorato ribasso, ha luogo il patto pregiudi-

## E

# F

## G

essere presentati unitamente coll'insinuazione d'appello, oppure in tempo diverso al giudice di prima istanza entro 14 giorni, III, 86-90. In qual caso non si può accettare più i gravami in giudizio, 89. Anche allora quando i gravami fossero stati prodotti fuori di tempo, si rimettono gli atti al giudice superiore, basta che vi sia insinuato l'appello; i gravami però sono ritornati con analogo decreto, 94. I gravami sono intimati pei controgravami nel modo stesso come l'insinuazione d'appello, 98. Decreto, *ivi*. Quando si dettano a protocollo verbale i gravami, 105. Rispetto ai gravami revisionali voglionsi le stesse prescrizioni come pei gravami appellatorj, 136-140. Quando e come sono da prodursi i gravami di nullità, 141.

GIUDICE. Il giudice dee attenersi al regolamento giudiziario tanto nel decretare, che profferire sentenze, e veglierà, perchè dalle parti e loro patrocinatori mantenuti sieno la lingua ed i termini del medesimo, I, XII. Il giudice non procede in regola, che previa petizione della parte, 1, 3. Egli procede però anche qualche volta *ex officio*; quali sieno questi casi? 1, 5. In qual modo procede il giudice negli affari contenziosi, in criminali o in quelli di volontaria giurisdizione, 1. Il giudice non può accettare in luogo d'una petizione una semplice istanza od avviso, 3. Similmente dee rigettare la semplice protesta d'una parte per la riserva delle sue ragioni, 4. Il giudice sospende il suo uffizio subito che ambe le parti manifestano di volersi convenire, e non lo riassume prima d'esserne ricercato da una delle medesime, 4. Processura relativa in questo proposito, *ivi*. Quando sospende il giudice la processura ad onta della petizione presentata? 10. Nel momento della produzione del libello non può il giudice entrare nel *merito* della causa, 16. Il giudice non s'ingerisce neppure in oggetti, che sono mera-

# I.

circostanze e la restituzione in intiero *ob noviter reperta*, I, 260. Anche l'istanza con cui si ricerca l'esame dei testimonj soggetti ad altra giurisdizione debb' esser prodotta in triplo, II, 275 Come debb'essere corredata e fornita l'istanza con cui si ricerca la giornata per far giurare le attestazioni scritte, o sia per adire la prova sommaria per testimonj, 348. Decretazione relativa, 349. L'istanza per la delegazione d' un altro giudice che assuma il giuramento di una parte che non possa comparire innanzi al giudice della causa, debb' esser prodotta entro il tempo che è prefinito alla prestazione del giuramento, 473. Modula di una tale istanza, 474. Decretazioni relative, 474-476. Colla stessa istanza con cui si presta cauzione si può eziandio domandare la liberazione dell'arresto, III, 247. L' istanza pel sequestro di mobili sarà presentata in duplo unitamente ad una rubrica pel detentore degli effetti in questione, 270. Come venga estesa una tale istanza e come decretata, *ivi*. L' istanza però per la pignorazione degli effetti mobili debb'essere prodotta in triplo, 530.

*JUS ALBINAGII*. A chi non osta il *jus albinagii*, essendo forestiere, si presterà nei processi edittali, o sieno concorsi, ugual giustizia come ai sudditi proprj, II, 5.

*JUS RECIPROCITATIS*. Il *jus reciprocitatis* dee dal suddito estero essere comprovato presso il giudizio, da cui intende aver ugual giustizia nella classificazione de' creditori, II, 5, 99. Gli Ottomani sono i soli esenti da questo obbligo, 6, 100. In quale caso si debba osservare il diritto di reciprocità nei libri dei negozianti esteri, prodotti in giudizio a far semipiena prova in vantaggio dei loro autori, 192.

*JUS RETRACTUS*. Definizione, III, 515. Il *jus retractus* è abolito nelle pubbliche vendite, 515, 516. Eccezioni riguardo ai sudditi esteri, ed alla Camera d'assicurazione di Trieste, 517, 519.

## L

# M

giuridicamente far constare della seguita consegna della dote al marito, I, 512. I regali e doni che si fanno marito e moglie, e che realmente non furono consegnati, vanno graduati nella sesta classe, 513. In che caso dee la moglie rinunziare i suoi privilegj e diritti nel concorso a favore dei creditori del marito, 514. Anche il regalo mattutino, ed altri doni che la moglie riceve dopo consumato il matrimonio, vanno collocati nella sesta classe, 522. Così pure la pretesa dell'abitazione, 523. La moglie dell' oberato può dimandare dalla massa dei beni concorsuali il mantenimento secondo i patti nuziali, che all' epoca del matrimonio furono stipulati, *ivi*. Quando fa piena prova la ricevuta della dote rilasciata dal marito, e quando no, II, 148. Come si estendono e di quali formalità si muniscono gli atti di rinunzia che le mogli di alcuni funzionarj pubblici debbono rilasciare al momento del matrimonio, 175. Osservazioni e prescrizioni per la moglie che intende separarsi dal marito, III, 181-191.

MORATORIO. Cosa è il moratorio, IV, 5. Il moratorio non ha più luogo nel processo austriaco, *ivi*.

MOTIVI DEL GIUDICATO. Dell' atto di classificazione dei creditori d' una massa concorsuale non si rilasciano mai motivi del giudicato, II, 7. I motivi del giudicato debbonsi comunicare tre giorni dopo la prolazione della sentenza, III, 71. Negli affari cambio-mercantili si debbono approntare i motivi entro 24 ore, 72. I motivi del giudicato tanto in prima che in seconda istanza si trovano sempre presso il giudice inferiore, *ivi*. Ogni qual volta nei casi d'appello s' inoltrano gli atti al giudice superiore, si dovranno unirvi i motivi del giudicato insieme colla sentenza medesima, 108. Istruzioni relative alla spedizione dei motivi e delle relazioni accompagnatorie, 119, 124. Anche

# N

# O

Decreto relativo, I, 177. La parte contumace non può tenersi per iscusata dal patrocinatore della parte avversaria, se desso non fosse prima munito di speciale mandato di procura, 175. La parte assente non può essere dichiarata in contumacia, qualora giustificasse, nel momento ancora dell' udienza, la sua non comparsa, colla prova d'un accidente inevitabile, 178. Decreto relativo, *ivi.* Se la parte vorrà far condannare in contumacia l' avversario, cosa debba recar seco, 179. Quando possa essere condannata in contumacia la parte presente all' udienza, *ivi.* Due module di sentenze contumaciali, 179, 180. Cosa avviene se ambe le parti non compariscono nella giornata prefissa, 181. Decreto relativo, 182. La parte alla quale a motivo di prova d' un caso inevitabile fu prorogato il contraddittorio, dee per equità abbonare le spese alla controparte, 185. Le parti, allorchè ambedue compariscono all' udienza, ed una di esse domandasse una proroga, debbono essere sentite dal giudice con attenzione, *ivi.* Esse però non sono costrette di addurre i motivi della proroga che si vogliono concedere, bastando una loro semplice dichiarazione, 186. La parte che vuol purgarsi dalla contumacia, dee presentare il suo libello di giustificazione entro 14 giorni, 190. Soltanto alle parti resta libero di procedere a senso del paragrafo 33 del Regolamento, e non ispetta mai ad un giudice requisito il conoscere sulla competenza od incompetenza del giudice, 212. Abilitazione accordata alle parti nella circostanza in cui si fa luogo alla conclusionale, 268. Dipende dall' arbitrio delle parti, cioè dal denunziante e dall' autore interpellato, chi di loro abbia da sostener la lite; se però non fossero d' accordo, dee sostenerla il denunziante, I, 281. Se l' autore interpellato avesse protestato alla denunzia, basterebbe che tale protesta sia intimata ad ambe le

di molte annate, I, 423. Cosa avviene se i periti riconoscono che il fondo è suscettibile di divisione? *ivi*. Qual capacità debbono avere i periti, II, 357, 358. Allorchè si ammette la perizia dall'ufficio di borsa in Trieste, i periti debbono confermare il loro operato presso il tribunale mercantile, 363. Quali periti dee il giudice preferire a qualunque altro, 365. Citazione ai periti che rilascia il giudice, 369. Il perito che sarebbe testimonio inabile, o vizioso soltanto, può essere rigettato dalle parti, 370. Differenza fra periti e testimonj viziosi, 371. Altre prescrizioni relative alla nomina dei periti da osservarsi dal giudice, 373. Il giudice dee quindi in caso d' inabilità o viziosità passare alla nomina d' un altro perito, 374. Ed assegnando il giorno per l' ispezione, fissare una somma proporzionata per le spese e l'onorario dei periti, 375. Il deposito delle spese per parte di colui che ricerca la perizia non viene più eseguito in pratica, *ivi*. Le ricompense de' periti sono rimesse alla tassa del giudice, 376. Prima che i periti passano all'ispezione oculare, debbono esser ammoniti sul loro giuramento già anticipatamente prestato, o dovranno prestarlo sul luogo, 377. Formola del giuramento che presteranno, 378. Modula del protocollo di giuramento assunto, *ivi*. Quali sieno i periti in una causa matrimoniale promossa in punto di impotenza, 382. I periti riceveranno dalle parti nell' atto della perizia quei ricordi che si crederanno loro necessarj, 383. Quando si unisce un terzo ai due periti, 384. Qualche volta si nomina già nel medesimo decreto anche il terzo perito pel caso di discrepanza pei due altri, e quell'opinione poi a cui sarà acceduto il terzo sarà ritenuta per vera, 386. I periti depongono il loro parere o a voce o in iscritto, e ciò prima che si allontanino le parti, 387. Modo della loro deposizione, *ivi*. *Quid*, se ciò fosse materialmente im-

## Q

accorda l'arresto personale o il sequestro di mobili esistenti nelle mani d'un terzo, III, 298. L'istanza per la sequestrazione si presenta ordinariamente al giudice *rei sitae*, *ivi*. Può il creditore medesimo assumere la sequestrazione delle rendite e frutti di beni *esecutati*, 306. *Quid*, se si mettessero sotto sequestrazione i redditi d'un effetto, sul quale sono assicurate già con ipoteca altre ragioni? 312. Anche la prenotazione delle sue proprie ragioni nei registri ipotecarj a carico dei beni immobili del reo è una specie di sequestrazione, 313. Decreto che il giudice rilascia in tale caso, *ivi*. Può similmente supplire alla sequestrazione provvisionale anche il deposito della cosa controversa in seno del giudizio, 314. Spiegazioni sull'argomento dei depositi, 314-318. Istruzioni relative a questa specie di sequestrazioni, ossiano depositi giudiziali, rapporto al modo ed alla forma di praticarli e di eseguirli, 314-325.

SIGNORE. Chi possa essere nominato negli atti giudiziarj col titolo di signore, I, 136.

SILENZIO GIUDIZIALE. Quali effetti e conseguenze produce il silenzio giudiziale di una parte in confronto dell'altra, I, 38.

SINDACO. Che cosa è il significato di sindaco, IV, 258. Il sindaco nelle province ereditarie austriache è autorizzato di far anche il patrocinatore fuori del distretto della sua giurisdizione, 259.

SINDACATO. L'azione *ex sindicatu* non è più permessa in confronto di un giudice, IV, 293. In qual modo dunque dee procedere la parte che ricercar vuole giustizia contro un giudice malizioso od incapace, non potendo usare dell'azione *ex sindicatu*, 294. Vedi *Giudice*, *Parti*.

SLOGGIO. In affari di sloggio ha luogo il processo verbale, I, 107. Delle sentenze profferite in Vienna sopra controversie di sloggio non ha luogo l'appellazione, III, 76.

# T

## U

## V

FINE DEL QUARTO ED ULTIMO VOLUME.

PRATI de Preenfeld. Della Prescrizione, dell'Usucapione e delle Leggi antiche e nuove che ne trattano; *Dissertazione* storico-critico-legale. Milano 1827, in 8. *Italiane lir.* " 2 0

ASCONA Antonio. Teoria generale delle forme interne ed esterne delle dichiarazioni delle ultime volontà, compilate secondo i principj generali del Codice Civile Universale Austriaco, Milano 1822, in 8. " — 60

—— Manuale dei Proprietarj e dei Conduttori dei Fondi Urbani e Rustici; degli Usufruttuari e degli Usarj, redatto secondo i principj generali del Codice Civile Universale Austriaco, con Module. Milano 1821, in 8. " 1 50

—— Della Morte Civile e de' suoi effetti. Milano 1823, in 8. " 1 75

BARBACOVI. Discorsi intorno ad alcune parti della Legislazione, 2 vol. in 16 col Ritr. *Ediz. della Bibl. Scelta.* " 4 60

BRUNNEMANNI. Comentarius in codicem Iustinianeum et in Pandectas, etc. Col. Allob. 1787, 4 volumi in foglio. " 75 00

CODICE Civile di Napoleone il Grande col Confronto delle Leggi Romane, dell'avvocato Taglioni. Milano 1809, vol. 3 in 18. " 12 00

—— —— Detto in 4, in lingua italiana, francese e latina. " 20 00

CUJACCI Iacobi. Opera omnia. Venetiis 1758 e seg., volumi 13 in foglio. " 150 00

COLLINI Lorenzo. Orazioni Civili e Criminali. Firenze 1824, vol. 5 in 8. " 20 00

DE FILIPPI G. B. F. Iniziamento alla Economia politica elementare, offerto per esercizio di lettura italiana. Genova 1826, in 8. " 1 25

ELENCO Alfabetico dei Comuni denominativi e delle frazioni aggregate appartenenti al regno Lombardo-Veneto. Milano 1819, in 8. " 3 00

FILANGIERI. La Scienza della Legislazione con le notizie intorno alla Vita ed alle Opere di lui, scritte da Ginguéné; l'Elogio storico del Tom-

masi, e gli opuscoli scelti editi ed inediti non compresi in verun' altra edizione. Milano 1817-18, vol. 6 in 16 gr., carta sopraffina e Ritratto. *Ediz. della Biblioteca Scelta. Ital. l.* » 18 00

GUIDA Teorica e Pratica per le iscrizioni e prenotazioni degli atti e contratti civili, e per le trascrizioni e cancellazioni delle medesime secondo le leggi attualmente vigenti negli stati Austriaci in Germania, corredata di Module per le domande e pei Decreti che occorrono in questa materia. Milano 1817, in 8. » 1 00

HEINECCII. Operum ad universam jurisprudentiam Philosophiam, et litteras humaniores. Napoli 1759 al 1777, vol. 12 in 4. » 72 00

IL MENTORE perfetto de' Negozianti ovvero Guida sicura de' medesimi, ed istruzione per rendere ad essi più agevoli, e meno incerte le loro speculazioni, compilato da Andrea Metrà. Trieste 1793, vol. 5 in 4. » 50 00

JENULL. Commentario sul Codice e sulla Procesura Criminale della Monarchia Austriaca, o sia il Diritto criminale Austriaco, esposto secondo i suoi principj ed il suo spirito. Milano 1816, vol. 4 in 8. » 25 80

INDICE delle Leggi, degli Editti, Avvisi ed Ordini, ec., pubblicati nello stato di Milano dai diversi governi intermedii dal 1765 al 1821. Milano 1823, vol. 2, in 4. » 14 00

COMMENTARIO sul Codice Criminale d'Inghilterra di Guglielmo Blackstone: *due volumi* dedicati al sig. conte *Antonio Strigelli*, segretario di stato del regno d'Italia; tradotto da *Antonio Ascona*. » 7 44

LE LEGGI Criminali nel loro ordine naturale, di Muyart de Vouglans, *quattro volumi*, dedicati al conte *Strigelli*, e trad. da *Ant. Asc.* » 15 84

SAGGIO di una Statistica dell'impero d'Austria, considerato nelle attuali sue circostanze, opera di G. M. Barone di Lichtenstern, tradotta dal tedesco in italiano sulla seconda ediz., da Gaetano Senoner di Verona. Mil. 1819, in 8. » 5 00